COMUNE DI NAPOLI

Delibera n. 59 del 30/11/2012

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Avvio redazione del progetto di fusione della società di TPL-ANM spa e Metronapoli spa attraverso il passaggio,quale step intermedio , al modello societario del gruppo unico mediante costituzione di holding operativa con capogruppo Napolipark s.r.l. (All. delibera di G.M. n. 854 del 27/11/2012,parere del Collegio dei Revisori dei Conti)

L'anno duemiladodici il giorno 30 del mese di novembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO de MAGISTRIS LUIGI	**ASSENTE**		
1) ADDIO GENNARO	**ASSENTE**	**25) LETTIERI GIOVANNI**	**ASSENTE**
2) ATTANASIO CARMINE	**P**	**26) LORENZI MARIA**	**P**
3) BEATRICE AMALIA	**P**	**27) LUONGO ANTONIO**	**P**
4) BORRIELLO ANTONIO	**p**	**28) MADONNA SALVATORE**	**P**
5) BORRIELLO CIRO	**P**	**29) MANSUETO MARCO**	**ASSENTE**
6) CAIAZZO TERESA	**P**	**30) MAURINO ARNALDO**	**P**
7) CAPASSO ELPIDIO	**P**	**31) MOLISSO SIMONA**	**P**
8) CASTIELLO GENNARO	**ASSENTE**	**32) MORETTO VINCENZO**	**ASSENTE**
9) COCCIA ELENA	**P**	**33) MOXEDANO FRANCESCO**	**P**
10) CROCETTA ANTONIO	**P**	**34) MUNDO GABRIELE**	**ASSENTE**
11) ESPOSITO ANIELLO	**P**	**35) NONNO MARCO**	**ASSENTE**
12) ESPOSITO GENNARO	**P**	**36) PACE SALVATORE**	**P**
13) ESPOSITO LUIGI	**P**	**37) PALMIERI DOMENICO**	**ASSENTE**
14) FELLICO ANTONIO	**P**	**38) PASQUINO RAIMONDO**	**ASSENTE**
15) FIOLA CIRO	**P**	**39) RINALDI PIETRO**	**P**
16) FORMISANO GIOVANNI	**P**	**40 RUSSO MARCO**	**P**
17) FREZZA FULVIO	**P**	**41) SANTORO ANDREA**	**p**
18) FUCITO ALESSANDRO	**P**	**42) SCHIANO CARMINE**	**P**
19) GALLOTTO VINCENZO	**P**	**43) SGAMBATI CARMINE**	**P**
20) GRIMALDI AMODIO	**P**	**44) TRONCONE GAETANO**	**P**
21) GUANGI SALVATORE	**ASSENTE**	**45) VARRIALE VINCENZO**	**ASSENTE**
22) IANNELLO CARLO	**P**	**46) VASQUEZ VITTORIO**	**P**
23) LANZOTTI STANISLAO	**ASSENTE**	**47) VERNETTI FRANCESCO**	**P**
24) LEBRO DAVID	**P**	**48) ZIMBALDI LUIGI**	**ASSENTE**

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'attenzione dell'Aula la proposta di G.M. n. 854 del 27/11/2012 avente ad oggetto l' Avvio redazione del progetto di fusione delle società di TPL- ANM spa e Metronapoli spa,attraverso il passaggio, quale step intermedio al modello societario del gruppo unico mediante costituzione di holding operativa con capogruppo Napolipark srl.
Il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio, Trasparenza e Diritti e Sicurezza; le Commissioni Bilancio e Trasparenza che hanno rinviato in Consiglio l'espressione del parere.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento in esame.

Il Presidente informa l'Aula che è pervenuto un documento da parte dei Gruppi di opposizione concernente presunte irregolarità nella conduzione della seduta odierna, al quale ha già fornito risposta attraverso l'Ufficio di Presidenza.
Si allontanano il Sindaco ed il Presidente Pasquino, assume la Presidenza il Vice-Presidente Frezza.
(Presenti 34)
L'Assessore Palma illustra ampiamente il provvedimento.
Entra in Aula il Consigliere Borriello A.(Presenti 35)

Il Consigliere Iannello afferma di aver ascoltato con attenzione la relazione dell'Assessore Palma, è ovvio che è necessaria una riorganizzazione delle partecipate,come detta anche il Decreto Legge 174/2012. A suo parere, è necessario un ulteriore approfondimento, bisogna fare chiarezza fra società di servizio pubblico e società strumentali. Non è del tutto convinto in merito alla creazione di una holding multiservizi.
Il Consigliere Fiola afferma che si tratta di un primo passo, comunque il provvedimento deve ritornare in Aula , con l'approvazione degli statuti di ogni azienda.
Il Consigliere Lebro si dichiara soddisfatto della relazione dell'Assessore, l' Amministrazione comunale sta approvando l'avvio di un progetto, per dimostrare, come previsto dalla 174/2012 di avere tutte le carte in regola per l'adesione al piano di riequilibrio.
Il Consigliere Borriello A., pur sostenendo che la Giunta ha fatto un buon lavoro, ritiene opportuno approfondire l'argomento, rinviandolo, eventualmente, alla seduta del 10 p.v., come primo punto all'ordine dei lavori.
Il Consigliere Fucito sottolinea l'importanza del provvedimento, ricorda che la questione dei lavoratori deve essere al primo punto nel processo di fusione delle aziende.

Il Consigliere Santoro ritiene che l'impostazione data alla holding sia troppo farraginosa.Lamenta i tempi stretti per una istruttoria adeguata ed afferma che rimarrà in Aula , ma non voterà il provvedimento, frutto di una accelerazione pericolosa.
Entra in Aula il Consigliere Molisso, si allontana il Consigliere Varriale (Presenti 35)
Il Consigliere Russo M. preannuncia il voto favorevole del Gruppo dell'IDV.
L'Assessore Palma replica agli interventi dei Consiglieri ed invita l'Aula a votare l'atto, senza rinvii.

Il Consigliere Santoro lamenta una violazione dei termini regolamentari per l'istruttoria dei provvedimenti, non sono stati concessi i previsti 15 giorni per l'espressione del parere alle Commissioni Consiliari.
Il Presidente informa l'Aula di una richiesta del Sindaco che ha chiesto l'inserimento del provvedimento all'ordine dei lavori per l'urgenza ,come previsto dal Regolamento,In merito alla richiesta di differimento del Consigliere Borriello, ricorda l'intervento dell'Assessore che non la riteneva praticabile.
Il Consigliere Borriello A. accogli l'appello dell'Assessore Palma relativamente all'approvazione del provvedimento in questione in data odierna,si tratta di un atto di responsabilità ,ma ritiene che la Giunta debba aprire un confronto serrato con il Consiglio sulla questione delle partecipate.
L'Assessore Palma ritiene che la Giunta sarà in grado di aderire a questa richiesta nel giro di pochi giorni.
Il Consigliere Iannello prannuncia il voto contrario del Gruppo di Ricostruzione Democratica,non condivide l'impostazione data alla costituenda holding.
Il Presidente constatato che nessun Consigliere ha chiesto la parola, pone in votazione la delibera di G.M. n. 854 del 27/11/2012 ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio

DELIBERA

Con la presenza in Aula di 35 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio dell'atto, a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Santoro e dei Consiglieri Iannello ed Esposito G.di approvare la delibera di G.M. n. 854 del 27/11/2012, avente ad oggetto "Avvio redazione del progetto di fusione delle società di TPL-ANM spa e Metronapoli spa, attraverso il passaggio, quale step intermedio al modello societario del gruppo unico mediante costituzione di holding operativa con capogruppo Napolipark srl.

Il Presidente attesa l'urgenza del provvedimento che è stato approvato pone in votazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs.vo 267/2000, l'esecuzione immediata dello stesso ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata all'unanimità.
La delibera n. 854 del 27/11/2012 composta da n. 32 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati descritti nell'atto composto da complessive 178 pagine progressivamente numerate,costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Coordinatore
Dott. Giuseppe Scala

Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Bruognolo

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino

Il Segretario Generale
Dr. C. Mirtuoso

Il Vice Presidente
Cons. F. Frezza

s i attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 6 DIC. 2012
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a

P.R. Ass. Palma Ass. Donati Dott. Del Gendio Dott. Mossetti
Ing. Pomicino Dott. Camarda Dott. Scala

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addì

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma

COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI **Napoli, 28 novembre 2012**

Rif.: delibera di G.C. n.854 del 27-11-2012 – proposta al Consiglio Avvio redazione del progetto di fusione delle società di TPL – ANM S.p.A. e Metronapoli S.p.A. attraverso il passaggio, quale step intermedio, al modello societario del gruppo unico mediante costituzione di holding operativa con capogruppo Napolipark S.r.l..

Con il provvedimento in esame la G.C., intende dare impulso al completamento del piano di "*riassetto societario delle partecipazioni comunali ai sensi dell'art. 4, comma 3 sexsies del D.L. n.95/2012*" le cui linee di indirizzo vengono sottoposte alle valutazioni del Consiglio comunale unitamente alla proposta di adesione al piano di riequilibrio pluriennale previsto dall'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, di recente approvazione, risulta modificato l'art. 239 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e, pertanto, al Collegio è richiesto l'espressione di "*... pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: ... 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;*"

Il Collegio dei Revisori dall'esame della delibera in oggetto, rileva che:

- viene prevista la creazione di un gruppo societario destinato a raccogliere le attuali società operanti nei settori della mobilità e dei trasporti controllate dal Comune di Napoli: la Napolipark s.r.l. assumerà il ruolo di capogruppo ed acquisirà l'intero capitale sociale della ANM S.p.A. e della Metronapoli S.p.A.;

COMUNE DI NAPOLI

- vengono proposte le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto della Napolipark, nonché le modifiche agli statuti della ANM S.p.A. e Metronapoli S.p.A., finalizzate al piano di riassetto strategico individuato;

- viene previsto il conferimento delle quote azionarie detenute dal Comune di Napoli in ANM S.p.A. e Metronapoli S.p.A. nella società Napolipark s.r.l. che, pertanto, diverrà socio unico delle sopracitate società;

- viene stabilito che la società Napolipark s.r.l., all'atto dell'acquisizione, mediante conferimento, dell'intero pacchetto azionario delle partecipate ANM e Metronapoli, provveda alla successiva modifica degli statuti delle stesse inerenti la incedibilità delle quote azionarie detenute dalla holding;

- che la stessa Napolipark s.r.l., successivamente, redigerà, in attuazione del piano industriale del gruppo, il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter del C.C. tra le società ANM S.p.A. e Metronapoli S.p.A.;

Visto,

- che sia la holding che le società di Trasporto Pubblico Locale sono tenute all'osservanza di tutte le norme inerenti il reclutamento del personale, il contenimento delle spese di personale ed il rispetto del patto di stabilità interno, previsto in particolare dal D.L. 112/2008 e s.s.m.i.;

- che la proposta appare corrispondente alle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle partecipazioni comunali, soprattutto in questo momento di grave crisi finanziaria dell'Ente, anche in considerazione del dettato normativo previsto dall'art.4, comma 3-sexsies del D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012;

Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo 80133 Napoli – Italia - tel.:(+39) 081 7959702-03 fax :(+39) 081 7959707
revisori.conti@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it/revisori

COMUNE DI NAPOLI

- che l'attuazione del piano industriale di sviluppo del costituendo gruppo consentirà l'efficientamento del sistema di mobilità comunale grazie alla piena integrazione del trasporto gomma/ferro ed alla creazione di una unica governance sia sotto l'aspetto industriale che quello economico-finanziario.

Preso atto che

- nelle linee di indirizzo per il riassetto societario delle partecipazioni comunali allegate alla proposta di adesione al piano di riequilibrio pluriennale, previsto dall'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012, è prevista l'alienazione di una consistente, anche se minoritaria, quota della società frutto della fusione tra Metronapoli ed ANM.

Visto, inoltre,

- il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale;
- le osservazioni formulate dal Segretario Generale;

Nel rilevare che,

- assume particolare rilevanza il rispetto del cronogramma dell'intero processo di riassetto, soprattutto in considerazione del fatto che il ricavo della cessione azionaria potrà avere un ruolo importante nel piano di riequilibrio finanziario che l'Amministrazione comunale si accinge ad approvare;
- l'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 prevede per gli enti che accedono al piano di riequilibrio pluriennale ed al relativo fondo di rotazione il blocco dell'indebitamento ad eccezione dei soli mutui connessi alla copertura dei d.f.b. pregressi;
- è necessario acquisire quanto prima il piano industriale del costituendo gruppo societario affinchè, nel rispetto di quanto previsto all'art.53, comma 3, dello Statuto comunale il

Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo – 80133 Napoli – Italia – tel.:(+39) 081 7959702-03 – fax:(+39) 081 7959707
revisori.conti@comune.napoli.it www.comune.napoli.it/revisori

COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori possa pronunziarsi con apposita relazione che illustri gli aspetti economici e finanziari circa la forma prescelta di gestione del servizio di trasporto pubblico;

esprime parere favorevole all'adozione del provvedimento in esame.

Il Collegio dei Revisori

Rag. Gabriela Napoli

Dott. Gianluca Battaglia

Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo – 80133 Napoli – Italia - tel.:(+39) 081 7959702-03 – fax :(+39) 081 7959707
revisori.conti@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it/revisori

859
27 nov. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI NAPOLI

Proposta al Consiglio

DIREZIONE: Infrastrutture, Lavori e Mobilità
Servizi Finanziari

ASSESSORATO: Mobilità
Bilancio

IV 558
27/11/2012

Proposta di delibera prot. n°. 20 del 27/11/2012

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

.....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 854

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO - Avvio redazione del progetto di fusione delle società di TPL - ANM Spa e Metronapoli Spa, attraverso il passaggio, quale step intermedio, al modello societario del gruppo unico mediante costituzione di holding operativa con capogruppo Napolipark srl

giorno 27 NOV. 2012..., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
municipale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 13 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS	P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO	P	*Alberto LUCARELLI*	P
Sergio D'ANGELO	P	*Enrico PANINI*	P
Luigi DE FALCO	P	*Annamaria PALMIERI*	P
Antonella DI NOCERA	P	*Salvatore PALMA*	P
Anna DONATI	P	*Giuseppina TOMMASIELLI*	P
Marco ESPOSITO	P	*Bernardino TUCCILLO*	P

a bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

ume la Presidenza: SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

iste il Segretario del Comune: Dr. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

statata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

COPIA UFFICIALE

La Giunta, su relazione e proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore Palma e dell'Assessore alla Mobilità e Infrastrutture, dott.ssa Anna Donati

Premesso che:

- Il Comune nella sua azione politico-amministrativa pone, quale obbiettivo primario, la dimensione pubblica e collettiva della gestione dei servizi tesi al soddisfacimento dei diritti fondamentali dei cittadini e al relativo mantenimento degli attuali livelli occupazionali
- Il Comune di Napoli sta attraversando un momento di grave crisi finanziaria, così come certificato anche dall'approvazione in Giunta comunale della proposta di Rendiconto della Gestione 2011, che rileva un disavanzo di amministrazione per oltre € 850 milioni.
- L'Amministrazione cittadina, pertanto, sta valutando la possibilità di aderire al piano di riequilibrio pluriennale finanziario previsto dal d.l. 174/12, attraverso il quale sarà possibile imputare il disavanzo su un arco temporale più ampio, con contestuale obbligo di aumentare tutte le imposte e le tariffe al massimo previsto dalla legge, nonché effettuare riduzioni della spesa corrente. Tra queste rientra il taglio del 10% delle prestazioni di servizio e del 25% dei trasferimenti, tra i quali sono ricomprese le somme destinate al finanziamento delle società partecipate dal Comune.

Considerato che:

- Già il Programma di Governo del Sindaco prevedeva tra le proprie finalità il riordino e la riorganizzazione delle società controllate del Comune di Napoli, individuando come obiettivi strategici il miglioramento della *governance* societaria da parte dell'Ente e l'innalzamento degli standard di efficienza ed efficacia delle prestazioni di servizio a favore dei cittadini;
- L'art. 9 del dl 95/2012 stabilisce che "*Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione*"
- il comma 3-sexies dell'art. 4 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 95/2012, "*le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Gli stessi sono*

approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. Di conseguenza i termini previsti al comma 1 sono prorogati – con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del succitato Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario all'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione";

- Il Comune di Napoli ai sensi del citato comma 3-sexies, sta definendo nell'ambito della procedura di cui al D.L. 174/12 un piano complessivo di ristrutturazione e razionalizzazione di tutto l'assetto delle società possedute da sottoporre al commissario straordinario governativo. Attraverso tale operazione si darà, inoltre, piena attuazione all'art. 9, del d.l. 95/2012, conseguendo nel medio periodo una sensibile riduzione del numero di società partecipate e una conseguente riduzione di almeno il 20% degli oneri attualmente a carico del bilancio comunale.
- Tale progetto passa attraverso il compimento di più operazioni, tra le quali:
  - la trasformazione societaria, l'accorpamento e la soppressione di alcune società;
  - il trasferimento di rami di azienda a società più confacenti a svolgere il servizio acquisito;
  - la costituzione di una holding finanziaria pura di controllo delle società del gruppo;
- Il piano definitivo di ristrutturazione è in fase di completamento ed è sinteticamente esposto nelle sue linee principali nell'allegato n. 1 al presente provvediemento ma anche nella delibera di ricorso alla procedura del 174/12. Sono 2 (due) le fasi riassumibili del piano:
  1) Le operazioni già in corso e quelle che avranno avvio entro l'esercizio sono:
     - Il completamento della trasformazione della società Arin spa in Azienda speciale Acqua Bene Comune, in attuazione del dettato referendario, con incorporazione del Consorzio gestione e manutenzione impianti di depurazione liquami San Giovanni in liquidazione e la possibile incorporazione della sua controllata Net Service srl;
     - Eventuale trasformazione della società Napoli Sociale spa in Fondazione/ONLUS, quale forma giuridica individuata maggiormente aderente alla natura di servizio privo di rilevanza economica e capace di ottenere una maggiore flessibilità operativa, consentire di reperire fonti di finanziamento integrative rispetto a quelle pubbliche e perseguire una migliore gestione fiscale e finanziaria;
     - si è dato avvio all'alienazione della propria partecipazione in Stoà, venuta meno la necessità del supporto pubblico da parte del Comune di Napoli;

- individuazione di Napolipark srl quale holding operativa del trasporto pubblico locale e contestuale avvio del progetto di fusione in un soggetto unico del TPL cittadino.

2) le operazioni da compiere nel prossimo futuro al fine di dare completa attuazione al disegno:
   - trasformazione di Napolipark in una spa holding finanziaria pura attraverso la cessione del suo core business al soggetto unico di TPL. La holding diventerà il centro di controllo deputato a gestire l'intero sistema di società partecipate del Comune di Napoli;
   - ridefinizione del perimetro d'azione di Napoli Servizi, che assumerà il ruolo di braccio operativo del Comune, attraverso l'acquisizione di rami d'azienda, l'assunzione di nuove funzioni (es. gestione patrimonio comunale e manutenzioni) e la cessione di altre competenze (es. pulizie), acquisendo in tal modo connotazione di interesse generale;
   - l'eventuale collocazione sul mercato, attraverso gara pubblica, di quote minoritarie di alcune società in maniera da rilanciare settori oggi in difficoltà.

- ai fini, pertanto, dell'attuazione della prima parte del piano sopra descritto, l'Amministrazione ha posto la sua attenzione prioritariamente sul rilancio del sistema della mobilità cittadina, attraverso la riorganizzazione societaria dei soggetti operanti nel settore dei trasporti collettivi e della mobilità;

Rilevato che:

- Attualmente il sistema della mobilità del Comune di Napoli è presidiato dall'Amministrazione Comunale attraverso tre società di gestione: Napolipark s.r.l., A.N.M. SpA e Metronapoli SpA, ciascuna operante in diversi ambiti gestionali e modali;
- Napolipark s.r.l. partecipata nella misura del 100% dal Comune di Napoli, secondo il modello dell' *in house providing* è affidataria diretta della gestione dei servizi connessi alla mobilità (parcheggi in struttura e in aree aperte, aree di sosta a pagamento, segnaletica orizzontale e verticale, impianti semaforici, manutenzione dei varchi telematici di controllo ecc.);
- A.N.M. SpA, partecipata nella misura del 100% dal Comune di Napoli, secondo il modello dell' *in house providing* è affidataria diretta dei servizi di trasporto pubblico locale su autofilotranviari nel bacino comunale e provinciale napoletano (servizi minimi ed aggiuntivi);
- Metronapoli SpA, partecipata nella misura del 99,63% dal Comune di Napoli, secondo il modello dell' *in house providing* è affidataria diretta dei servizi di

trasporto pubblico locale su rotaia (metropolitana e funicolare) nel bacino comunale napoletano (servizi minimi ed aggiuntivi);

- il Consiglio Comunale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 ha stabilito "*una significativa revisione dei modelli operativi e gestionali delle società affidatarie dei servizi, che si concretizzerà nella sostituzione ai tre attuali soggetti impegnati nel settore (Anm Spa, Metronapoli Spa e Napolipark Srl) di un unico soggetto gestore*";
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014 al Progetto 4 del Programma 100 ha confermato per il triennio in corso le scelte strategiche assunte nella RPP 2011/2013 "*anche attraverso l'elaborazione di una ipotesi del nuovo sistema della mobilità cui pervenire progressivamente, nonché di alcune ipotesi alternative circa il percorso societario ottimale da seguire per il perseguimento degli obiettivi economico-patrimoniali prefissati*";
- La fusione verso un unico soggetto gestore, quale punto di arrivo per il TPL, è resa necessaria anche dalla riorganizzazione dei servizi di trasporto, con l'estensione in corso di realizzazione della rete metropolitana linea 1 e la progressiva apertura delle stazioni Garibaldi, Municipio e Duomo, e la correlata riorganizzazione dei servizi di trasporto su gomma attuali.

Considerato, inoltre, che:

- l'Amministrazione ha preso atto, con preoccupazione, della crisi strutturale del settore del trasporto pubblico locale e delle cause che l'hanno determinata, ed in particolare:
  - i notevoli tagli effettuati alle risorse al TPL decisi dal Governo e dalla Regione negli anni 2010/2011/2012,
  - i mancati investimenti, ormai fermi al 2008, per l'ammodernamento dei mezzi, che ha prodotto un veloce invecchiamento del parco autobus, con la conseguenza di una sempre più pesante gestione del servizio e di una più costosa manutenzione dei mezzi;

con l'obiettivo di minimizzare gli effetti negativi della crisi sui servizi offerti, ritenendo prioritario ed essenziale procedere in modo non più prorogabile alla costituzione del soggetto unico per la gestione integrata del trasporto pubblico locale, che sarà in grado di assicurare già nel breve periodo:

1) la piena sostenibilità economica e ambientale del servizio erogato;
2) il miglioramento sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo dello stesso;

3) la riorganizzazione del servizio tenuto conto della crescita importante che nel prossimo futuro avrà la rete metropolitana e la conseguente riprogrammazione del servizio su gomma;

4) l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, in un contesto di tagli ai finanziamenti al TPL, anche attraverso l'assorbimento delle inefficienze generate dall'attuale sistema di mobilità, la realizzazione di economie di scala e l'eliminazione di alcune voci di costo;

5) la creazione di una governance unica che ridurrà il peso complessivo della struttura e renderà maggiormente efficiente il flusso informativo;

6) l'effettuazione di servizi innovativi nel campo della pianificazione, controllo, regolazione ed infomobilità, per migliorare i sistemi di gestione, informazione e prenotazione destinati all'utenza;

- tale azione integrata richiede l'implementazione di una logica strategica di sistema, in grado di comporre in modo efficiente ed indirizzare univocamente verso il conseguimento degli obiettivi fissati tutte le diverse componenti operative dei servizi e delle strutture, evitando ed assorbendo eventuali sovrapposizioni e duplicazioni di risorse e di competenze, a tutti i livelli, realizzando al meglio tutte le economie di scala e di scopo attivabili, nell'intento sovrano di migliorare con continuità le performance assicurate alla cittadinanza;
- gli obiettivi operativi fondamentali per la realizzazione di una logica strategica di sistema sono essenzialmente riconducibili ai seguenti:
  - dialogo tecnico fra i diversi servizi, per accelerare ed ottimizzare le soluzioni operative per il miglioramento della mobilità cittadina e l'offerta di servizi di trasporto pubblico integrato Metropolitana-Autobus;
  - integrazione e razionalizzazione di processi, per l'eliminazione di sovrapposizioni amministrative ed operative e razionalizzazione dei costi di funzionamento;
  - utilizzo congiunto di risorse scarse (finanziamenti, Know-how, infrastrutture, beni e servizi) per la realizzazione di concrete sinergie di gruppo;
  - monitoraggio costante dell'impatto sul valore aggiunto di sistema delle azioni operative rispetto ai singoli risultati di gestione;
  - sistema di informazione unitario destinato all'utenza.

- la realizzazione di tale logica strategica di sistema e dei conseguenti obiettivi operativi, quale step intermedio rispetto all'obiettivo finale della completa fusione delle società di trasporto pubblico cittadino, è più facimente perseguibile attraverso il passaggio ad un modello societario ed organizzativo incentrato sulla verticalizzazione della catena di comando, ossia sulla concentrazione in capo ad un unico soggetto gestore delle funzioni di governance di gruppo - da svolgere nei

confronti delle altre società di gestione - nonché delle funzioni di coordinamento dell'attuazione delle politiche in tema di mobilità del Comune di Napoli;

- razionalizzare e semplificare la catena di comando, attraverso l'individuazione di un unico soggetto coordinatore che dialoghi con l'Ente, è presupposto fondamentale per porre in essere le seguenti azioni:
  - riorganizzazione dei processi decisionali, operativi e valutativi della mobilità comunale, focalizzandoli sulle esigenze della città metropolitana, pur nel contesto più ampio del bacino provinciale;
  - allineamento del management e conseguente attività unitaria e condivisa per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale;
  - rafforzamento e maggiore efficacia della governance societaria del Comune di Napoli nel settore della mobilità ;
  - individuazione ed implementazione di maggiori benefici per l'utenza attraverso l'integrazione e la promozione di una concreta mobilità sostenibile.

- l'aggregazione in un gruppo d'impresa impone, inoltre, l'adozione del bilancio consolidato, che già propone una prima forma di rappresentazione in maniera unitaria della realtà e delle dinamiche patrimoniali, finanziarie ed economiche sull'organizzazione, sui risultati ottenuti e sulle prospettive di sviluppo dell'intero gruppo;
- il completamento del progetto di fusione in un unico soggetto gestore dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi di gestione nel campo della mobilità rivolti all'utenza, alla luce della scelta prevalente nei paesi UE, circa la struttura dei contratti di servizio di TPL nelle grandi aree urbane, in cui la unitarietà del lotto è mantenuta quale garanzia di economicità e di semplicità di gestione, come peraltro già indicato nel parere reso alla Regione dalla Giunta Comunale di Napoli;
- è intenzione dell'Amministrazione, sia nel caso di affidamento diretto del contratto di servizio sia nel caso che il quadro legislativo imponga una procedura concorsuale, di avvalersi di un soggetto gestore unico, capace di intervenire su tutte le modalità presenti nell'area napoletana: gomma, filoviaria, tranviaria, a fune e ferroviaria urbana, ecc., con durate contrattuali in linea con le previsioni del reg. UE 1370/07;
- appare indispensabile al fine di recuperare anni di sottoinvestimenti, garantire al soggetto costituente l'Azienda Pubblica, patrimonio della città di Napoli, il tempo necessario per operare una profonda trasformazione industriale e organizzativa;

18 SEGRETARIO GENERALE

Ritenuto che: 8

- il soggetto coordinatore di cui sopra, nella fase intermedia, deve avere le caratteristiche di una società capogruppo, pertanto deve essere:
  - posta nelle condizioni di esercitare un controllo societario effettivo nei confronti delle società di gestione della mobilità, attraverso l'acquisizione della proprietà diretta del capitale sociale delle stesse ed in funzione di precise clausole statutarie che puntualizzano tale ruolo nei confronti delle stesse,
  - detenuta in via totalitaria ed esclusiva da enti locali, al fine di conservare il capitale pubblico,
  - soggetta, attraverso le opportune previsioni statutarie, al potere di indirizzo, coordinamento e controllo dell'Amministrazione Comunale ed essere costituita secondo le caratteristiche statutarie dell'*in house providing* previste dalla giurisprudenza comunitaria;

- è interesse dell'Amministrazione Comunale evitare un ulteriore appesantimento delle sue partecipazioni societarie con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, valutando tra i soggetti gestori attuali quello che possa assumere – attraverso le opportune operazioni societarie e statutarie – il nuovo ruolo di società capogruppo nel rispetto della normativa vigente sulle società pubbliche;
- tra le società partecipate ed operanti nel settore della mobilità cittadina, Napolipark srl in quanto già detenuta in via totalitaria dal Comune di Napoli, si configura come quella più idonea ad assumere il ruolo di capogruppo;
- Napolipark, infatti, configurandosi come società di capitale più snella, con una forma di gestione meno complessa delle altre due società del gruppo ed operando in particolare nel settore della sosta, richiede una organizzazione delle risorse strutturata diversamente, permettendo in tal modo di concentrare parte delle stesse essenzialmente alla funzione del controllo e dell'efficientamento delle società controllate, senza subire detrimento del servizio;
- al fine di acquisire le qualità necessarie per rivestire il ruolo di capogruppo, Napolipark srl dovrà divenire, in luogo del Comune di Napoli, il socio controllante delle società di gestione ANM SpA e Metronapoli SpA, secondo le tempistiche derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di società pubbliche e di servizi pubblici locali;
- detta configurazione di nuovo assetto societario dovrà avvenire con un'operazione di aumento del capitale sociale di Napolipark srl attraverso il conferimento delle azioni detenute dal Comune di Napoli in ANM SpA e Metronapoli SpA, previe perizie di valutazione ai sensi dell'art. 2465 c.c.;
- al fine di avviare il processo di riorganizzazione societaria sopra descritta, risulta necessario approvare le seguenti modifiche dell'Atto Costitutivo di Napolipark e degli Statuti delle tre società coinvolte (Napolipark, ANM e Metronapoli):

Modifica Atto Costitutivo NAPOLIPARK s.r.l.

All'Atto Costitutivo di cui al Repertorio n.23509, Raccolta n.7479 del 30/09/2002 del Notaio Enrico Santangelo, è aggiunto il seguente articolo 8:

"Ai sensi dell'art. 2464 del codice civile il socio Comune di Napoli può effettuare anche conferimenti in natura"

Modifica Statuto Napolipark s.r.l.

Statuto Vigente	Testo dell'articolo integrato con le modifica proposte
Art. 3 – Oggetto Sociale	Art. 3 – Oggetto Sociale
(omissis)	1. **La società attua le politiche indicate dal Comune di Napoli, anche attraverso il coordinamento operativo delle società controllate.** 2. **La società coordina, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico e organizzativo, le società partecipate costituenti il gruppo societario.** 3. La società, operando secondo il modello del c.d. in house providing, ha per oggetto: a) lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività funzionale e/o complementare per la gestione unitaria e coordinata della mobilità, con esclusione del servizio di trasporto; b) la predisposizione di indagini e studi progettuali nel campo della mobilità anche su incarico di terzi; c) la gestione della sosta di aree pubbliche e private, con o senza custodia, a mezzo parcometri o altri strumenti di esazione, inclusi studi progettuali ed interventi realizzativi per ottimizzare il servizio sosta; d) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, anche nelle forme previste dall'art. 17, comma 132, della L. 127 del 15 maggio 1997; e) la gestione dei servizi di: rilascio e controllo di permessi (sosta per residenti, portatori di Handicap e per accesso a zone di traffico limitato, altro); elaborazione accertamenti violazione al Codice della Strada; informazione a mezzo volantini e distribuzione titoli prepagati; f) la realizzazione e la manutenzione della segnaletica stradale; g) la realizzazione, la regolazione e manutenzione degli impianti di controllo e gestione del traffico, nonché degli impianti di videosorveglianza e telecontrollo, anche con strumenti informativi innovativi atti ad integrare

	la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada; h) la gestione e manutenzione di pannelli informativi e di strutture, mobili o meno, atte a regolare la sosta e/o il traffico, o comunque a delimitare zone riservate al transito o all'accesso al pubblico; i) la raccolta, la produzione e il servizio di comunicazione delle informazioni sul traffico urbano ed extraurbano tramite notiziario radio ed altri media e nuove tecnologie; j) la gestione delle rimozioni e la custodia di veicoli in sosta vietata e di intralcio alla circolazione; k) la gestione servizio applicazione ganasce (bloccaggio ruote auto in sosta vietata); l) la movimentazione delle transenne e la gestione degli altri strumenti di regolamentazione o inibizione temporanea della sosta e/o del traffico cittadino; m) la promozione e la realizzazione di attività per l'educazione al rispetto del codice della strada nonché di valorizzazione del trasporto pubblico; n) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative volte al perseguimento dell'oggetto sociale; o) lo svolgimento di attività e funzioni per il rispetto del Codice della Strada con personale specificamente autorizzato (ausiliari del traffico); p) la realizzazione di parcheggi, degli impianti e di tutte le attività ad essi connesse; q) la promozione, la costruzione, l'esercizio e tutte le attività di coordinamento tecnico e finanziario delle opere e dei servizi rientranti nell'oggetto sociale; r) l'attività logistica anche ai fini della distribuzione urbana delle merci e dei servizi connessi. 4. La società, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, bancarie, commerciali ed industriali necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale per il cui raggiungimento la società potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, nel rispetto della vigente normativa, con Istituti di Credito, con Banche, con Società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie, mobiliari ed immobiliari, reali e personali. La Società potrà quindi prestare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni,

	trascrizioni e annotamenti. Tanto, comunque, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del presente statuto e senza che tali attività possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari o altre operazioni previste al presente articolo e risultante in contrasto con il richiamato articolo 5, comma 1, sarà del tutto privo di effetti. 5. Al solo fine del conseguimento degli scopi sociali, e sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, potrà infine, nel rispetto della normativa pertinente in materia e dei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di in house providing, partecipare a consorzi e/o raggruppamenti di imprese, assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo eguale, analogo o comunque connesso al proprio e svolgere attività in settori eguali, analoghi e similari al proprio. 6. La società ha l'obbligo di svolgere la parte più importante e prevalente della propria attività a favore dei soci.
Art. 9 – Soggezione ad attività di direzione e controllo	Art. 9 – Soggezione ad attività di direzione e controllo
(omissis)	1. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli che viene effettuata attraverso la composizione e nomina degli organi sociali e segnatamente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, cui, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sono riservati i principali compiti di conduzione della Società, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo". 2. **La società, inoltre, esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di capitali controllate, pertanto, a cura dell'Organo di Amministrazione, è iscritta presso la sezione del registro delle imprese di cui al secondo comma dell'art. 2497 bis del codice civile, sia quale società soggetta, sia quale società che esercita tale attività.** 3. La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

SEGRETARIO GENERALE

	4. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi: a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale deliberate dall'Organo di Amministrazione **h) intervengono nella scelta dei dirigenti apicali** 5. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo di Amministrazione, trasmette al Comune di Napoli ed agli altri eventuali soci: a) relazione gestionale ed economico-finanziaria periodica, con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato 6. Nell'ipotesi in cui i soci che esercitano il controllo analogo, avuta conoscenza dei predetti elementi, riscontrino, anche attraverso i soggetti all'uopo individuati, irregolarità ovvero ritengano necessario intervenire nella gestione della società, potranno richiedere all'Organo di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti necessari. 7. **E' costituito, inoltre, un Comitato di Controllo sulle attività dell'intero gruppo societario composto da 3 (tre) membri designati dal Sindaco di Napoli, all'interno dell'Amministrazione Comunale. Il Comitato fornisce pareri preventivi su delibere dell'Assemblea e/o dell'Organo di Amministrazione delle Società aventi ad**

	oggetto gli atti strategici, economici, finanziari, amministrativi, organizzativi, gestionali ed operativi che in maniera diretta o indiretta possano comportare conseguenze per l'Ente controllante Comune di Napoli. Il Comitato è dotato di poteri ispettivi, ed assume l'iniziativa autonomamente o su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Potrà avvalersi di specifiche professionalità presenti negli Uffici comunali. La partecipazione al Comitato di Controllo è a titolo gratuito.

Modifica Statuto ANM spa

Statuto Vigente	Testo dell'articolo integrato con le modifica proposte
Art. 5 – Oggetto	Art. 5 – Oggetto
(omissis)	La società, **svolgendo la propria attività sotto la direzione strategica esercitata dalla capogruppo e nel rispetto dell'indirizzo e coordianemento del Comune di Napoli,** ha per oggetto: A) la gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose in ogni forma e con ogni mezzo; B) lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività funzionale o comunque operata complementare o affine al servizio di trasporto ed alla mobilità in genere; C) la manutenzione in proprio o per conto terzi, qualunque mezzo utilizzato per trasporto pubblico di persone e/o cose D) l'esecuzione, in proprio o per conto terzi di lavori edili di qualsiasi tipo specie relativi e beni utilizzati o comunque connessi alle attività di cui alla precedente lettera A) e B) E) la ideazione e realizzazione e gestione di sistemi informatici di qualunque tipo e specie connessi al trasporto delle persone e/o delle cose, sia per le proprie attività e strutture e sia Enti o società che svolgono attività analoghe; F) la realizzazione, la promozione e l'erogazione di corsi di formazione ed aggiornamento tecnologico e funzionale e di processo nel settore dei trasporti del proprio personale e terzi, organizzando anche convegni congressi ed ogni altra analoga attività. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "*per conto*", in occasione, in appalto, attraverso società controllate collegate o partecipate, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo"

	stabilite dal presente statuto e dai soci, intesa tra loro, in caso di pluralità degli stessi. La società, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente statuto e dai soci d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi,potrà nel rispetto della normativa pertinenti in materia e nei limiti disposti per la società esercenti servizi in regime di *in house providing*, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni ed in enti giuridici dotati di soggettività aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari ed affini ai propri, sia direttamente che indirettamente, potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonchè esercitarne il coordinamento tecnico finanziario amministrativo, tanto in ipotesi di limitata che di illimitata responsabilità dei predetti enti per le obbligazioni assunte. La società potrà compiere tutte le operazioni di natura ommerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, concede garanzie reali e personali ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito ed,in generale, qualsiasi necessaria e funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale. La società ha l'obbligo di svolgere la parte più importante e prevalente della propria attività a favore dei soci.
Art. 6 – Capitale	Art. 6 – Capitale
(omissis)	La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici, **ovvero da enti pubblici o da soggetti sottoposti al controllo analogo da parte di questi ultimi** e qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale effettuata in violazione di detta previsione sarà da considerarsi come nulla e come mai intervenuta. Il capitale è di EURO 90.000.000,00 (novantamilioni), diviso in 900.000 (novecentomila) azioni. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari
Art. 28 – Organo di amministrazione	Art. 28 – Organo di amministrazione
(omissis)	La società è amministrata, in alternativa, da un Amministratore Unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri compreso il Presidente (ciascuna delle due alternative, l'Organo di Amministrazione).

All'Organo di Amministrazione compete la gestione della società per il perseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e dell'art. 2449 del codice civile, propone la nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno) all'Assemblea dei Soci, che provvede ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

Le nomine di cui al precedente comma 2 (due) avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il socio pubblico, e detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente Statuto e dai soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi -, di modo che il venir meno di detto pactum fiduciae, pregiudicando l'effettività del controllo analogo ed, in conseguenza, la sussistenza dei requisiti del c.d. "*in house providing*", integra gli estremi della giusta causa di cui all'art.2383, terzo comma, del codice civile.

Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 2 (due) e 3 (tre) del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del pactum fiduciae **propone** la revoca, anche disgiuntamente, di uno o più componenti dell'organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.

I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e decadono al momento dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili.

Ove la società ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del presente articolo sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri, ove

SEGRETARIO GENERALE

	non sia stata designato dall'Assemblea, **in entrambi i casi su indicazione del Sindaco.** Il Consiglio può eleggere un vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio può eleggere altresì un segretario anche al di fuori dei suoi membri. In caso di contestuale cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si determina la decadenza dell'intero consiglio; conseguentemente, verificatasi tale ipotesi, i consiglieri rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci, alla quale si presenteranno dimissionari, che provvederà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente statuto. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare i poteri relativamente agli atti di ordinaria amministrazione. L'Organo di Amministrazione ed ognuno dei suoi componenti sono tenuti a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci d'intesa fra loro in caso di una pluralità degli stessi, circa la modalità di esercizio del controllo analogo, quale definito dalla normativa comunitaria e nazionale
Art.34– Collegio Sindacale	Art.34– Collegio Sindacale
(omissis)	**Il Collegio Sindacale è nominato e revocato dall'Assemblea, su proposta del Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e dell'art. 2449 del codice civile, ed è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui 1 (uno) nominato Presidente, e due (2) supplenti, tutti revisori contabili.** La durata in carica, le attribuzioni ed i doveri del Collegio Sindacale sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge. Il compenso è fissato dall'Assemblea, nei limiti di legge, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell' incarico. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o video-

	conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto preposto a redigere il verbale sottoscritto da entrambi. Il controllo contabile è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 2409 bis cc. Esso è esercitato dal Collegio Sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa vigente, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. I requisiti, le funzioni, il compimento dell'incarico e la attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

Modifica Statuto Metronapoli spa

Statuto Vigente	Testo dell'articolo integrato con le modifica proposte
Art. 4 – Oggetto	Art. 4 – Oggetto
(omissis)	La società, **svolgendo la propria attività sotto la direzione strategica esercitata dalla capogruppo e nel rispetto dell'indirizzo e coordinamento del Comune di Napoli,** ha per oggetto, direttamente o indirettamente mediante l'affidamento a terzi - in esecuzione delle previsioni della legge 8 giugno 1990 n. 142 e della legge 23 dicembre 1992 n. 498 - la gestione e l'esercizio delle linee metropolitane e delle funicolari esistenti in Napoli, nonchè lo studio per l'organizzazione e la gestione di nuove linee metropolitane e dei relativi impianti tecnologici, attrezzature e servizi in genere per il trasporto ferroviario metropolitano. La Società fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, potrà inoltre compiere attività accessorie a quelle suddette e, nell'ambito del mandato avuto dal Comune di Napoli a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà: - acquistare, noleggiare, ipotecare, vendere

SEGRETARIO GENERALE

	materiale rotabile, armamento, apparati, sottostazioni elettriche, attrezzature ed installazioni in genere per la realizzazione, manutenzione ed esercizio di ferrovie metropolitane; - effettuare la prestazione di servizi connessi, o accessori al trasporto metropolitano e quindi acquistare, noleggiare,costruire, gestire stazioni, magazzini, parcheggi, fabbriche, officine, edifici, uffici terminali, bar, negozi, ristoranti, strutture ed edifici di servizio e pertinenziali, veicoli; - concludere accordi, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, nonché delle prescrizioni normative e regolamentari relative alle società esercenti servizi in regime di *in house providing*, con aziende di servizio, compagnie ferroviarie e con ogni altra amministrazione, società, organo ed autorità che la società riterrà utile per gli scopi sociali; - promuovere servizi nel settore del trasporto urbano anche al fine della formazione e dell'addestramento del personale preposto all'esercizio delle linee, nonchè l'assistenza complementare e la manutenzione del materiale rotabile e delle strutture immobili, fisse e mobili. La società può compiere in forma diretta e/o indiretta, fermo restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, compresi le emissioni di obbligazioni,in Italia ed all'estero, l'accensione di mutui anche ipotecari e fondiari ed il rilascio di fideiussioni, avalli garanzie, in genere, nonché ogni operazione di leasing che abbia per oggetto beni mobili ed immobili, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito. Per il conseguimento del oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, la Società può, nel rispetto della normativa pertinente in materia e nei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di *in house providing*, assumere partecipazioni in Società, Enti e/o Imprese di qualsiasi specie e natura , costituiti e costituenti che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri, nonchè stipulare accordi. E' consentito alla società di raccogliere presso i propri soci, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi

	e dai regolamenti vigenti, fondi attraverso finanziamenti onerosi o gratuiti necessari e per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo della società alla restituzione dei medesimi. Il tutto in osservanza delle norme di legge vigenti e in particolare del D.L. n. 58/1998 e della legge 5.7.1991 n 197. La società ha l'obbligo di svolgere la parte più importante e prevalente della propria attività a favore dei soci.
Art. 22 – Organo di amministrazione	Art. 22 – Organo di amministrazione
(omissis)	La società è amministrata, in alternativa, da un Amministratore Unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri **compreso il Presidente** (ciascuna **delle due alternative**, l'Organo di Amministrazione). All'organo di Amministrazione compete la gestione della società per il perseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi. **Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e dell'art. 2449 del codice civile, propone la nomina dell'Organo di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno) all'Assemblea dei Soci, che provvede ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.** Le nomine di cui al precedente comma 2 (due) avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra **Organo di Amministrazione** ed il socio pubblico, e detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente Statuto e dai soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi -, di modo che il venir meno di detto *pactum fiduciae*, pregiudicando l'effettività del controllo analogo ed, in conseguenza, la sussistenza dei requisiti del c.d. " *in house providing*" , integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile. Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 2 (due) e 3 (tre) del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del *pactum fiduciae* **propone** la revoca, anche disgiuntamente, di uno o più

SEGRETARIO GENERALE

	componenti dell'Organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa. Ove la società ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del presente articolo sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri, ove non sia stata designato dall'Assemblea, **in entrambi i casi su indicazione del Sindaco.** Il Consiglio può eleggere un vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. **Il Consiglio può eleggere altresì un segretario anche al di fuori dei suoi membri.** **In caso di contestuale cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si determina la decadenza dell'intero consiglio; conseguentemente, verificatasi tale ipotesi, i consiglieri rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci, alla quale si presenteranno dimissionari, che provvederà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente statuto.** **Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare i poteri relativamente agli atti di ordinaria amministrazione.** L'Organo di Amministrazione ed ognuno dei suoi componenti sono tenuti a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci d'intesa fra loro in caso di una pluralità degli stessi, circa la modalità di esercizio del controllo analogo, quale definito dalla normativa comunitaria e nazionale
Art.31- Collegio Sindacale	Art.31- Collegio Sindacale
(omissis)	**Il Collegio Sindacale è nominato e revocato dall'Assemblea, su proposta del Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 267/00 e**

	ss.mm.ii. e dell'art. 2449 del codice civile, ed è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui 1 (uno) nominato Presidente, e due (2) supplenti, tutti revisori contabili. **La durata in carica, le attribuzioni ed i doveri del Collegio Sindacale sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.** **Il compenso è fissato dall'Assemblea, nei limiti di legge, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell' incarico.** **E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto preposto a redigere il verbale sottoscritto da entrambi.** **Il controllo contabile è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 2409 bis cc.** **Esso è esercitato dal Collegio Sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa vigente,da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.** **I requisiti, le funzioni, il compimento dell'incarico e la attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.**

Rilevato, inoltre, che:

- il nuovo modello organizzativo societario che si intende realizzare mantiene inalterato l'ambito territoriale complessivamente servito dalle attuali società gestionarie affidatarie dirette dei servizi e non muta l'entità dei servizi erogati dalle stesse, non interessando pertanto nuovi ambiti concorrenziali;
- già oggi lo statuto di Napolipark srl assegna a questo soggetto lo svolgimento di attività ampie e diversificate nell'ambito dei servizi di mobilità urbana;

- il business plan della futura NewCo, redatto dalle società di TPL, ed allegato al presente provvedimento, già dimostra la fattibilità di massima dell'operazione, indicando gli effetti migliorativi che si otterrebbero dall'integrazione dei servizi gomma-ferro e da un'unica governance aziendale, attraverso le riduzioni di costo, le economie di scala e di scopo e l'efficientamento dei serivizi generali;
- al fine di poter attuare la successiva fase volta alla progressiva fusione delle tre società è necessario che:
  - sia elaborato dalla cabina di regia il definitivo piano economico-finanziario del costituendo nuovo soggetto societario e che dia evidenza della sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale del nuovo assetto societario;
  - sia elaborato, sempre dalla cabina di regia, il definitivo piano industriale che dia conto delle attività complessive del nuovo soggetto costituendo e delle prospettive di attuazione dello stesso in relazione alle future gare previste dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici locali;
  - sia realizzata, con l'indirizzo ed il coordinamento di Napolipark srl nella sua nuova veste di holding operativa del Comune di Napoli, in attuazione del piano industriale di gruppo di cui sopra, l'operazione di fusione tra le società della mobilità cittadina ANM spa e Metronapoli spa;

Dare atto che:

- il controllo analogo, e quindi il potere di indirizzo e coordinamento, permane nei poteri diretti dell'Amministrazione Comunale, che individua la holding quale modulo organizzativo più idoneo ad esprimere un mezzo adeguato ad attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (*amministrazione delle partecipate*) ed organizzare le società partecipate in modo maggiormente efficiente, efficace ed economico, nonché quale espressione diretta dell'ente locale (*indirizzo e controllo*).
- Al fine di rafforzare i poteri di indirizzo e vigilanza da parte del socio controllante, inoltre, nell'ambito dello statuto di Napolipark srl, sarà previsto un Comitato di Controllo sulle attività dell'intero gruppo societario composto da 3 (tre) membri (cfr art 9 comma 7) designati dal Sindaco di Napoli.
  Il Comitato dovrà fornire pareri preventivi su delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione delle Società aventi ad oggetto gli atti strategici, economici, finanziari, amministrativi, organizzativi, gestionali ed operativi che in maniera diretta o indiretta possano comportare conseguenze per l'Ente controllante Comune di Napoli.
  A titolo meramente indicativo e non esaustivo, andranno sottoposti all'attenzione del Comitato:

- lettere di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione con i relativi argomenti all'Ordine del giorno;
- i Verbali redatti in sede di riunione degli organi societari;
- i budget previsionali;
- i piani industriali, economico-finanziari, operativi, gestionali, di investimento, delle assunzioni;
- i conferimenti, a qualsiasi titolo, di incarichi e consulenze;
- i contratti di qualsiasi natura in cui la società è parte;
- i progetti di bilancio, ivi compreso il bilancio consolidato, completi di Nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio dei Revisori ed eventuale relazione della società incaricata della revisione legale;
- le eventuali bozze di accordi sindacali relative a qualsiasi forma di contrattazione integrativa

Il Comitato sarà dotato di poteri ispettivi, ed assumerà l'iniziativa autonomante o su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

- l'Amministrazione Comunale, al fine di assicurarsi il pieno esercizio del suddetto controllo analogo in tutte le fasi di analisi/valutazione e costruzione del nuovo assetto societario e sulla nuova configurazione di gruppo a regime, in primo luogo, si avvale di una cabina di regia, costituita dagli Amministratori delle attuali tre società, in capo alla capogruppo Napolipark srl ed integrata dagli Assessori alle Partecipate ed alla Mobilità o loro delegati, dal Direttore Centrale Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità e dal Direttore dei Servizi Finanziari o loro delegati;
- La holding operativa è tenuta a redigere già per l'anno 2012 il bilancio consolidato del gruppo costituendo, presentando in tal modo una prima sintesi economica finanziaria e patrimoniale del futuro soggetto unico e rappresentando di fatto il primo step della fusione da realizzare;
- La Holding e le società di TPL, sono tenute all'osservanza di tutte le norme inerenti il reclutamento di personale, contenimento delle spese di personale e rispetto del patto di stabilità interno, previsto in particolare dal D.L. n.112/2008 e ss.mm.ii.;

Gli allegati del presente atto sono composti complessivamente da n. 178 pagine, progressivamente numerate, e ne formano parte integrante e sostanziale

- Elenco allegati:

Allegato 1 – Piano di ristrutturazione societario
Allegato 2 – Cronoprogramma attività
Allegato 3 – Business plan della futura NewCo
Allegato 4 – Nuovi statuti societari Napolipark srl, ANM spa e Metronapoli spa

SEGRETARIO GENERALE

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, e quindi, redatte dai Dirigenti sottoindicati, ciascuno secondo e limitatamente alle proprie competenze, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui esclusivamente sotto tale profilo – essendo rimessa alla Giunta Comunale ogni decisione in merito – gli stessi Dirigenti sottoscrivono la premessa e la parte che segue:

Il Dirigente del Servizio
Partecipazioni comunali
Dott. Gaetano Camarda

Il Dirigente del Servizio Servizi
di Trasporto Pubblico
Dott. Pasquale del Gaudio

Il Dirigente del Servizio Sistema delle
Infrastrutture di Trasporto, delle O.P.
a rete e dei Parcheggi
Ing. Gianfrancesco Pomicino

Il Dirigente del Servizio
Mobilità Sostenibile
Ing. Gianfrancesco Pomicino

Acquisiti

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- Le osservazioni del Segretario Generale

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Proporre al consiglio

1. **Dare impulso** a tutte le attività necessarie al completamento del piano di "Riassetto societario partecipazioni comunali", così come indicate nell'allegato 1, da presentare al Commissario Governativo ai sensi dell'art. 4, comma 3 sexies, del D.L. 95/2012, quale parte integrante del piano di riequilibrio pluriennale finanziario previsto dal d.l. 174/12 ;
2. **di approvare** le modifiche dell'Atto costitutivo e dello statuto di Napolipark srl, nonché degli Statuti di ANM spa e Metronapoli spa come risulta dagli allegati al presente provvedimento che formano parte integrante del medesimo;
3. **di dare mandato** al Sindaco del Comune di Napoli, in qualità di socio, di chiedere la convocazione delle assemblee straordinarie di Napolipark srl, ANM spa e Metronapoli spa, ai sensi dell'art. 2367 c.c., per l'approvazione della modifica dello Statuto societario ai sensi del presente provvedimento;
4. **di dare mandato** all'Amministratore Unico di Napolipark srl di affidare ad un esperto le perizie valutative delle quote azionarie detenute dal Comune di Napoli in ANM spa e Metronapoli spa, così come previsto dell'art. 2465 c.c., affinchè si

determini il corretto valore di conferimento al capitale sociale di Napolipark srl, dando atto che lo stesso presumibilmente si attesterà su un valore intermedio tra quello del valore nominale del capitale sociale e quello del patrimonio netto al 31 dicembre 2011 delle società conferite dal Comune di Napoli, che sono:

SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	VALORE INTERMEDIO
ANM spa	90.000.000	96.419.978	93.209.989
METRONAPOLI spa	31.032.748	27.641.529	29.337.138
TOTALE	121.032.748	124.061.507	122.547.127

5. **di conferire** l'intero pacchetto azionario delle partecipate ANM spa e Metronapoli spa a Napolipark srl;
6. **di stabilire** che la società Napolipark srl all'atto dell'acquisizione dell'intero pacchetto azionario delle partecipate ANM spa e Metronapoli spa provvederà alla successiva modifica degli Statuti delle stesse inerenti l'incedibilità delle quote azionarie detenute dalla holding;
7. **di dare mandato** agli attuali Amministratori Unici delle tre società di elaborare il definitivo piano industriale del costituendo gruppo societario e che dia piena evidenza della sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale del nuovo assetto societario e delle prospettive di attuazione dello stesso in relazione alle future gare previste dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici locali;
8. **di stabilire** che la holding e le società di TPL, sono tenute all'osservanza di tutte le norme inerenti il reclutamento di personale, contenimento delle spese di personale e rispetto del patto di stabilità interno, previsto in particolare dal D.L. n.112/2008 e ss.mm.ii.;
9. **di prendere atto** del business plan della futura NewCo, redatto dalle società di TPL e allegato al presente provvedimento che forma parte integrante del medesimo, che dimostra la sostenibilità di massima del complessivo progetto, attraverso l'efficientamento che si produrrà dalla piena integrazione del trasporto gomma/ferro e dalla creazione di una governance unica sia sotto l'aspetto industriale che quello eocnomico-finanziario;
10. **di dare mandato** all'Amministratore Unico di Napolipark srl di redigere, in attuazione del piano industriale di gruppo di cui sopra e secondo il cronoprogramma allegato al presente provvedimento e parte integrante del medesimo, il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile tra le società ANM spa e Metronapoli spa;
11. **di individuare** i Dirigenti dei Servizi Partecipazioni Comunali, Servizi di Trasporto Pubblico, Sistema delle Infrastrutture di Trasporto, delle Opere Pubbliche a rete e dei Parcheggi, Mobilità Sostenibile quale supporto, nell'ambito e nei limiti delle competenze loro attribuite, alle Società nel percorso da intraprendere;
12. **di dare mandato** all'Amministratore unico di Napolipark srl di costituire in capo alla stessa società una cabina di regia, costituita dai tre amministratori unici delle attuali società, per tutto il progetto di riassetto operativo e di nuova governance

nei servizi di trasporto collettivo e di mobilità, che, in quanto composta anche dagli Assessori alle Partecipate ed alla Mobilità o loro delegati, dal Direttore Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità e dal Direttore Servizi Finanziari o loro delegati, assicura all'Amministrazione Comunale il pieno esercizio del suo potere di indirizzo e coordinamento sulle sue partecipate in regime di in house providing;

13. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio
Partecipazioni comunali
Dott. Gaetano Camarda

Il Dirigente del Servizio Servizi di Trasporto Pubblico
Dott. Pasquale del Gaudio

Il Dirigente del Servizio Sistema delle Infrastrutture di Trasporto
Ing. Gianfrancesco Pomicino

Il Dirigente del Servizio Mobilità Sostenibile
Ing. Gianfrancesco Pomicino

Visto:
Il Direttore Centrale Servizi Finanziari
Dott. Vincenzo Mossetti

Visto:
Il Direttore Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Ing. Gianfrancesco Pomicino

L'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione
Dott. Salvatore Palma

L'Assessore alla Mobilità ed Infrastrutture
On.le Anna Donati

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

97

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 20 DEL 27-11-2012, AVENTE AD OGGETTO:

Il Dirigente del Servizio_____ esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addì.....

IL COORDINATORE

Pervenuta in Ragioneria Generale il 27/11/2012 Prot. I.V. 558

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

vd. alle gh

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....( ) del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione		L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

28

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, in relazione allo schema di deliberazione di Giunta avente ad oggetto: "Proposta al Consiglio - Avvio redazione del progetto di fusione delle società di TPL - ANM Spa e Metronapoli Spa, attraverso il passaggio, quale step intermedio, al modello societario del gruppo unico mediante costituzione di holding operativa con capogruppo Napolipark srl"

Con la proposta in esame si intende dare impulso al completamento del piano di "Riassetto societario delle partecipazioni comunali", da presentare al Commissario Governativo ai sensi dell'art. 4, comma 3 sexies, del D.L. 95/2012, le cui linee di indirizzo sono già state sottoposte alle valutazioni del Consiglio comunale unitamente alla proposta di Adesione al Piano di Riequilibrio Pluriennale previsto dall'art. 243 bis del D. Lgs.267/2000, così come integrato e modificato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012: tale impulso viene prodotto attraverso la previsione di un gruppo societario destinato a raccogliere le attuali società operanti nei settori della mobilità e dei trasporti di cui il Comune di Napoli ha il controllo ed in cui la Napolipark SRL assumerà il ruolo di capogruppo e acquisirà l'intero capitale sociale della AMN spa e della Metronapoli SPA (ivi compresa la quota attualmente detenuta dalla AMN).
In funzione di tale obiettivo, si propone al Consiglio, fra l'altro, di approvare le necessarie modifiche dell'Atto costitutivo e dello statuto di Napolipark srl e degli statuti di ANM spa e Metronapoli spa; di dare mandato al Sindaco del Comune di Napoli, in qualità di socio, di chiedere la convocazione delle assemblee straordinarie di Napolipark srl, ANM spa e Metronapoli spa, ai sensi dell'art. 2367 c.c., per l'approvazione delle conseguenti modifiche ai rispettivi Statuti societari; di dare mandato all'Amministratore Unico di Napolipark srl di affidare ad un esperto le redazione delle perizie valutative delle quote azionarie detenute dal Comune di Napoli in ANM spa e Metronapoli spa, così come previsto dell'art. 2465 c.c., affinchè si determini il corretto valore di conferimento al capitale sociale di Napolipark srl, ; di stabilire che la società Napolipark srl, all'atto dell'acquisizione dell'intero pacchetto azionario delle partecipate ANM spa e Metronapoli spa, provvederà alla successiva modifica degli Statuti delle stesse per la parte inerente l'incedibilità delle quote azionarie detenute dalla holding; di dare mandato agli attuali Amministratori Unici delle tre società di elaborare il definitivo piano industriale del costituendo gruppo societario che dia piena evidenza della sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale del nuovo assetto societario e delle prospettive di attuazione dello stesso in relazione alle future gare previste dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici locali; di prendere atto del business plan della futura NewCo, redatto dalle società di TPL e allegato alla proposta, contenente la dimostrazione della sostenibilità di massima del complessivo progetto, attraverso l'efficientamento che si produrrà dalla piena integrazione del trasporto gomma/ferro e dalla creazione di una governance unica sia sotto l'aspetto industriale che sotto quello economico-finanziario; di dare mandato all'Amministratore Unico di Napolipark srl di redigere, in attuazione del piano industriale di gruppo di cui sopra e secondo il cronoprogramma allegato alla proposta, il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile tra le società ANM spa e Metronapoli spa.
Così costruita, la proposta appare sostanzialmente in linea con le linee di indirizzo per la razionalizzazione delle partecipazioni comunali già sottoposte alle valutazioni del Consiglio comunale: in tali linee di indirizzo, infatti, per quanto riguarda le società di mobilità e trasporto, è già prevista la fusione di Metronapoli e ANM in un'unica società, che dovrà acquisire anche il ramo di azienda relativo ai parcheggi di Napolipark, la quale, a sua volta, dovrà assumere il ruolo di società capogruppo delle intere partecipazioni comunali.
Tutto ciò, peraltro, viene proposto in una chiave di razionalizzazione delle linee di governo dell'intero sistema (e, in tal senso, va ricordato che i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate elaborati ai sensi dell'art. 4, comma 3 sexies, del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, sono approvati previo parere favorevole del Commissario

straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94), ma anche, se non soprattutto, allo scopo di realizzare le economie di gestione imposte, oltre che dalla più recente normativa, dalle condizioni e dai vincoli di ordine economico e finanziario con cui il Comune di Napoli è oggi chiamato a confrontarsi e di perseguire gli obiettivi di efficientamento e di economicità del servizio sollecitati dall'utenza.
In questo senso, particolare attenzione meritano e particolare importanza assumono il Business plan della futura NewCo ed il crono programma delle attività, allegati alla proposta, anche alla luce delle valutazioni, di ordine economico - finanziario, che, sulla proposta stessa, dovrà svolgere il Collegio dei revisori dei conti. E pari significato ed importanza rivestiranno il definitivo piano industriale del costituendo gruppo societario (che, secondo quanto disposto nella proposta, dovrà dare piena evidenza della sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale del nuovo assetto societario e delle prospettive di attuazione dello stesso in relazione alle future gare previste dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici locali) e il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile tra le società ANM spa e Metronapoli spa, la cui redazione viene affidata, rispettivamente, agli amministratori unici delle tre società ed all'amministratore unico di Napolipark.
E ciò tanto più se si tiene conto che, nelle linee di indirizzo per il riassetto societario delle partecipazioni comunali allegate alla proposta di Adesione al Piano di Riequilibrio Pluriennale previsto dall'art. 243 bis del D. Lgs.267/2000, così come integrato e modificato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012, è prevista l'alienazione di una consistente, anche se minoritaria, quota della società frutto della fusione fra Metronapoli e ANM.
In questo ulteriore senso, particolare importanza assume il rispetto del crono programma in funzione, da un lato, della considerazione che il ricavo della cessione azionaria potrà avere nel Piano di riequilibrio finanziario che l'Amministrazione comunale intende approvare e realizzare e, dall'altro, della necessità di prevedere (nello statuto della società frutto della fusione ed in quello della Holding/Napolipark) le soluzioni necessarie per rendere possibile, successivamente alla fusione delle società di trasporto, la cessione di quote azionarie in misura corrispondente agli introiti previsti nel Piano.
Si ricorda che l'art. 243 –bis del decreto legislativo 267/2000 prevede per gli Enti che accedono al Fondo di rotazione il blocco dell'indebitamento, ad eccezione dei soli mutui connessi alla copertura dei debiti fuori bilancio pregressi.

Napoli, 27.11.2012

F.to
Il Ragioniere Generale
Dr. Vincenzo Mossetti

Proposta di delibera della Direzione dei Servizi Finanziari, protocollo n. 20 del 27 novembre 2012, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 27 novembre 2012 (SG. 959).

Osservazioni del Segreteario Generale.

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica che recita: "*Favorevole*";

Letto il parere di regolarità contabile che, tra l'altro, recita: *"[...] Così costruita, la proposta appare sostanzialmente in linea con le linee di indirizzo per la razionalizzazione delle partecipazioni comunali già sottoposte alle valutazioni del Consiglio comunale [...] Tutto ciò, peraltro, viene proposto in una chiave di razionalizzazione delle linee di governo dell'intero sistema [...] ma anche, se non soprattutto, allo scopo di realizzare le economie di gestione imposte, oltre che dalla più recente normativa, dalle condizioni e dai vincoli di ordine economico e finanziario con cui il Comune di Napoli è oggi chiamato a confrontarsi e di perseguire gli obiettivi di efficientamento e di economicità del servizio sollecitati dall'utenza. In questo senso particolare attenzione meritano e particolare importanza assumono il Business plan della futura NewCo ed il cronoprogramma delle attività, allegati alla proposta, anche alla luce delle valutazioni di ordine economico-finanziario, che sulla proposta stessa, dovrà svolgere il Collegio dei revisori dei conti. E pari significato ed importanza rivestiranno il definitivo piano industriale del costituendo gruppo societario [...] e il progetto di fusione [...] E ciò tanto più se si tiene conto che nelle linee di indirizzo per il riassetto societario delle partecipazioni comunali allegate alla proposta di Adesione al Piano di Riequilibrio Pluriennale [...] è prevista l'alienazione di una consistente, anche se minoritaria, quota della società frutto della fusione tra Metronapoli e ANM. [...]".*

Con la proposta in oggetto, pervenuta alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta, l'Amministrazione, nel richiamarsi al piano complessivo di ristrutturazione e razionalizzazione delle società partecipate (articolo 4, comma 3 *sexies,* del D.L. 95/2012) previsto nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario di cui al D.L. 174/2012, intende avviare una prima fase di ristrutturazione delle società partecipate che attengono al settore dei trasporti collettivi e della mobilità. In tale ottica, procedere alla realizzazione di una holding finanziaria ed operativa, avente per società capogruppo la Napolipark s.r.l. e quali componenti operative le Società ANM spa e Metronapoli spa. Tale operazione è prospettata quale "*step intermedio*" di un progetto di fusione delle società di trasporto pubblico locale ed a supporto presenta, allo stato, un *business plan,* elaborato dalle società di trasporto pubblico locale per dimostrare la sostenibilità di massima del progetto, rendendosi necessaria, per i successivi sviluppi, la redazione del piano industriale cui si fa cenno nella proposta stessa.

La proposta rappresenta un primo segmento del più complesso piano di ristrutturazione delle

VISTO

partecipate che dovrà assicurare gli obiettivi di efficientamento ed economicità della gestione previsti dall'articolo 9 del D.L. 95/2012. Inoltre, si ricorda la disposizione dell'articolo 53 dello Statuto comunale in relazione alle forme di gestione dei Servizi Pubblici Locali, che devono ispirarsi ai più alti livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Sotto l'aspetto economico-finanziario, lo stesso articolo 53 demanda ai Revisori dei Conti un'apposita valutazione, fermo restando il parere a rendersi ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 nel testo novellato dal D.L. 174/2012 in corso di conversione.

Si richiamano le considerazioni svolte nel parere di regolarità contabile, in particolare in ordine all'importanza del piano industriale e del rispetto del cronoprogramma ai fini della realizzazione delle risorse derivanti dalla definizione del processo avviato con la proposta in oggetto; ricavi che concorreranno al finanziamento del piano di riequilibrio il cui procedimento ha avuto inizio con deliberazione della Giunta comunale n. 846 del 23/11/2012, all'esame del Consiglio comunale.

Si ricorda che la responsabilità tecnica dell'atto viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta con particolare riguardo alla regolarità e compiutezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla congruità delle scelte rispetto alle finalità dell'Amministrazione.

Competono all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni concludenti, nel rispetto dei principi dell'articolo 97 della Costituzione e dell'articolo 1 della legge 241 del 1990 *(l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza)*.

Il Segretario Generale
27-11-12

VISTO:
Il Sindaco

COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI G. C. N...854.....DEL..27/11/12...

Allegato n. 1

Riassetto societario partecipazioni comunali

COMUNE DI NAPOLI

Assessorato Bilancio, Finanza e Programmazione

Linee di indirizzo strategico

Con le relazioni previsionali e programmatiche 2011/2013 e 2012/2014, il Consiglio Comunale ha tracciato alcune linee di indirizzo sulle società partecipate:

Attuazione di politiche di contenimento dei costi operativi - gestionali

- Compressione dei costi di funzionamento delle società partecipate
- Razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane
- Ricerca di economie di scala e di scopo

Riforma, potenziamento e sviluppo dei principali sistemi di offerta di servizio pubblico

- Potenziamento della produzione attraverso la revisione dei modelli operativi e gestionali delle partecipate

Efficientamento organismi partecipate: fusioni e accorpamento asset

- Fusione delle tre società di trasporto pubblico locale in un unico soggetto
- Acquisizione delle attività aziendali di Elpis in Napoli Servizi
- Liquidazione soc. Sirena

Valorizzazione degli asset patrimoniali e revisione di specifici settori di attività

- Valorizzazione Terme di Agnano e Bagnoli Futura
- Vendita della partecipazione non strategica in Stoà scpa
- Trasformazione dell'Arin spa in azienda speciale

Rafforzamento delle politiche di gruppo e del ruolo di indirizzo e controllo dell'Amministrazione Comunale

- Revisione degli statuti societari ai fini dell'implementazione del controllo analogo
- Nomina dei componenti dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali
- Implementazione attività di reportistica periodica

Linee di indirizzo strategico

Il decreto 95 del 2012, cosiddetto *spending review* prevede:

L'art. 9 del dl 95/2012 stabilisce che "*Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano ((o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi)) oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione*"

Il *comma 3-sexies dell'art. 4* prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 95/2012, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Gli stessi sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in *house providing*. Di conseguenza i termini previsti al comma 1 sono prorogati - con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del succitato Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario all'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione.

[redacted]

Piano ristrutturazione società controllate
D.L. 95/2012 art. 4 comma 3-sexies

Le società partecipate oggi

COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

1. SOCIETA' DI SERVIZI PUBBLICI:

- ANM s.p.a. 100%
- METRONAPOLI s.p.a. 99,63%
- NAPOLIPARK s.r.l. 100%
- ARIN s.p.a. 100%
- CONSORZIO MANUTENZIONE LIDI SAN GIOVANNI
- ASIA s.p.a. 100%
- NAPOLI SOCIALE s.p.a. 100%

2. SOCIETA' STRUMENTALI:

- NAPOLI SERVIZI s.p.a. 100%
- ELRIS s.r.l. 100%
- STPA soc.p.a. 79,88%
- CAAN s.p.a. 67%

3. SOCIETA' DI VALORIZZAZIONE:

4. ALTRE PARTECIPAZIONI :

LEGENDA:

- soggette a controllo analogo
- partecipazioni di controllo
- partecipazioni minoritarie

Operazioni in corso - 2012

COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

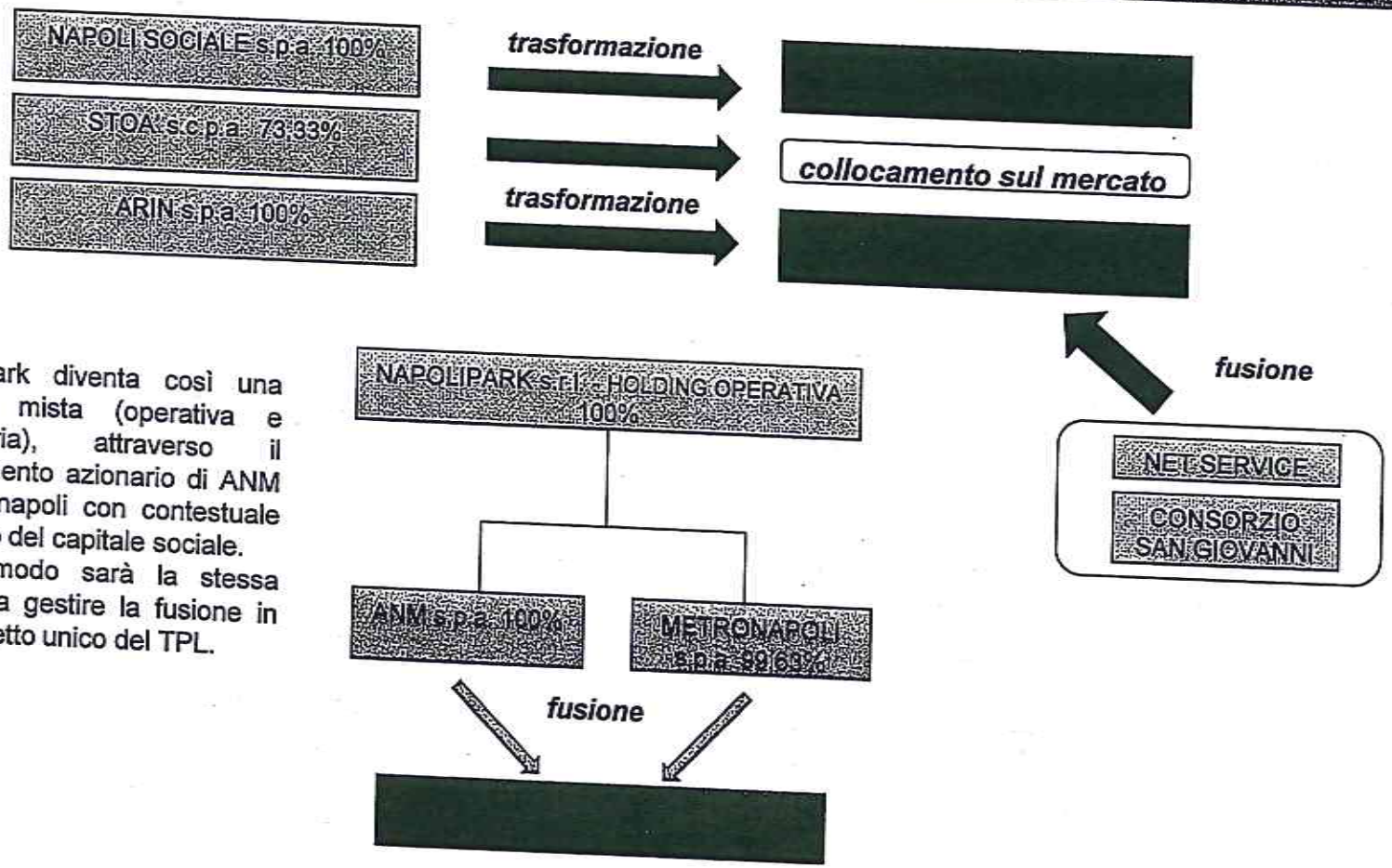

Napolipark diventa così una holding mista (operativa e finanziaria), attraverso il conferimento azionario di ANM e Metronapoli con contestuale aumento del capitale sociale.
In tal modo sarà la stessa società a gestire la fusione in un soggetto unico del TPL.

Operazioni future

COMUNE DI NAPOLI

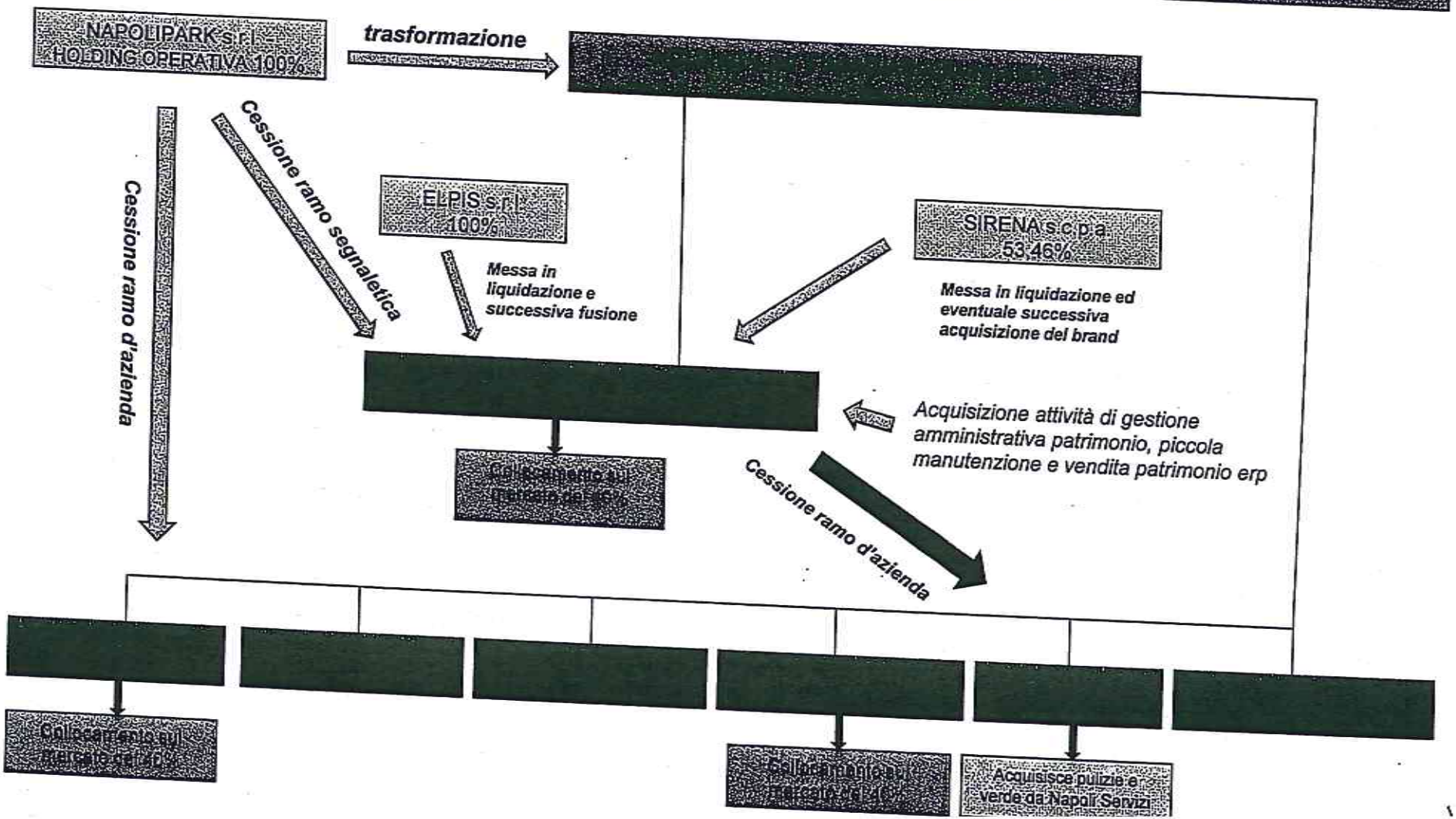

Le società partecipate dopo il riassetto

COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

[redacted]

SOCIETÀ UNICA TPL s.p.a. 80%

NAPOLI SERVIZI s.p.a. 66%

TERME DI AGNANO s.p.a. 60%

MOSTRA D'OLTREMARE s.p.a. 68,80%

ASIA s.p.a. 100%

BAGNOLIFUTURA s.p.a. 90,0%

CAAN 67%

ALTRE PARTECIPAZIONI

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Azioni sulle singole partecipate

NAPOLI SERVIZI s.p.a.

COMUNE DI NAPOLI

1. Attività correnti:

Napoli Servizi è una società strumentale del Comune di Napoli, posseduta al 100%, che svolge principalmente servizi di *Facility Management*;

E' dotata di n. 1.444 unità di lavoro dipendente;

Riceve in base al contratto di servizio quale corrispettivo annuale € 58.000.000 dal Comune di Napoli.

2. Azioni di efficientamento:

Subentro nelle attività attualmente svolte dalla Romeo Gestione spa (contratto in scadenza al 16/12/12) quale gestore del patrimonio edilizio comunale: gestione amministrativa, piccola manutenzione e alienazione patrimonio Erp;

Possibile affidamento di tutte le attività legate alla manutenzione stradale;

Acquisizione aziendale della società Elpis srl, interamente posseduta dal Comune di Napoli, che svolge tutte le attività correlate alla pubblicità e alle pubbliche affissioni (con possibile internalizzazione per il Comune delle attività legate alla riscossione);

Acquisizione del ramo d'azienda relativo esclusivamente alla segnaletica stradale di Napolipark srl;

Eventuale acquisizione del brand da Sirena.

Cessione delle attività legate alla pulizia e alla cura del verde alla ASIA.

Azioni sinergiche con le altre partecipate per fornire i servizi attualmente acquistati sul mercato.

La nuova configurazione aziendale dovrebbe dare alla società quel carattere di interesse generale che all'interno del piano di cui all'art. 4 comma 3-sexies farebbe venire meno l'obbligo di venderla o estinguerla.

1. Attività correnti:

Arin è una società di Servizi pubblici del Comune di Napoli, posseduta al 100%, che svolge principalmente servizi afferenti il sistema idrico integrato;

E' dotata di n. 404 unità di lavoro dipendente;

Riscuote i canoni per consumi idrici con i quali assicura l'erogazione e le manutenzioni ordinarie e straordinarie del sistema idrico mantenendo l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Riversa al Comune di Napoli i canoni riscossi per la depurazione e le fognature.

2. Azioni di efficientamento:

Trasformazione della società in azienda speciale ABC Napoli (Acqua Bene Comune) anche in attuazione dell'esito referendario;

Assorbimento delle attività e del personale del Consorzio di gestione dei liquami di San Giovanni a Teduccio in liquidazione;

Fusione con la sua controllata Net Service spa.

Valutazione della possibilità di trasferire tutte le competenze (personale incluso) del ex Servizio Fognature del Comune di Napoli;

Adeguamento delle tariffe in base alle deliberazioni assunte dal CIPE.

1. Servizio Trasporto Pubblico Locale

COMUNE DI NAPOLI

1. Attività correnti:

Il Trasporto pubblico locale è attualmente gestito attraverso 3 società:

1. Napolipark srl è una società di Servizi pubblici del Comune di Napoli, posseduta al 100%, che svolge servizi di gestione della sosta e di supporto alla mobilità;

E' dotata di n. 275 unità di lavoro dipendente;

Riscuote direttamente i proventi della sosta (parcheggi a raso e in struttura) con i quali riconosce al Comune di Napoli un canone da contratto di servizio di € 2.000.000 annui (soggetto a riduzione in proporzione alla minore disponibilità di stalli concessi dal Comune nel corso dell'anno) e l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società.

2. Anm spa è una società di Servizi pubblici del Comune di Napoli, posseduta al 100%, che svolge servizi di trasporto pubblico locale su gomma e filotranviario;

E' dotata di n. 2.349 unità di lavoro dipendente;

Riceve in base al contratto di servizio quale corrispettivo annuale € 56.800.000 dal Comune di Napoli (il restante del contratto di servizio viene erogato dalla Regione Campania)

3. Metronapoli spa è una società di Servizi pubblici del Comune di Napoli, posseduta al 99,63% (lo 0,37% è posseduto da ANM spa), che svolge servizio di trasporto pubblico locale su ferro

E' dotata di n. 518 unità di lavoro dipendente;

Riceve in base al contratto di servizio quale corrispettivo annuale € 24.200.000 dal Comune di Napoli (il restante del contratto di servizio viene erogato dalla Regione Campania)

2. Servizio Trasporto Pubblico Locale

COMUNE DI NAPOLI

2. Azioni di efficientamento:

Rinnovo del Contratto di Servizio alla Napolipark srl con canone fisso di € 2.500.000 (non soggetto a variazioni);

Individuazione di Napolipark srl quale holding operativa del trasporto pubblico locale, aumentando il suo capitale sociale attraverso il conferimento delle partecipazioni di ANM spa e Metronapoli spa. Ciò produrrà effetti positivi nell'ottica della futura fusione in soggetto unico quali:

- Bilancio consolidato di gruppo già dall'esercizio 2012 con conseguente risparmio fiscale;
- Razionalizzazione e semplificazione della catena di comando;
- Realizzazione di una logica strategica di sistema e raggiungimento degli obiettivi operativi quale step intermedio rispetto alla fusione finale.

Avvio del progetto di fusione in un soggetto unico del TPL cittadino che produrrà nel medio periodo la piena sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale dell'intero comparto dalla integrazione dei servizi gomma/ferro, attualmente in forte crisi per i tagli subiti dal Governo Centrale e dalla Regione Campania;

Trasformazione di Napolipark in una spa holding finanziaria pura attraverso la cessione delle sue attività al soggetto unico di TPL, mentre la parte relativa alla segnaletica stradale verrà ceduta alla Napoli Servizi. La holding gestirà pertanto le 7 società controllate dal Comune di Napoli.

ASIA s.p.a.

COMUNE DI NAPOLI

1. Attività correnti:

ASIA è una società di Servizi pubblici del Comune di Napoli, posseduta al 100%, che svolge i servizi afferenti l'Igiene Urbana;

E' dotata di n. 2.504 unità di lavoro dipendente;

Riceve in base al contratto di servizio quale corrispettivo annuale € 164.000.000 dal Comune di Napoli, di cui € 145.000.000 per la raccolta e € 19.000.000 per lo spazzamento. Il Comune di Napoli già copre il 100% del servizio.

2. Azioni di efficientamento:

Assunzione di un mutuo di € 43.000.000 al fine di effettuare forti investimenti per il superamento definitivo dell'emergenza ambientale attraverso l'internalizzazione completa della raccolta rifiuti e gli investimenti necessari al decollo della raccolta differenziata;

Aumento del capitale sociale attraverso il conferimento di alcuni immobili strumentali alla sua attività.

Acquisizione di un ramo d'azienda da Napolipark, relativo alle pulizie e alla cura del verde

VALUTARE SE INSERIRE POSSIBILE FUSIONE ASIA – SAPNA AI FINI DI UN ULTERIORE EFFICIENTAMENTO ANCHE IN TERMINI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTISTICA

Napoli Sociale s.p.a.

COMUNE DI NAPOLI

1. Attività correnti:

Napoli Sociale è una società di Servizi pubblici del Comune di Napoli, posseduta al 100%, che svolge i servizi afferenti il *Welfare* locale;

E' dotata di n. 422 unità di lavoro dipendente;

Riceve in base al contratto di servizio quale corrispettivo annuale circa € 16.000.000 dal Comune di Napoli.

2. Azioni di efficientamento:

Trasformazione della società in Fondazione/ONLUS, quale forma giuridica maggiormente aderente alla natura di servizio privo di rilevanza economica e capace di: ottenere una maggiore flessibilità operativa, consentire di reperire fonti di finanziamento integrative rispetto a quelle pubbliche e perseguire una migliore gestione fiscale e finanziaria.

Stoà s.c.p.a.

COMUNE DI NAPOLI

1. Attività correnti:

Stoà è una società Strumentale del Comune di Napoli, posseduta al 73,33%, che svolge attività di formazione, anche di livello *manageriale;*

E' dotata di n. 18 unità di lavoro dipendente;

Si finanzia autonomamente attraverso le proprie attività didattiche.

2. Azioni di efficientamento:

Venuta meno la necessità del supporto pubblico, si è data avvio all'alienazione della propria partecipazione nelle forme di rito. Si è già acquisita la perizia di valutazione della partecipazione.

Elpis s.r.l.

COMUNE DI NAPOLI

1. Attività correnti:

Elpis è una società Strumentale del Comune di Napoli, posseduta al 100%, che svolge attività inerenti le pubbliche affissioni;

E' dotata di n. 61 unità di lavoro dipendente;

Riscuote l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per il Comune di Napoli con i quali riconosce un canone minimo garantito al comune di € 3.000.000 assicura l'erogazione e le manutenzioni ordinarie degli impianti pubblicitari, mantenendo l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

2. Azioni di efficientamento:

Sono in corso le attività per la messa in liquidazione della società e si sta avviando un percorso per l'acquisizione del complesso aziendale da parte di Napoli Servizi, soggetto più adatto a gestire la complessità del Servizio ed alla realizzazione dell'efficientamento sia del servizio che della sua produttività.

Si sta valutando la possibilità per il Comune di internalizzare la riscossione.

Bagnolifutura s.p.a. di trasformazione urbana

COMUNE DI NAPOLI

1. Attività correnti:

Bagnolifutura è una società di Valorizzazione del Comune di Napoli, posseduta al 90%, che svolge attività di bonifica e trasformazione dell'area urbana di bagnoli / coroglio al fine di valorizzare gli asset patrimoniali pubblici conferiti.

E' dotata di n. 60 unità di lavoro dipendente;

Finanzia la propria attività attraverso contributi pubblici e la vendita dei suoli.

2. Azioni di efficientamento:

Rilancio delle attività attraverso l'aumento di capitale sociale mediante conferimento di opere di urbanizzazione secondarie quali: complesso polifunzionale Porta del Parco, complesso sportivo Parco dello Sport e Acquario tematico Turtle Point.

E' in corso di valutazione da parte della Regione Campania di aumentare la sua quota di partecipazione societaria che potrebbe realizzarsi attraverso un aumento di capitale sociale la cui prelazione da parte del comune rimarrà inoptata, con innesto di liquidità fresca.

Terme di Agnano s.p.a.

COMUNE DI NAPOLI

1. Attività correnti:

Terme di Agnano è una società di Valorizzazione del Comune di Napoli, posseduta al 100%, che svolge attività nel campo termale e ricreativo / turistico.

E' dotata di n. 86 unità di lavoro dipendente;

Finanzia la propria attività attraverso i proventi dei servizi offerti.

2. Azioni di efficientamento:

Completamento delle opere delle piscine termali e della fangaia.

Rilancio delle attività attraverso la vendita mediante gara europea del 40% del capitale sociale, anche attraverso l'aumento dello stesso, con la quale verrà individuato un partner internazionale, specialista nel settore, a cui verrà affidata anche la gestione dell'intera struttura. Sono in corso di valutazione alcune manifestazioni di interesse.

1. Attività correnti:

CAAN è una società Strumentale del Comune di Napoli, posseduta al 67%, che svolge attività nel campo termale e ricreativo / turistico.

E' dotata di n. 13 unità di lavoro dipendente;

Finanzia la propria attività attraverso i proventi dei servizi offerti.

2. Azioni di efficientamento:

Trasferimento degli operatori ittici operanti presso il mercato del pesce di Napoli.

Aumento di capitale sociale al fine di rilanciare l'attività in vista del completamento degli spazi espositivi creati e la creazione in tal modo di un equilibrio economico e finanziario

1. Attività correnti:

Sirena è una società Valorizzazione del Comune di Napoli, posseduta al 53%, che svolge attività di supporto e finanziamento di riqualificazione del patrimonio edilizio privato di carattere storico.

E' dotata di n. 5 unità di lavoro dipendente;

Finanzia la propria attività attraverso i contributi a carico degli enti eroganti il finanziamento.

2. Azioni di efficientamento:

Si è stabilito la messa in liquidazione della società perché venuta meno la mission aziendale ed in alternativa, non avendo il comune di Napoli la maggioranza qualificata dell'Assemblea Straordinaria, qualora si verificasse l'impossibilità della messa in liquidazione si procederà al recesso unilaterale del socio di maggioranza.

Verrà valutata la eventuale possibilità da parte di Napoli Servizi di acquisire il brand Sirena.

	Dal	03/12	10/12	17/12	24/12	31/12	07/01	14/01	21/01	28/01	04/02	11/02	18/02	25/02	04/03	11/03	18/03	25/03	01/04	08/04	15/04	22/04	29/04	06/05	13/05	20/05	27/05	03/06	10/06	17/06	24/06
	Al	08/12	15/12	22/12	29/12	05/01	12/01	19/01	26/01	02/02	09/02	16/02	23/02	02/03	09/03	16/03	23/03	30/03	06/04	13/04	20/04	27/04	04/05	11/05	18/05	25/05	01/06	08/06	15/06	22/06	29/06
Progressivo settimana		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Attività																															
Deliberazione di GC di avvio dell'attività																															
Predisposizione progetto di fusione																															
Verifica Piano con Creditori ed eventuale affinamento																															
Deliberazione di CC di approvazione del progetto di fusione																															
Pubblicazione del Progetto di fusione (sito/camera di commercio)																															
Tempo di pubblicazione del Progetto di Fusione (Facoltativo)																															
Comunicazioni alle rappresentanze sindacali																															
Deliberazione assembleare di fusione																															
Iscrizione Registro delle Imprese della delibera di assemblea																															
Periodo di opponibilità dei terzi																															
Atto di fusione																															

Allegato n. 2

azienda napoletana mobilità s.p.a.

napolipark

Allegato n. 3

PIANO PER IL RILANCIO DEL TPL A NAPOLI

Dalla fusione al piano dei trasporti 2012-2015

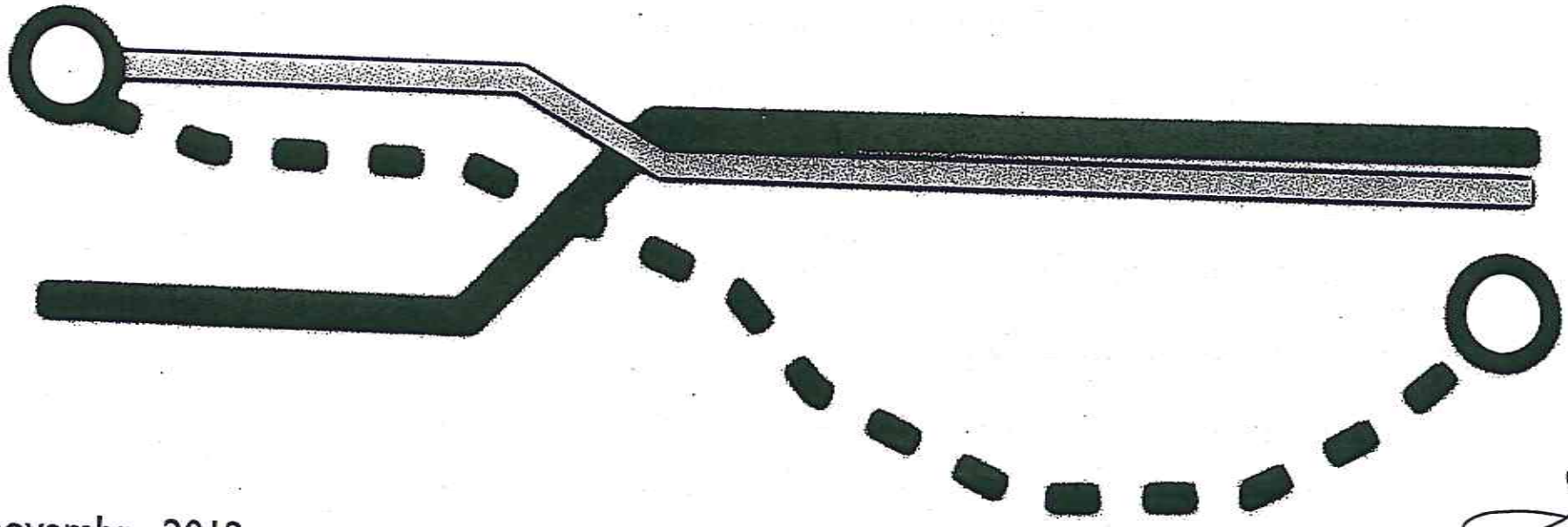

novembre 2012

PROGETTO

Accorpamento (tramite fusione - art. 2501- 2505-quater cc.) delle società ANM, Metronapoli e Napolipark per gestire, in modo integrato, la mobilità metropolitana (in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di riferimento):

- Trasporto su gomma;
- Trasporto su ferro;
- Gestione sosta
- Servizi innovativi

OBIETTIVI

Breve periodo:

- riequilibrio della gestione economico-finanziaria
- ricostituzione della capacità produttiva adeguata alle esigenze di mobilità urbana

Medio-lungo periodo:

- risultati positivi di gestione
- aumenti di ricavi da traffico
- miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio offerto

VANTAGGI

- ✓ miglioramento del servizio erogato a seguito della integrazione dei percorsi ferro-gomma e dei nodi di interscambio;
- ✓ sostenibilità economica ed ambientale del servizio per effetto dell'ottimizzazione ed integrazione della gestione;
- ✓ ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili in un periodo di forti tagli al TPL ed assorbimento delle inefficienze generate dall'attuale sistema di mobilità, realizzando economie di scala ed abbattendo alcune voci di costo;
- ✓ ottimizzazione della gestione del personale attraverso trasferimenti interni finalizzati alla copertura dei fabbisogni emergenti ed attraverso la realizzazione di sinergie nella gestione del personale indiretto
- ✓ aumento del potere negoziale nei confronti di fornitori esterni
- ✓ creazione di una "governance" unica che riduce il peso della struttura indiretta ed efficienta il flusso informativo

OPERAZIONI PRELIMINARI

- ✓ attivazione della mobilità di personale tra le aziende;
- ✓ incentivazione all'esodo utilizzando anche l'apposito fondo regionale;
- ✓ cessione dei parcheggi ANM a Napolipark (già effettuata a luglio 2012)
- ✓ ricorso ad eventuali parziali esternalizzazioni di linee su gomma
- ✓ maggior presidio delle attività commerciali

IMPEGNI DA PARTE DELLA PROPRIETA'

- ✓ Pianificazione dei flussi di cassa derivanti dai Corrispettivi da Contratto di servizio e riduzione dell'attuale indebitamento finanziario
- ✓ individuazione di un percorso per il rientro pianificato dei debiti accumulati nei confronti delle 3 società, anche attraverso eventuali trasferimenti di immobili

26

Modalità

TEMPI

Decorrenza: 1 gennaio 2013

STEP

E' stato definito un percorso operativo e societario (art. 2501-2505-quater cc.) che permetterà di completare il progetto nei tempi tecnici necessari.

A tal fine sono stati istituiti i seguenti gruppi di lavoro interaziendali per la proposta di integrazione operativa e di Piano Industriale:

- ✓Area Servizi Generali, Affari Generali, Contratti, Adempimenti
- ✓Area reti, informatiche, collegamenti telematici, software gestionali
- ✓Area personale, Amministrazione, Certificazione Qualità
- ✓Area Logistica, Parcheggi, Beni immobili, Impianti
- ✓Area servizi TPL, reti, flotte, manutenzione, officine
- ✓Area commerciale, bigliettazione e marketing

Quadro Normativo TPL

Disposizioni normative di riferimento:

- Regolamento Comunitario n. 1370/2007
- D.Lgs. 422/97
- Art. 61 L. 99/2009
- DL 138/2011
- DL 95/2012 - Spending Review

- Si ricorda la decisione Corte Costituzionale n. 199/2012: illegittimità costituzionale dell'art. 4 DL 138 del 13/08/2011 convertito con L. 148 del 14/09/2011 e ss.mm.ii , che cessa di avere efficacia

Effetti sul TPL:

- Possibilità di ricorrere all'affidamento "in house" in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 5 del regolamento comunitario 1370/2007, anche in deroga alla disciplina di settore (art. 18 D.Lgs. 422/97) per effetto dell'art. 61 L 99/09
- le società "in house" sono assoggettate al "controllo analogo" (art. 5 reg. comunitario 1370/2007)

- Sembrano rimanere valide le disposizioni dell'art. 3 bis DL 138/2011, che prevedono la definizione degli ambiti territoriali ottimali entro il 30/06/2012 da parte delle Regioni - ***Il Comune di Napoli, in conformità a quanto previsto nell'art. 3 bis DL 138/2011, ha proposto alla Regione un bacino metropolitano***

- verifica sulla possibilità dell'assoggettamento degli affidamenti "in house" al patto di stabilità (art. 3 bis DL 138/2011) e alle limitazioni imposte dalla Spending Review (DL 95/2012), considerando che analoga disposizione era contenuta nel comma 14 dell'art 4 DL 138/2011, dichiarato incostituzionale

- possibili sinergie in ambito metropolitano del TPL in ottemperanza dell'Art.18 del DL 95/2012 che istituisce l'Area Metropolitana di Napoli, il cui percorso è avviato.

Normativa di riferimento per la fusione

Fusione – aspetti societari (art. 2501–2505-quater cc.)

- ✓ Costituzione nuova società o incorporazione in una delle società partecipanti (art. 2501)
- ✓ redazione del progetto di fusione comprensivo dell'atto costitutivo della nuova società o di quello (modificato) della società incorporante (art. 2501-ter)
- ✓ redazione della situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-quater)
- ✓ trattandosi di una fusione tra società possedute dallo stesso socio, in base all'orientamento giurisprudenziale, in analogia a quanto previsto per l'incorporazione di società interamente possedute (art. 2505) non si applicano le disposizioni aventi ad oggetto il rapporto di concambio delle azioni (art. 2501-ter, comma 1, numeri 3)-5); art. 2501-quinquies e art. 2501-sexies.

- ✓ deposito, entro 30 giorni dalla decisione in ordine alla fusione (salvo rinuncia da parte dei soci), del progetto di fusione, delle situazioni patrimoniali nonché dei bilanci degli ultimi 3 anni delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-septies)

- ✓ deposito della deliberazione di fusione e degli atti di cui sopra per iscrizione al registro delle imprese (art. 2502-bis)

- ✓ diritto di opposizione da parte dei creditori entro 60 giorni dall'iscrizione di cui l'art. 2502-bis (salvo i casi previsti nel primo comma dell'art. 2503)

- ✓ Trascorsi i termini di cui l'art. 2503, la fusione diventa effettiva con il deposito dell'atto di fusione (da effettuare entro 30 giorni) (art. 2504)

- ✓ la società che risulta dalla fusione o la società incorporante subentra nei diritti ed obblighi delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis)

Situazione dell'offerta di servizio 2012

ANM

- Produzione Urbana costante e Extraurbana in flessione del 10% in ragione dei tagli dei corrispettivi della Regione

METRONAPOLI

- Produzione Metropolitana e Funicolari invariata rispetto al 2011. Sono previsti i seguenti interventi:
  - apertura della stazione di Toledo della Metropolitana Linea 1 (tratta Dante-Università)
  - acquisizione e formazione del personale di esercizio necessario per l'espletamento dei nuovi servizi e per la sostituzione di quello andato in quiescenza
  - chiusura della Funicolare di Montesanto per circa 2 mesi nel periodo estivo per interventi di manutenzione

NAPOLIPARK

- Revisione del Contratto di servizio della sosta che introduce le seguenti novità: incremento degli stalli di sosta a rotazione, nuova politica tariffari, nuovo corrispettivo per attività di elevazione multe
- Canone da corrispondere al Comune di Napoli
- Acquisizione dei parcheggi gestiti da ANM
- Efficientamento gestione bloccaruote
- Attuazione del contratto di segnaletica di sicurezza
- Sperimentazione del sistema di controllo remoto della sosta su strada
- Incremento gestione dei varchi telematici per il controllo degli accessi nelle ZTL

Evoluzione della Produzione

ANNO 2013

SERVIZI DI SUPERFICIE:

- Produzione Urbana costante e Extraurbana in flessione di un ulteriore 10% in ragione dei tagli dei corrispettivi della Regione. Avvio del Piano di Rinnovo del Parco Autobus.

SERVIZI DI METROPOLITANA E FUNICOLARI:

- Completamento del trasferimento di personale da ANM e Napolipark a Metronapoli per l'effettuazione dei programmi d'esercizio
- Apertura stazione Garibaldi ed esercizio linea Piscinola – Garibaldi con frequenza a 7 minuti e composizione dei treni a 2 UdT
- Manutenzione straordinaria ventennale della funicolare Centrale (inizio dei lavori previsto nell'ultimo trimestre dell'anno)
- Il volume di traffico delle Metropolitane si incrementa in funzione dell'apertura della Stazione Garibaldi e della chiusura della funicolare Centrale
- Gara per l'acquisizione del materiale rotabile

ANNO 2013

GESTIONE DELLA SOSTA

- Entrata a regime del Contratto di Servizio della sosta aggiornato;
- Piano di efficientamento della sosta a raso ed in struttura con:
  - introduzione di palmari per il controllo della sosta ed elevazione dei processi verbali;
  - permessi residenti con Tag RFID;
  - piattaforma integrata per la gestione dei permessi ed autorizzazioni;
  - monitoraggio stalli con sensori;
  - automazione parcheggi in struttura;
  - costituzione di centrali di regia per il controllo da remoto delle aree di sosta
- Nuovo contratto di videosorveglianza per l'acceso alle ZTL e alle corsie riservate

35

ANNO 2014

▸ SERVIZI DI SUPERFICIE

- Incremento della sola produzione urbana in misura del 20% per soddisfare la crescente domanda di trasporto pubblico che determinerà i seguenti interventi:
  - riattivazione tranvia fino piazza Vittoria
  - attivazione filovia da Frullone a Museo
  - attivazione filovia Cardarelli - Medina in sostituzione dell'autolinea R4
  - attivazione della tratta tranviaria Stadera-Poggioreale;

▸ SERVIZI DI METROPOLITANA E FUNICOLARI:

- Apertura della stazione Municipio della linea 1
- Il traffico delle metropolitane si incrementa in funzione dell'entrata in esercizio della stazione Municipio
- Riapertura della funicolare Centrale (secondo semestre)

ANNO 2014/2015

▸ GESTIONE DELLA SOSTA

- Entrata in vigore ZTL
- Gestione nuovi parcheggi
- Politica di efficientamento generale

ANNO 2015

SERVIZI DI SUPERFICIE

- Ulteriore incremento della sola produzione urbana in misura del 15% per valorizzare la sinergia Ferro – Gomma, secondo il nuovo piano delle linee di superficie presentato in appendice.

SERVIZI DI METROPOLITANA E FUNICOLARI

- Apertura della stazione Duomo della Linea 1
  - si prevede un ulteriore incremento del traffico della Linea 1 della Metropolitana, reso possibile grazie alla consegna di 10 nuovi treni che permetteranno di tornare ad una composizione a 3 UDT nelle fasce orarie più affollate e, quindi, un livello di posti offerti adeguato a soddisfare la domanda per l'apertura della stazione Duomo
- Apertura delle stazioni Arco Mirelli e S. Pasquale della Metropolitana Linea 6

FOCUS PRODUZIONE

	2011	2012	2013	2014	2015
SERVIZI DI SUPERFICIE					
vett-km urbani	17.000.000	17.000.000	17.000.000	20.731.806	23.450.654
vett-km extra-urbani	6.985.394	6.636.124	6.304.318	6.304.318	6.304.318
TOTALE	**23.985.394**	**23.636.124**	**23.304.318**	**27.036.124**	**29.754.972**
di cui eventuali da esternalizzare			**7.928.318**	**11.660.124**	**14.378.972**
SERVIZI METROPOLITANE E FUNICOLARI					
vett-km servizio linea 1, linea 6 e funicolari	6.272.964	6.110.318	6.691.822	7.913.071	12.396.865
TOTALE GENERALE	30.258.358	29.746.442	29.996.140	34.949.195	42.151.837

FOCUS SUL PERSONALE

	Anno 2012				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	ANM	MTN	NPK	tot	NEWCO	NEWCO	NEWCO
Consistenza teorica di fine anno (31/12)	**2.330**	**520**	**278**	**3.128**	**2.816**	**2.780**	**2.755**
Operazioni da concludere entro dicembre 2012:							
Trasferimento Personale da ANM a MTN	-109	109					
Trasferimento Personale da ANM aNPK	-20		20				
Esodo incentivato Personale	-312						
Uscite fisiologiche non incentivate					36	25	20
Consistenza totale post interventi di fine anno (31/12)	**1.889**	**629**	**298**	**3.128**	**2.780**	**2.755**	**2.735**
di cui personale diretto di esercizio	961	381	217	1.559	1.559	1.559	1.559

Ipotesi alla base della previsione economica di breve periodo (2013-2015)

La produzione gomma eventualmente da esternalizzare è stata stimata per differenza, considerando la reale capacità produttiva aziendale e gli obiettivi fissati nel Piano Industriale.

Sono stati inseriti e stimati i ricavi derivanti dalla vendita diretta dei titoli di viaggio aziendali.
L'organico è stato adeguato ipotizzando l'uscita incentivata (entro dicembre 2012) di tutte le risorse che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione nel 2012-2013-2014 e 2015.

Sono stati aggiornati i ricavi da traffico ipotizzando gli effetti positivi derivanti da un maggiore esercizio della leva commerciale e della lotta all'evasione, nonché dall'apertura di nuove tratte della Metropolitana.

Sono stati aggiornati i corrispettivi del Comune di Napoli per compensare i km gomma prodotti ma non compresi nei servizi minimi definiti dalla Regione Campania e i ricavi del Contratto di Servizio per la gestione della sosta per effetto dell'atto integrativo.

Sono stati adeguati, secondo gli effetti della sentenza del TAR Campania di 1° grado, i Corrispettivi della Regione Campania in quanto si confida che saranno confermati anche in appello nel 2013, passando da un ricavo unitario di 2,76 € ad uno storico di 3,2€.

I costi per materie prime sono stati adeguati alla produzione effettuata con risorse interne.

I costi per servizi sono stati incrementati rispetto al 2012 del valore della produzione eventualmente da esternalizzare e dei costi emergenti per l'apertura di nuove tratte della Metropolitana.

I costi per godimento di beni di terzi sono stati stimati introducendo un canone da corrispondere al Comune di Napoli per la sosta gestita per effetto dell'atto integrativo ed adeguati al rinnovo del materiale rotabile.

Il costo del personale è stato stimato moltiplicando le teste previste per il valore consuntivo unitario del 2011.

Il costo degli oneri finanziari è stato limitato al solo indebitamento strutturale aziendale.

Nel 2013, tra le partite straordinarie, sono state considerate sopravvenienze derivanti dalla conferma degli effetti di alcune sentenze positive vs Regione Campania, che nel corso del 2013 si stima passeranno in giudicato.

CONTO ECONOMICO
SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE

Conto Economico Societa risultante dalla fusione	Forecast 2012*	Plan 2013**	Plan 2014**	Plan 2015**
Conto economico				
€/000				
Ricavi				
Ricavi da traffico Consorzio	46.000	53.531	63.926	75.426
Ricavi da traffico vendita diretta	0	4.800	8.866	9.459
Ricavi da gestione parcheggi	14.283	17.660	18.630	19.651
Ricavi da contributi	1.702	1.702	2.000	2.000
Ricavi da Corrispettivo Comune	80.628	79.172	84.067	87.567
Ricavi da Corrispettivo Regione	59.527	64.973	64.973	64.973
Ricavi da Corrispettivo Provincia	17.226	17.226	17.226	17.226
ricavi commerciali	900	1.000	1.100	1.100
IMSCN	5.811	18.425	10.000	10.000
altri ricavi	6.507	6.810	7.310	7.310
totale ricavi	**232.584**	**265.298**	**278.097**	**294.711**
Costi				
materie prime e di consumo	22.762	19.574	20.228	20.355
servizi	55.075	80.763	93.902	105.476
IMSCN	5.482	17.382	9.434	9.434
godimento di beni di terzi	6.683	7.399	8.356	11.373
personale	139.546	120.583	121.950	123.552
Ammortamenti	8.290	8.290	7.990	7.490
Accantonamenti per rischi ed oneri	5.600	5.600	3.600	3.600
oneri diversi di gestione	3.726	3.269	3.336	3.555
totale costi	**247.164**	**262.860**	**268.796**	**284.835**
risultato gestione caratteristica	**-14.580**	**2.438**	**9.301**	**9.876**
oneri finanziari netti	-7.989	-656	-685	-510
partite straordinarie	2.000	8.000	2.500	2.500
utile ante imposte	**-20.569**	**9.782**	**11.116**	**11.866**
imposte dirette	-7.475	-9.245	-9.921	-10.236
risultato netto	**-28.044**	**537**	**1.195**	**1.630**

* consolidato
** post fusione

STATO PATRIMONIALE SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE

Stato Patrimoniale Societa risultante dalla fusione	Forecast 2012*	Plan 2013**	Plan 2014**	Plan 2015**
Immobilizzazioni materiali e immat.	74.316	73.026	72.036	71.546
Avviamento o disavanzo di fusione	4	2	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	225	225	225	225
Capitale Circolante netto	312.053	110.054	110.056	110.056
TFR	-66.040	-67.290	-68.540	-69.790
Altri fondi l/t	0	0	0	0
Totale Capitale investito netto	**320.559**	**116.018**	**113.778**	**112.038**
Capitale sociale	127.419	127.419	127.419	127.419
Riserve	4.659	-23.385	-22.848	-21.653
rispristino capitale sociale	0	0	0	0
Utile/perdita dell'esercizio	-28.044	537	1.195	1.630
pertinenza ANM				
PN	**104.034**	**104.571**	**105.766**	**107.396**
Debiti finanziari netti	216.525	11.447	8.012	4.642
Totale Fonti di finanziamento	**320.559**	**116.018**	**113.778**	**112.038**

* consolidato

** post fusione

INVESTIMENTI E LOGISTICA

La formazione di una Società Unica per la Mobilità dell'Area Metropolitana di Napoli, pur in un momento di grave crisi, sarà accompagnata da cessioni e conferimenti di siti e depositi al fine di rendere il nuovo soggetto in grado di pianificare lo sviluppo logistico dei propri impianti, razionalizzare la produzione del servizio in funzione delle mutate condizioni insediative dell'Area Napoletana ed anche sostenere la società patrimonialmente nei rapporti con gli Istituti di Credito garantendo l'accesso agli strumenti finanziari necessari a tali trasformazioni

PIANO INTEGRATO INVESTIMENTI

Investimenti e dismissioni

Sono previsti i seguenti investimenti a carico del Comune:

- Dal 2012 al 2015 interventi di manutenzioni straordinarie sulle Linee Metropolitane e le Funicolari (inclusa la revisione ventennale della Funicolare Centrale) per complessive €/milioni 43.
- Dal 2012 al 2015, acquisizione di 445 nuovi autobus di varie tipologie per ammodernamento del parco e incremento del servizio offerto per un costo stimato di circa 104 mln€
- Dal 2012 al 2015, interventi di espansione della rete filotranviaria (estensione tranvia a Stadera, Sannazaro e Carlo III; filoviarizzazione R4 e 2M; revamping parco filoviario; ammodernamento vecchi tram) per ulteriori 20 mln €
- Nel 2015 si ipotizza l'acquisto e la consegna di 10 nuovi treni con un costo complessivo di €/milioni 150. Inoltre è previsto un importo di €/milioni 60 per interventi sull'officina/deposito di Piscinola.
- razionalizzazione della rete dei depositi per l'ottimizzazione delle risorse con la dismissione degli impianti Posillipo e Fuorigrotta (attualmente non utilizzati) e la valutazione di altre misure come: la realizzazione di un impianto in zona Occidentale con destinazione di rimessa, officina e direzione centrale e di un impianto in zona nord con destinazione rimessa e officina in sostituzione di alcune strutture esistenti; l'ammodernamento e riconversione di Carlo III a rimessa e officina filotranviaria;
- Entro il 2015 è previsto inoltre la dismissione dell'immobile in Via Ponte dei Francesi, attualmente sede legale di Metronapoli SpA, in caso di realizzazione di una nuova sede unica.

PIANO INTEGRATO INVESTIMENTI

STRUTTURE LOGISTICHE	TOT	2012	2013	2014	2015	a finire
Valore stimato dismissioni impianti ANM	-130, 0					-130,0
Nuove realizzazioni e riconversioni impianti ANM	115,0				50,0	65,0
Cessione sede Metronapoli	-7,0					-7,0
Espansione deposito Piscinola Metronapoli	60,0				60,0	
subtotale	38,0				110,0	-72,0
MEZZI E RETE						
Acquisizione parco autobus	103,8		28,2	26,5	49,1	
Ammodernamento tram e revamping filobus	1,8	0,8	1,0			
Rete Filotranviaria	18,6		6,1	6,0	6,5	
Acquisto nuovi treni metropolitana	150,0				150,0	
Revisioni Funicolari	12,0		12,0			
Manut. St. Infrastrutture impianti fissi rete metropolitana	30,0		10,0	10,0	10,0	
subtotale	316,2	0,8	57,3	42,5	215,6	
TOTALE PIANO INTEGRATO INVESTIMENTI	354,2	0,8	57,3			

PROPOSTA SULL'OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI

2011 - RETE LINEE SU FERRO E IMPIANTI FISSI (TRAM E FILOBUS)

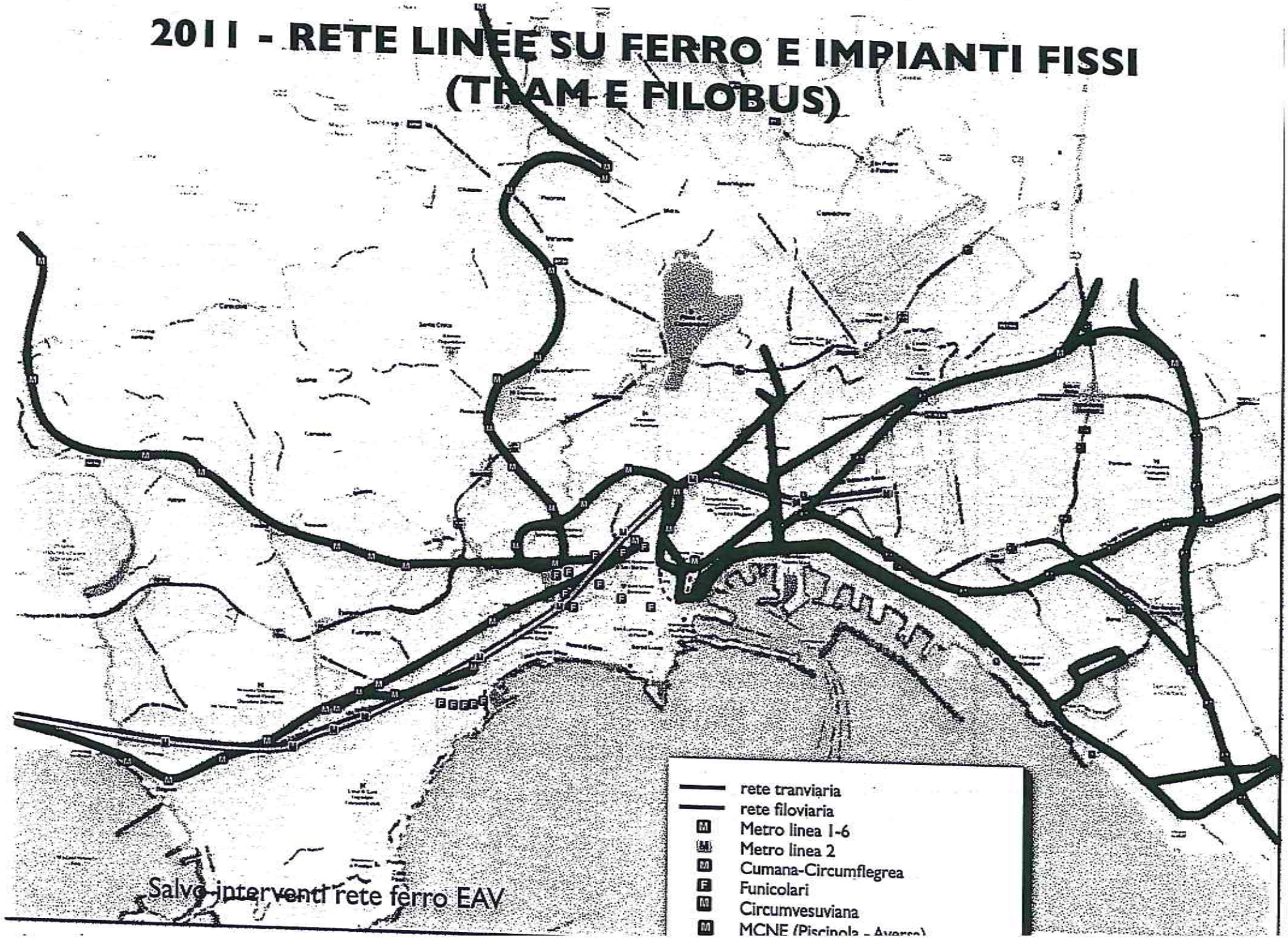

2012-2015
Gli interventi sulla rete su ferro

anno	infrastruttura	evento
2012	Linea M1	apertura esercizio stazione Toledo secondo semestre
	funicolare Montesanto	interruzione x 2 mesi (estate 2012)
	tranvia	attivazione tratta tranviaria Stadera-Poggioreale
2013	Linea M1	completamento LINEA M1 fino a G Garibaldi (primo semestre) senza stazioni Municipio e Duomo
	Funicolare Centrale	interruzione del servizio per 12 mesi per manutenzione straordinaria ventennale (quarto trimestre)
	filovia	attivazione filovia Cardarelli-Medina (in sostituzione dell'autolinea R4)
	tranvia	riattivazione tranvia fino a piazza Vittoria e prolungamento tratta tranviaria fino a piazza Sannazaro

anno	infrastruttura	evento
2014	Linea M1	apertura stazione Municipio
	Linea M6	attivazione stazione Arco Mirelli e S. Pasquale
	Funicolare Centrale	riapertura (ultimo trimestre)
	filovia	attivazione filovia da staz. M1 Frullone a Museo (ex autolinea 2M)
2015	Linea M1	apertura stazione Duomo

SCENARIO 2015 - MASTERPLAN DELLE LINEE SU FERRO E IMPIANTI FISSI (tram e filobus)

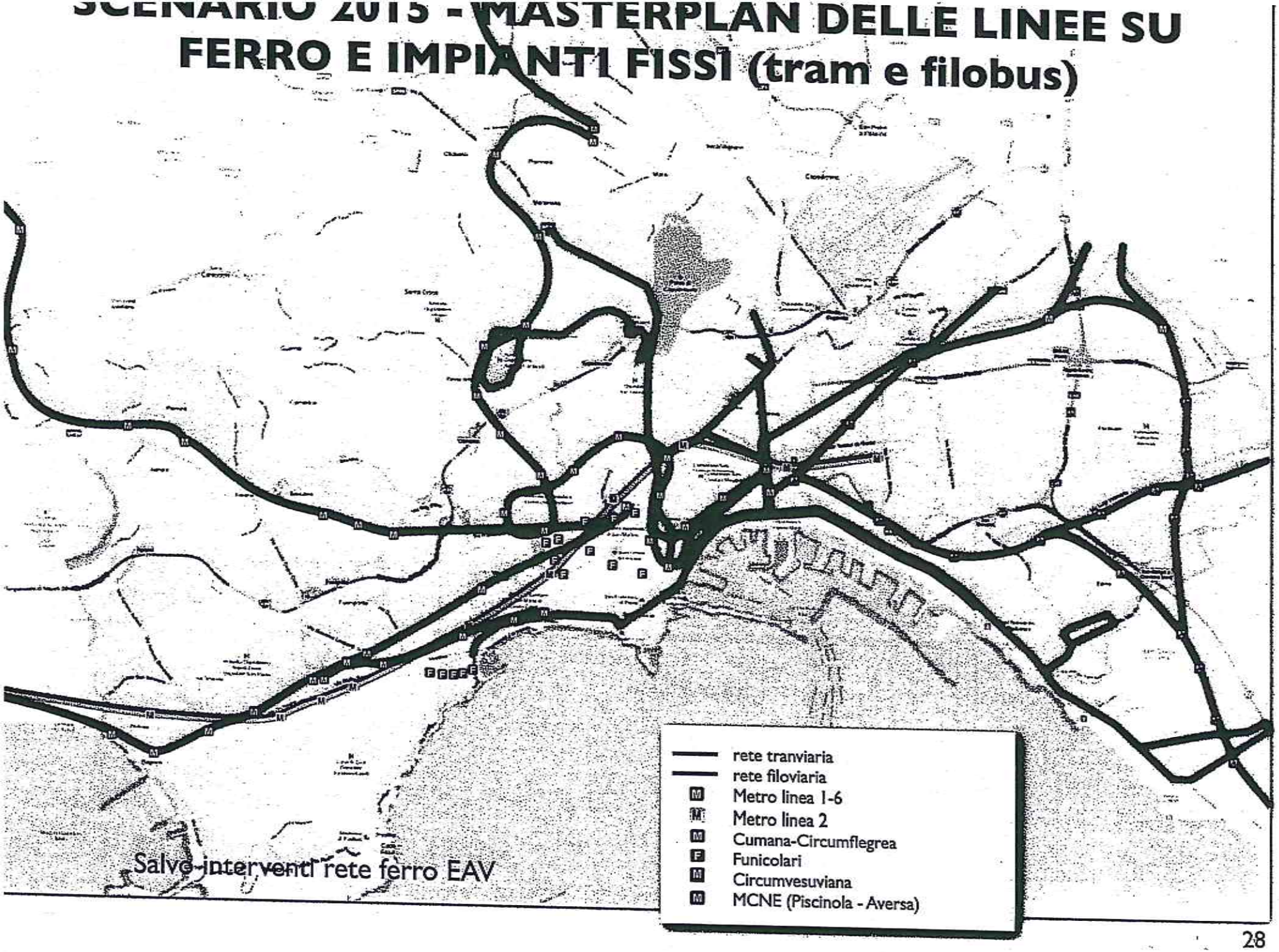

Offerta di trasporto pubblico in Europa (città paragonabili a Napoli per dimensioni)

città	bacino servito	Percorrenze ferro (mln vett*km)	Percorrenze servizi di superficie (mln vett*km)	Mezzi in servizio (M = METRO T = TRAM B = BUS)
Bruxelles	245 kmq 1.100.000 ab.	5,1	33,5	M 105 T 332 B 623
Barcellona	101 kmq 1.615.908 ab.	79,0	42,2	M 160 B 1.080
Torino	130,34 kmq 909.179 ab.	n.d.	56,0	T 265 B 1189
Napoli	117,27 kmq 959.279 ab.	10*	17	M 50* T 20 B 387

*valore stimato considerando il servizio ed i vettori Metronapoli (linea 1, 6 e funicolari), Trenitalia (linea 2) e tratte urbane ferrovie SEPSA e CIRCUMVESUVIANA

VERSO IL 2015: IL RILANCIO DEL TPL

- Si prevede che la trasformazione del sistema di mobilità urbana verso un modello più sostenibile possa generare una **maggiore domanda** di trasporto pubblico di qualità

- Il cambiamento modale innescato dallo sviluppo della rete su ferro e dai disincentivi all'utilizzo dell'auto privata, specialmente nelle aree centrali, determinerà un **potenziale di crescita** anche per i servizi di TPL di superficie

- Il circolo virtuoso innescato dal minore volume di traffico veicolare privato genererà benefici alla circolazione stradale con aumento della **velocità commerciale** per il trasporto di superficie

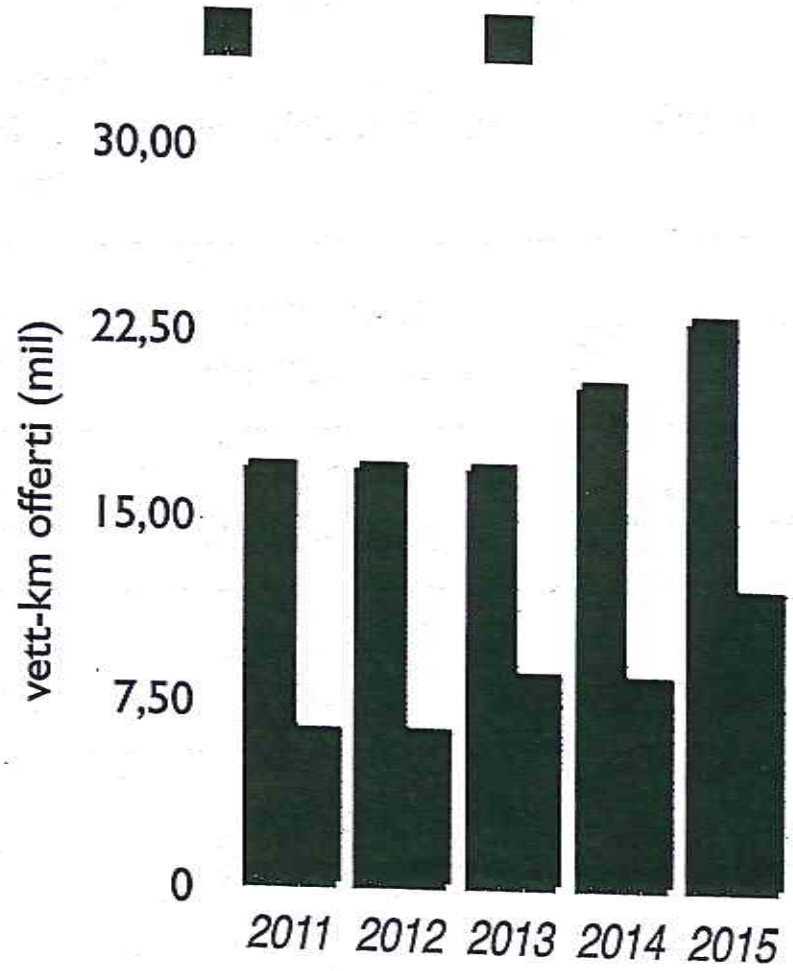

INTEGRAZIONE DELLE RETI
CRITERI E STRATEGIE

- CRITERI DI PROGETTO
  - NO a percorsi sovrapposti/ in concorrenza col ferro
  - SI a percorsi integrati, con aumento delle interconnessioni della rete per favorire l'interscambio, anche intermodale.
  - + trasporto pubblico e modalità eco-friendly (in bici, a piedi ecc.)
  - - auto (estensione delle Z.T.L. e delle corsie riservate al fine di disincentivare la penetrazione in centro alle auto private)
- STRATEGIE PER L'INCREMENTO DELLA VELOCITA' COMMERCIALE
  - corsie riservate e priorità semaforiche per i bus
  - riduzione dei tempi di sosta e dei guasti in linea attraverso l'efficientamento del parco veicolare
  - l'obiettivo è di incrementare la velocità commerciale media del servizio di superficie
    - **11,5 km/h ➠ 12,2 km/h**
    - vantaggi: **+ 6,3* %** vetture-km all'anno

Questo dato è cautelativo: il Sistema di Ausilio all'Esercizio è in grado di monitorare i tempi di percorrenza reali e suggerire ulteriori recuperi laddove le condizioni di viabilità lo consentiranno

CORSIE RISERVATE E PRIORITA' SEMAFORICHE

ANALISI DELLA DOMANDA:
Destinazioni prevalenti e principali poli di attrazione

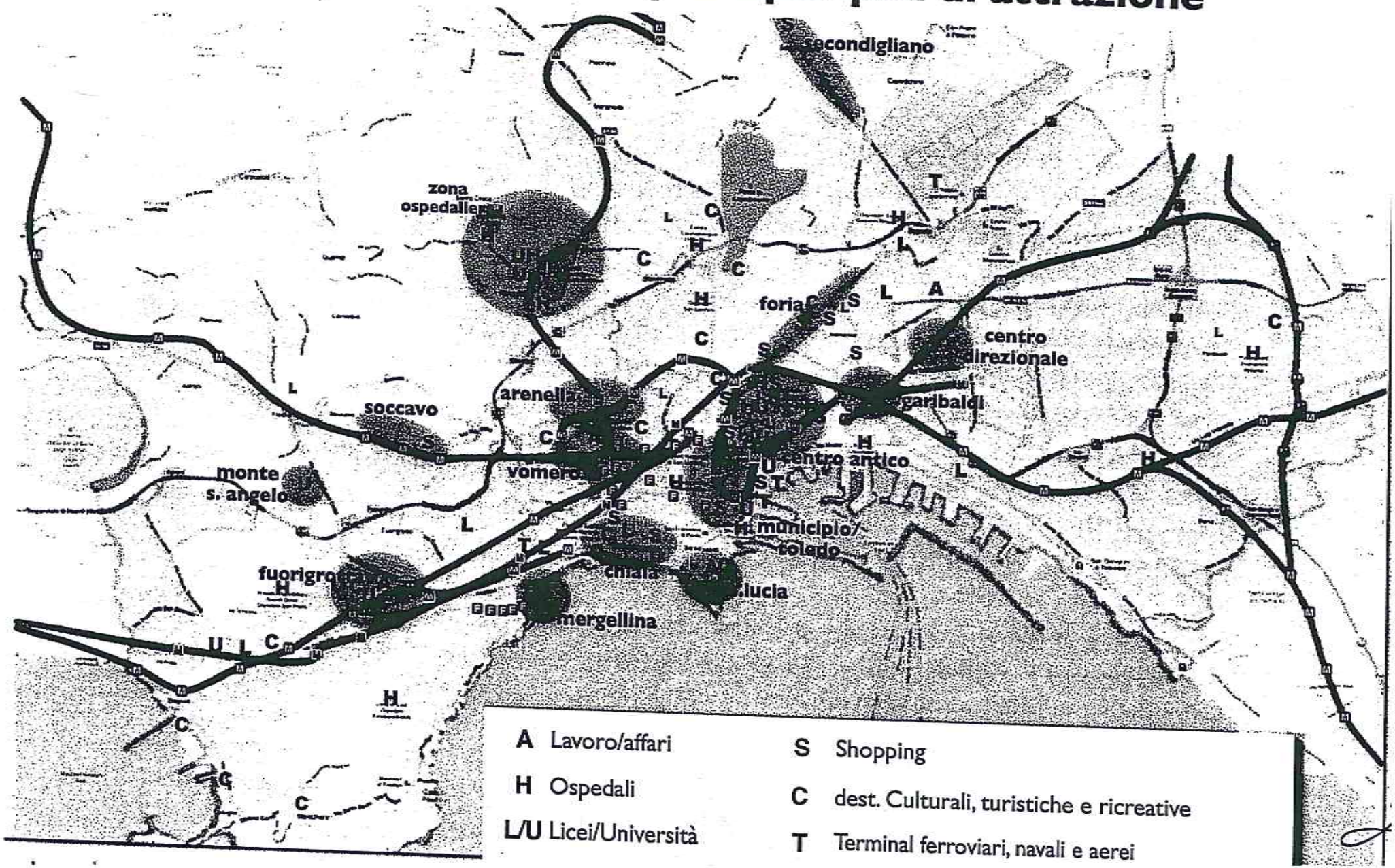

PROGETTO DELLE LINEE DI SUPERFICIE
LA METODOLOGIA

- Prima fase: a partire dalle periferie, sono state tracciate le **direttrici principali** della rete, quale insieme di linee con funzione di collegamento verso le destinazioni centrali, individuando direzioni alternative/integrative/complementari rispetto alla rete su ferro

- Seconda fase: a queste direttrici principali sono state sovrapposte le **direttrici "secondarie"** della rete quale insieme delle linee che realizzano collegamenti di tipo trasversale rispetto alla rete su ferro e alle direttrici principali, aumentando così le interconnessioni della rete

- Terza fase: disegno del **servizio locale** per la singola municipalità, che soddisfa una domanda di trasporto interna alla stessa, attraversando spesso strade secondarie con viabilità inadatta a servizi di trasporto ad alta frequenza

- Ultima fase: il progetto è stato completato con l'inserimento delle **linee "espresse"**, che realizzano il collegamento veloce fra importanti origini e destinazioni non contigue e non servite dal ferro, percorrendo la Tangenziale o suoi raccordi

PROGETTO RETE INTEGRATA SCENARIO 2015
Linee tranviarie

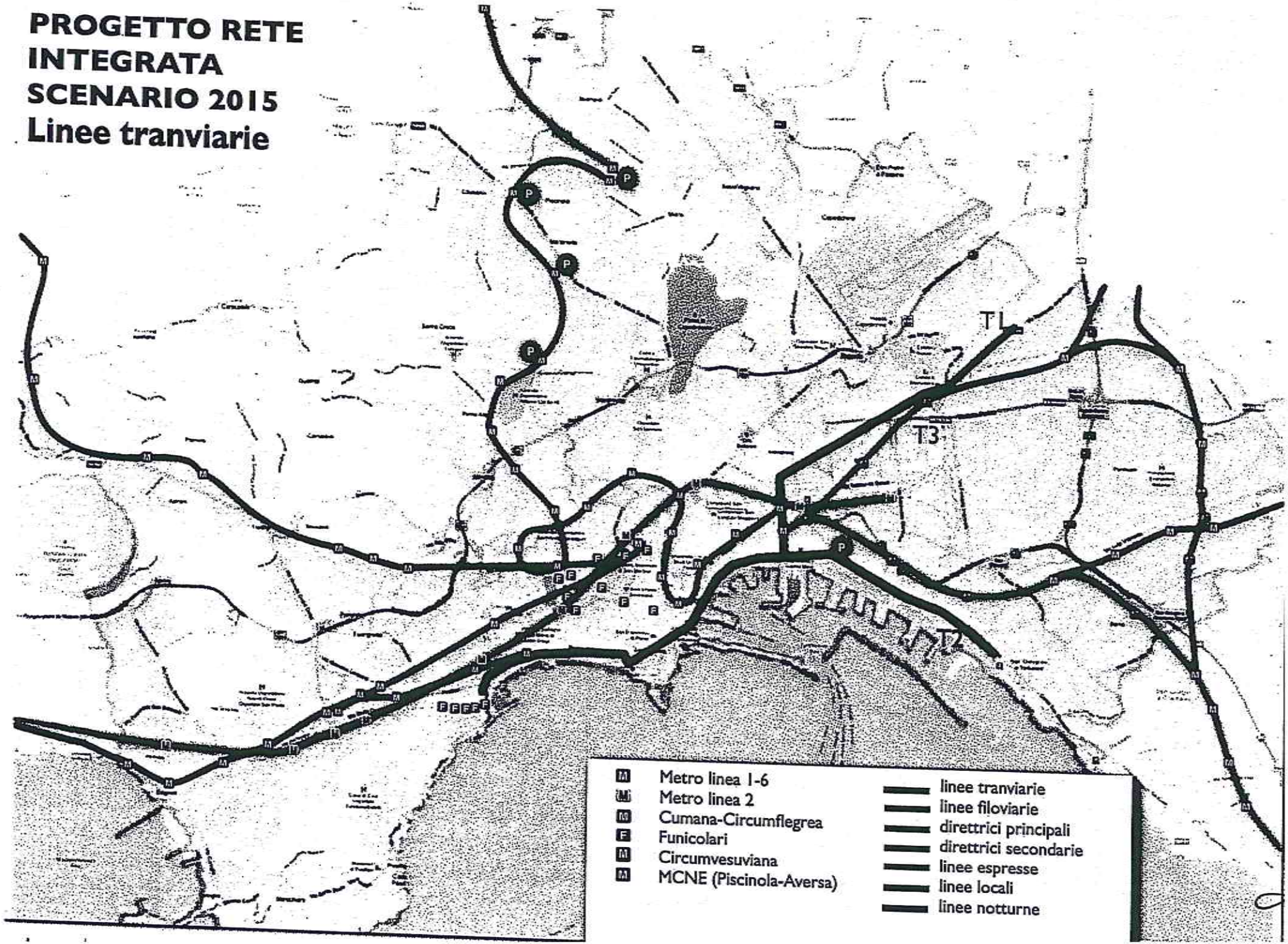

INTEGRATA
SCENARIO 2015
Linee filoviarie

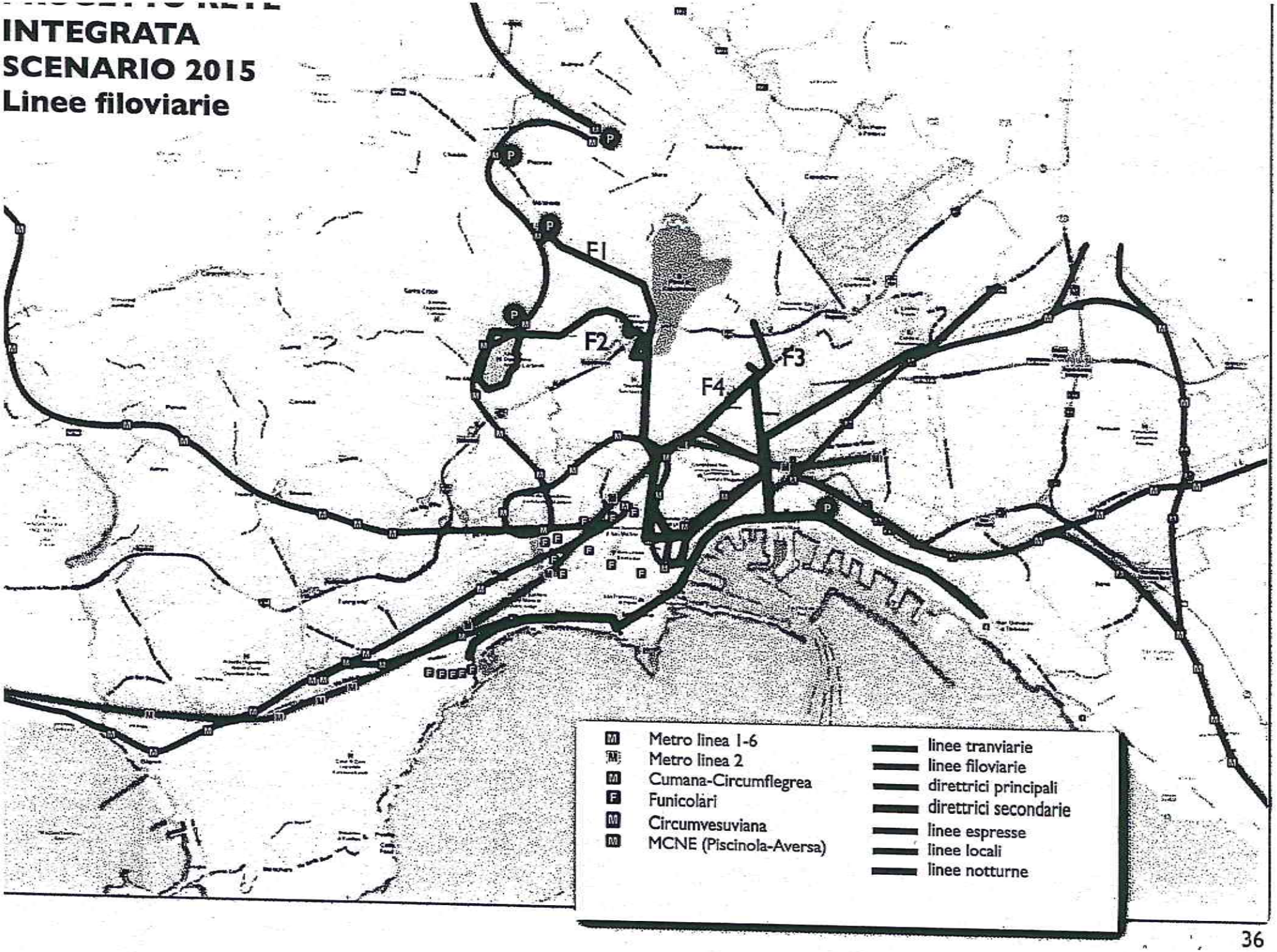

PROGETTO RETE INTEGRATA SCENARIO 2015
Direttrici principali

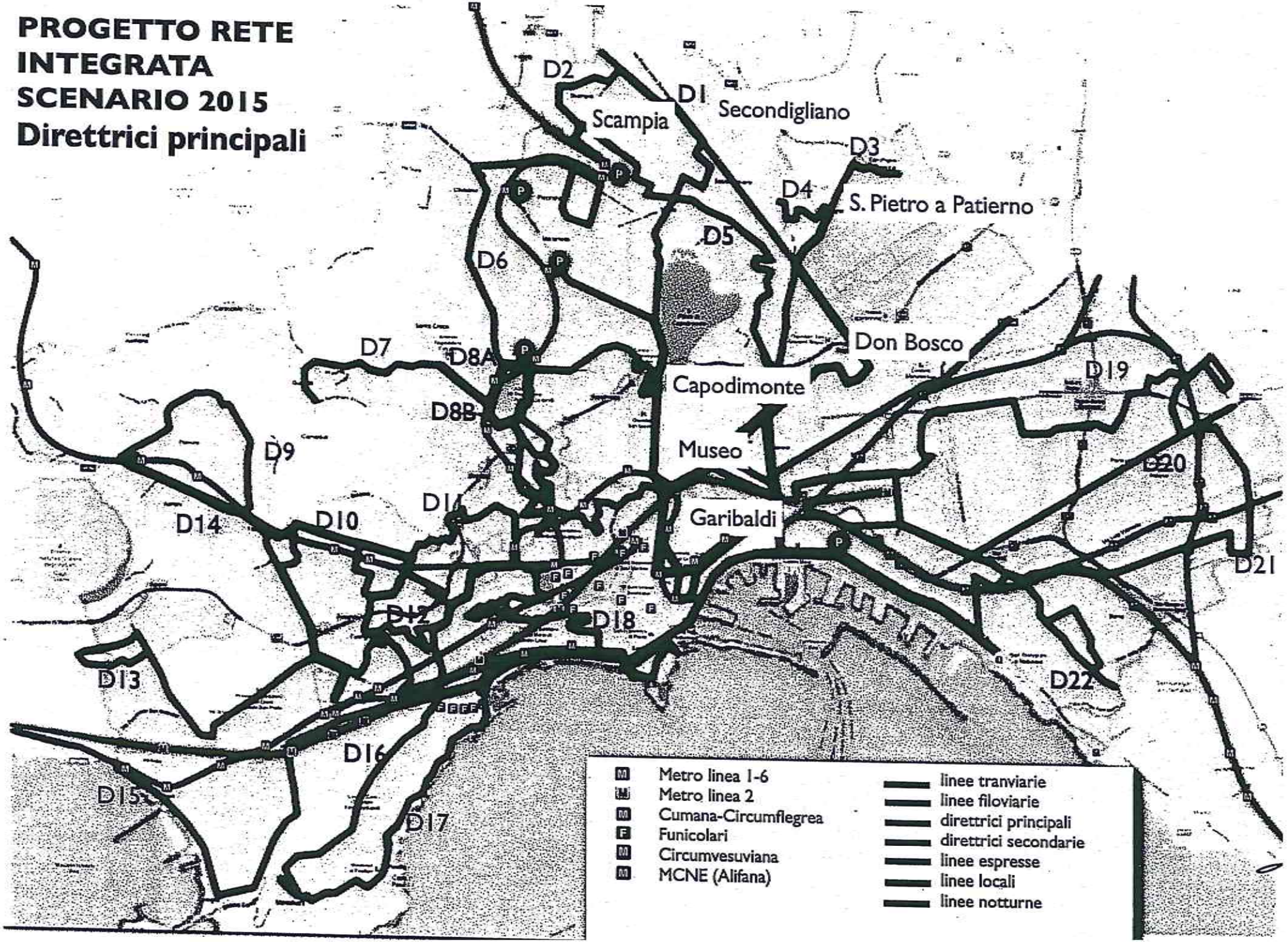

PROGETTO RETE INTEGRATA SCENARIO 2015
Direttrici secondarie

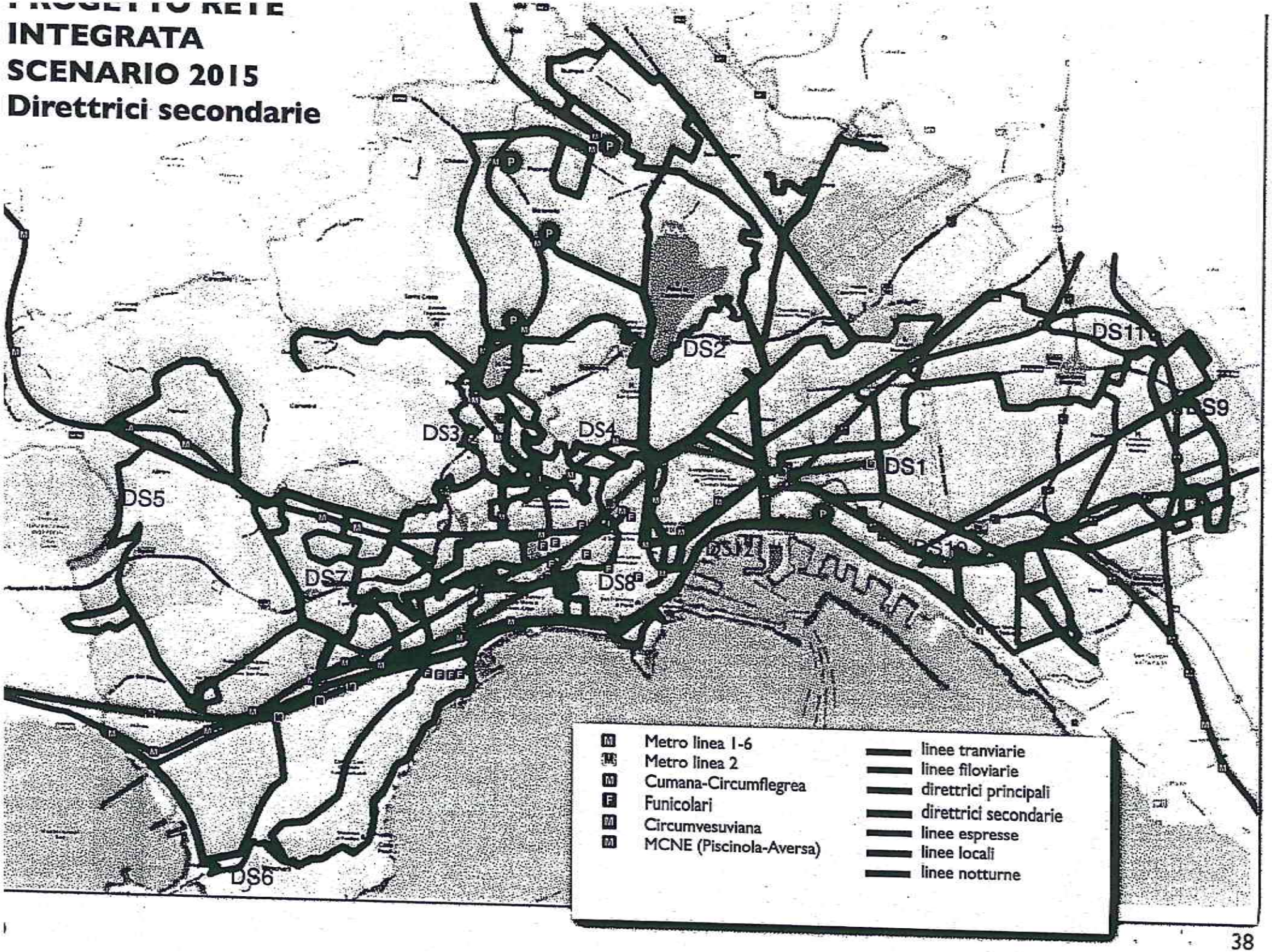

PROGETTO RETE INTEGRATA (scen.2015)

Linee locali

Chiaia San Ferdinando Posillipo

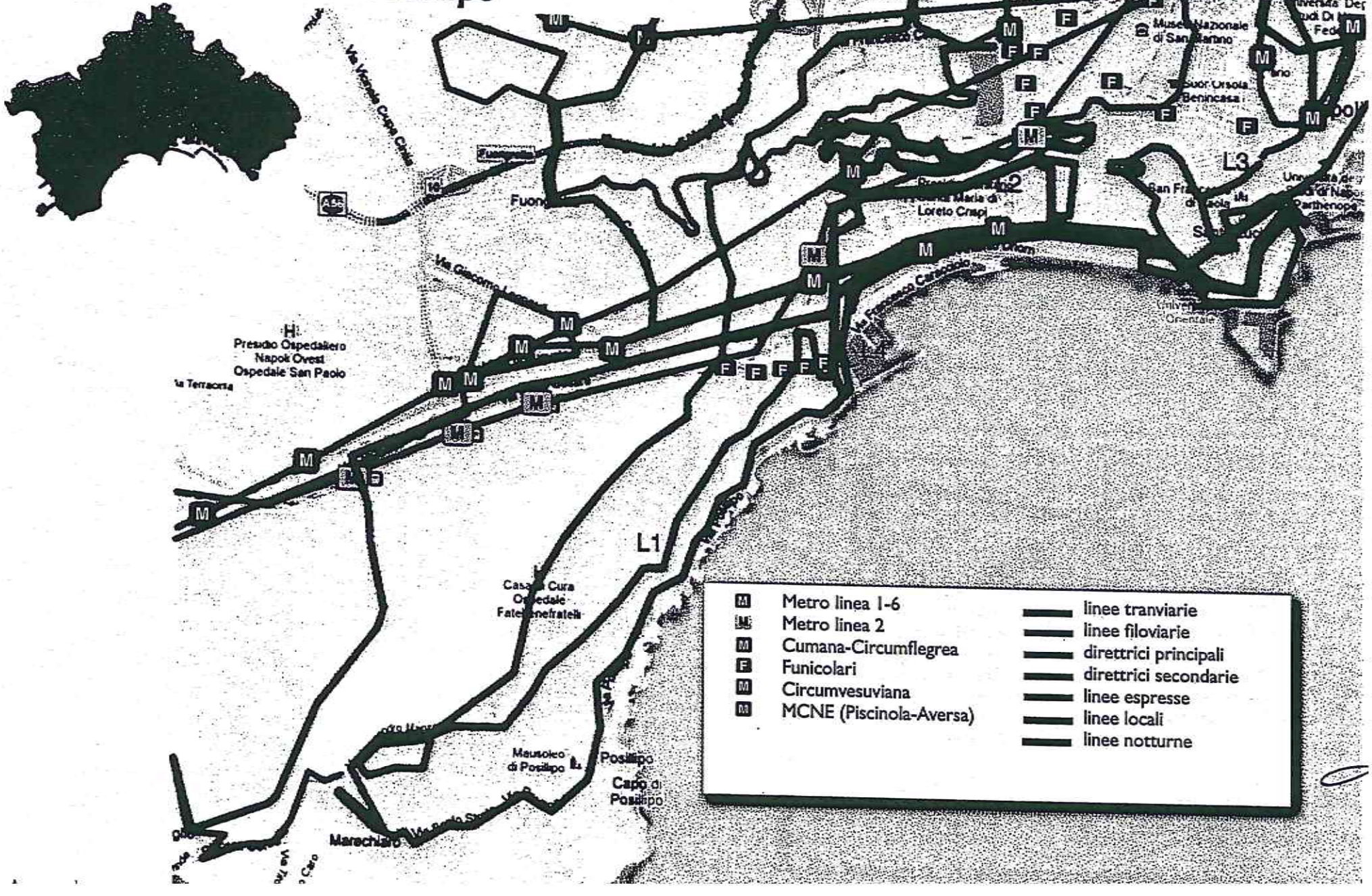

Linee locali

Fuorigrotta Bagnoli

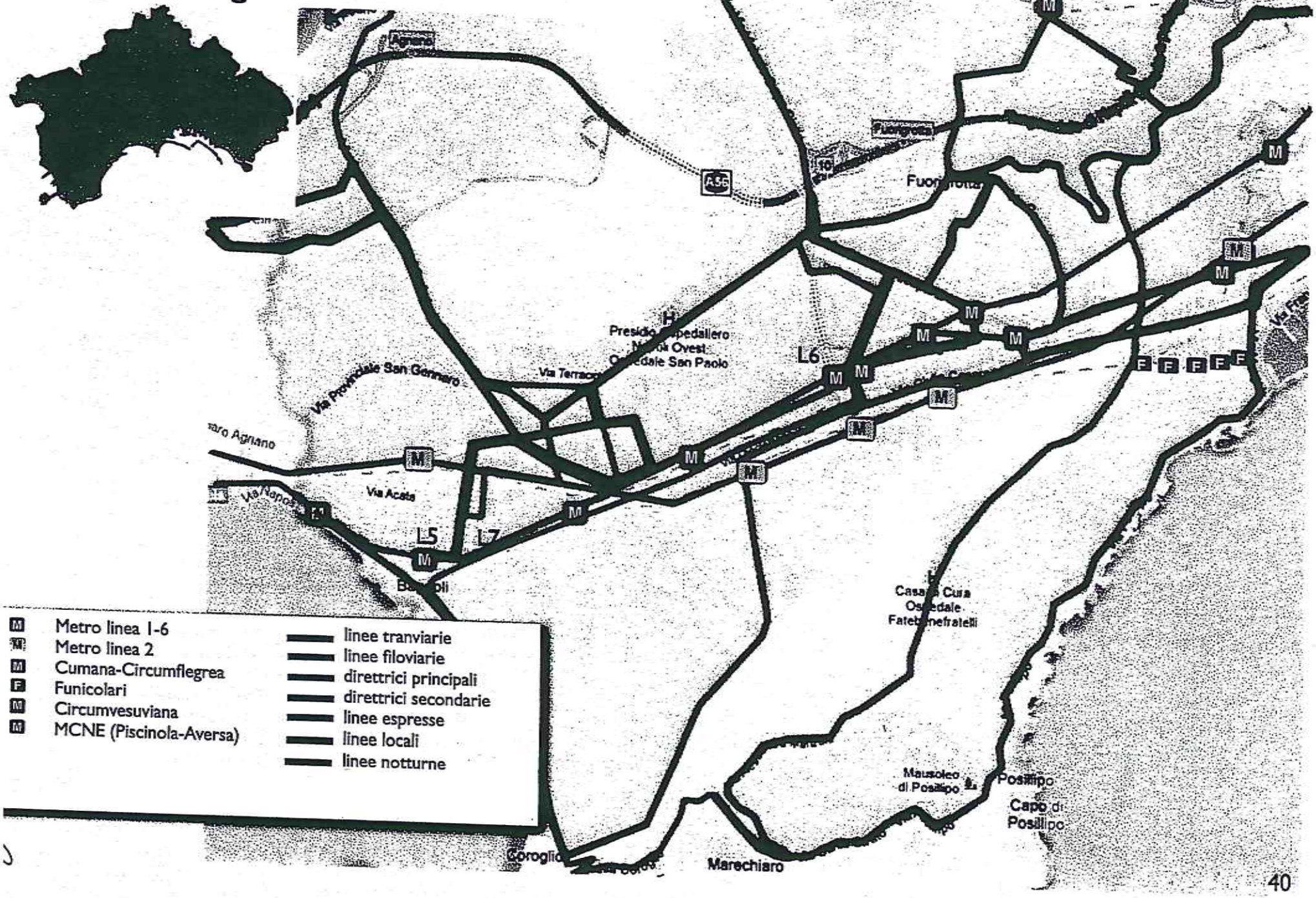

PROGETTO RETE INTEGRATA (scen.2015)

Linee locali

Pianura Soccavo

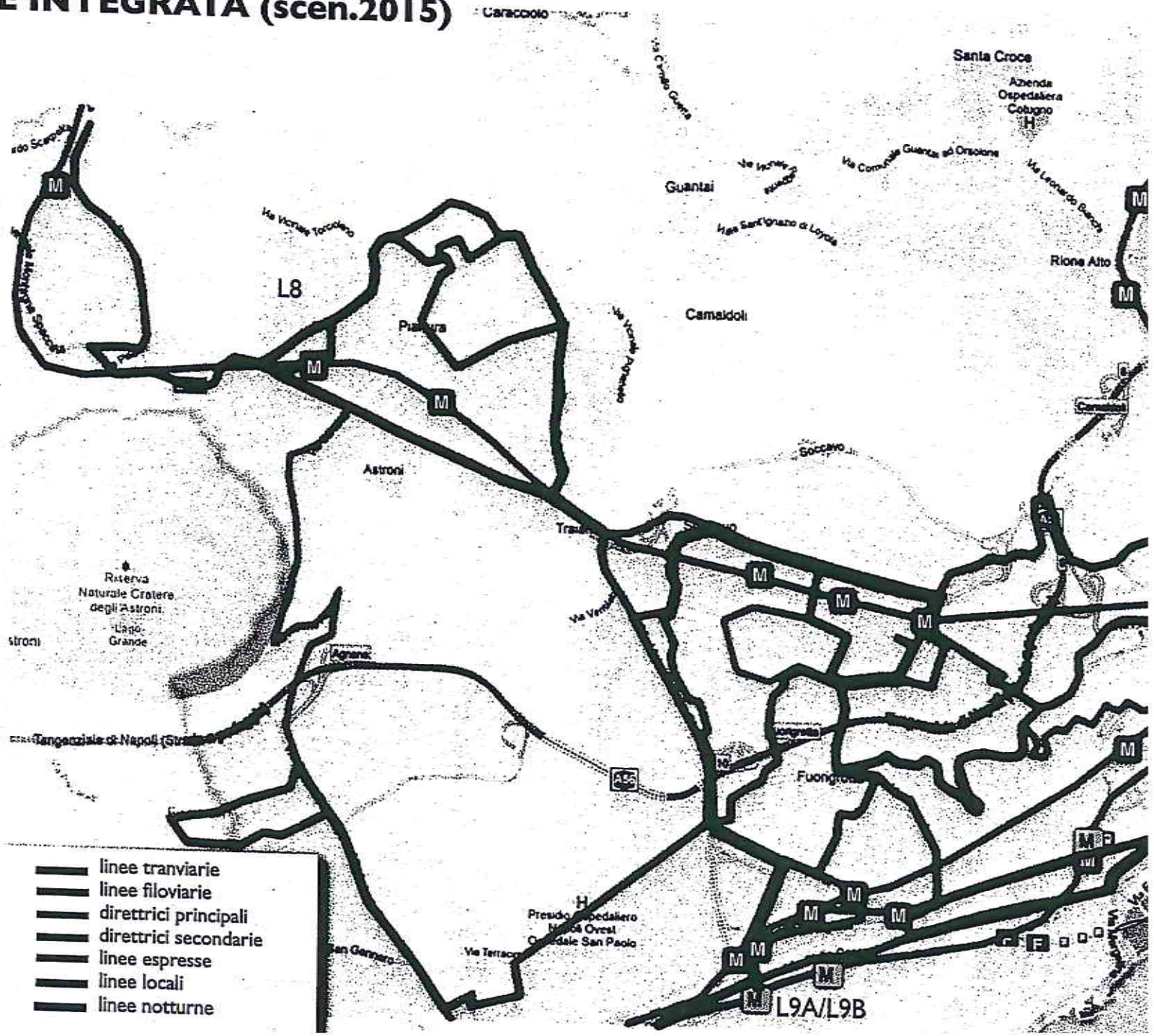

- Metro linea 1-6
- Metro linea 2
- Cumana-Circumflegrea
- Funicolari
- Circumvesuviana
- MCNE (Piscinola-Aversa)

- linee tranviarie
- linee filoviarie
- direttrici principali
- direttrici secondarie
- linee espresse
- linee locali
- linee notturne

RETE INTEGRATA (scen.2015)

Linee locali

Scampia Chiaiano Piscinola

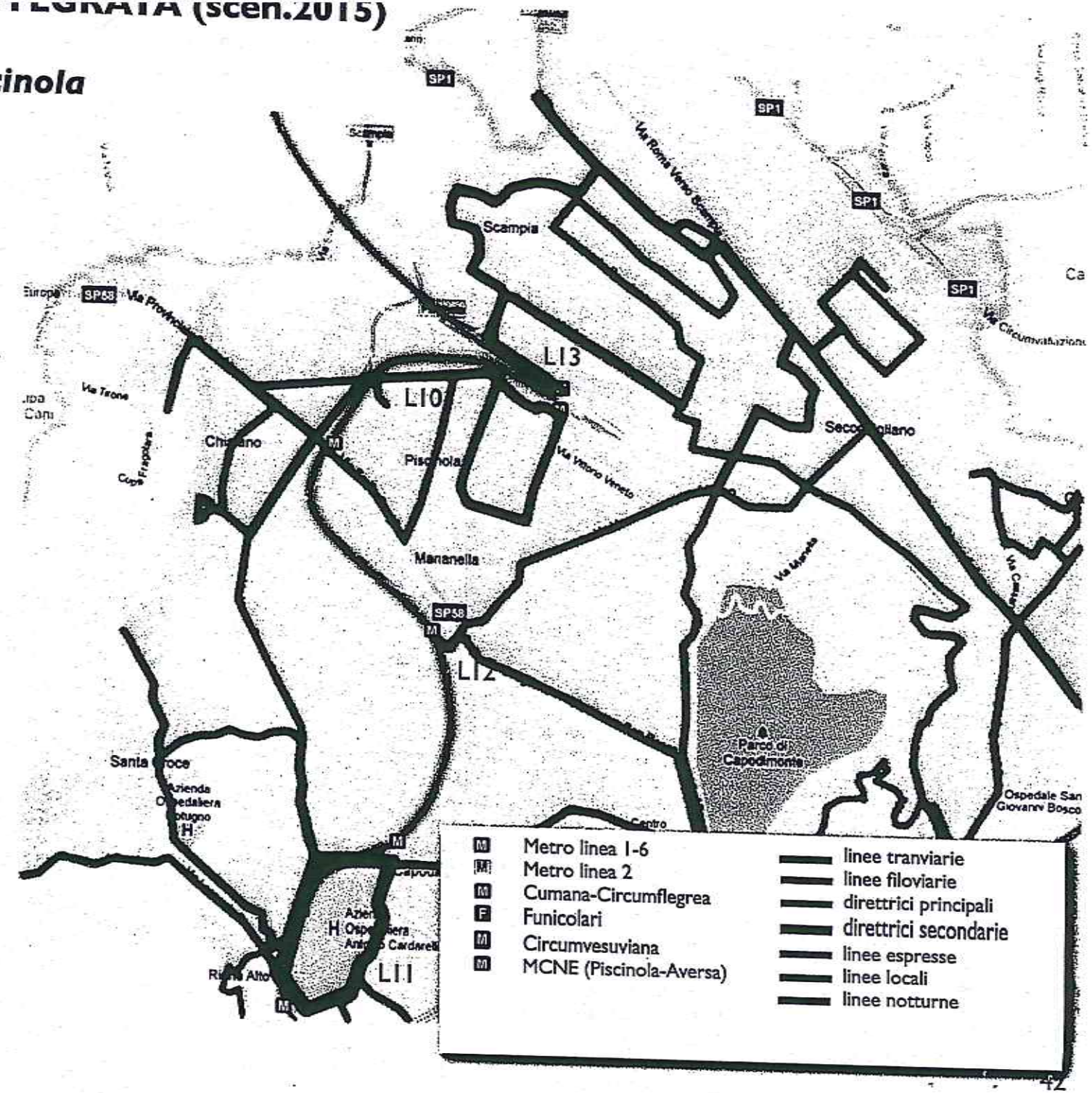

PROGETTO RETE INTEGRATA (scen.2015)

Linee locali

Miano Secondigliano San Pietro a Patierno

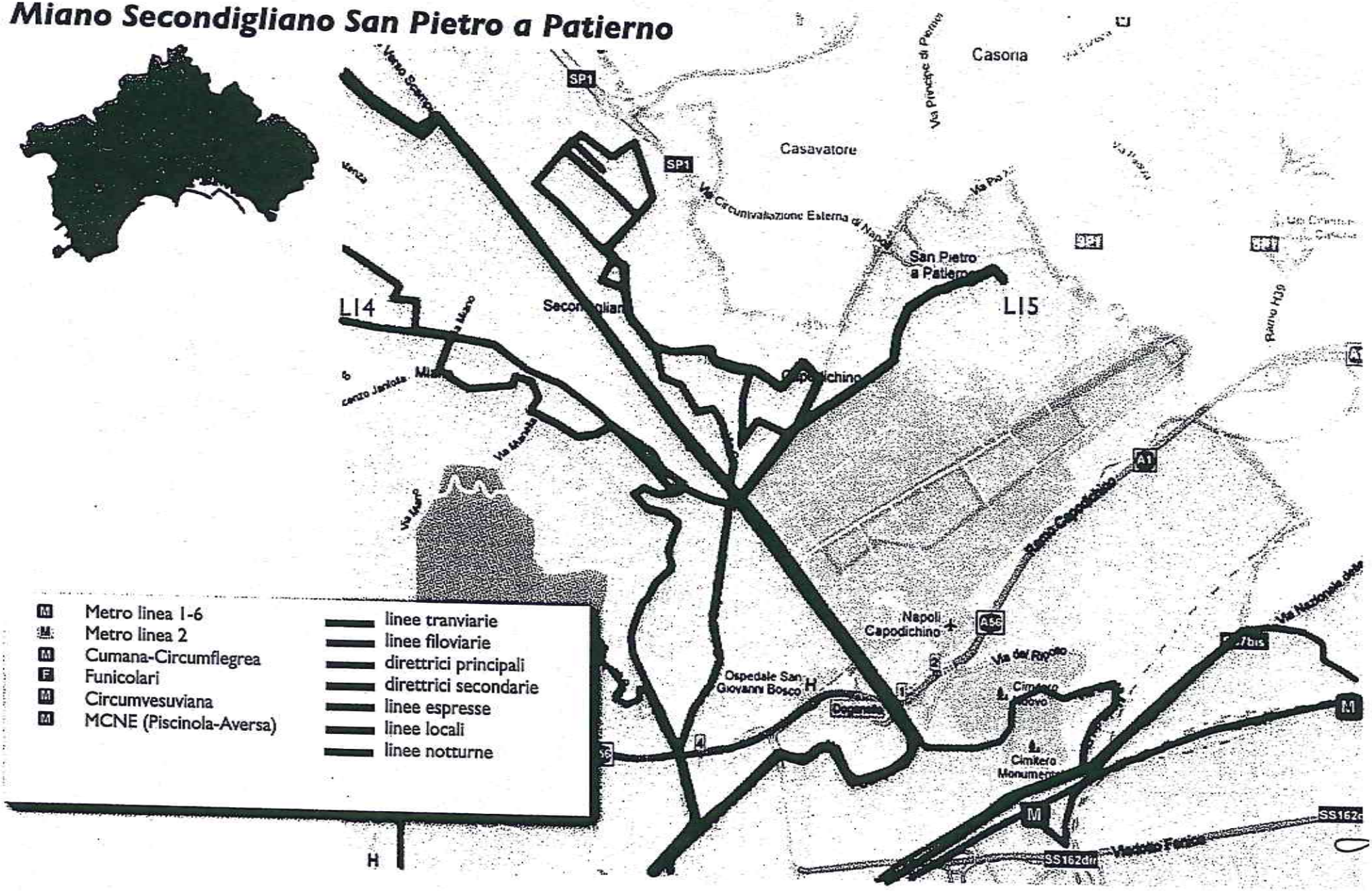

Linee locali

Barra Ponticelli San Giovanni

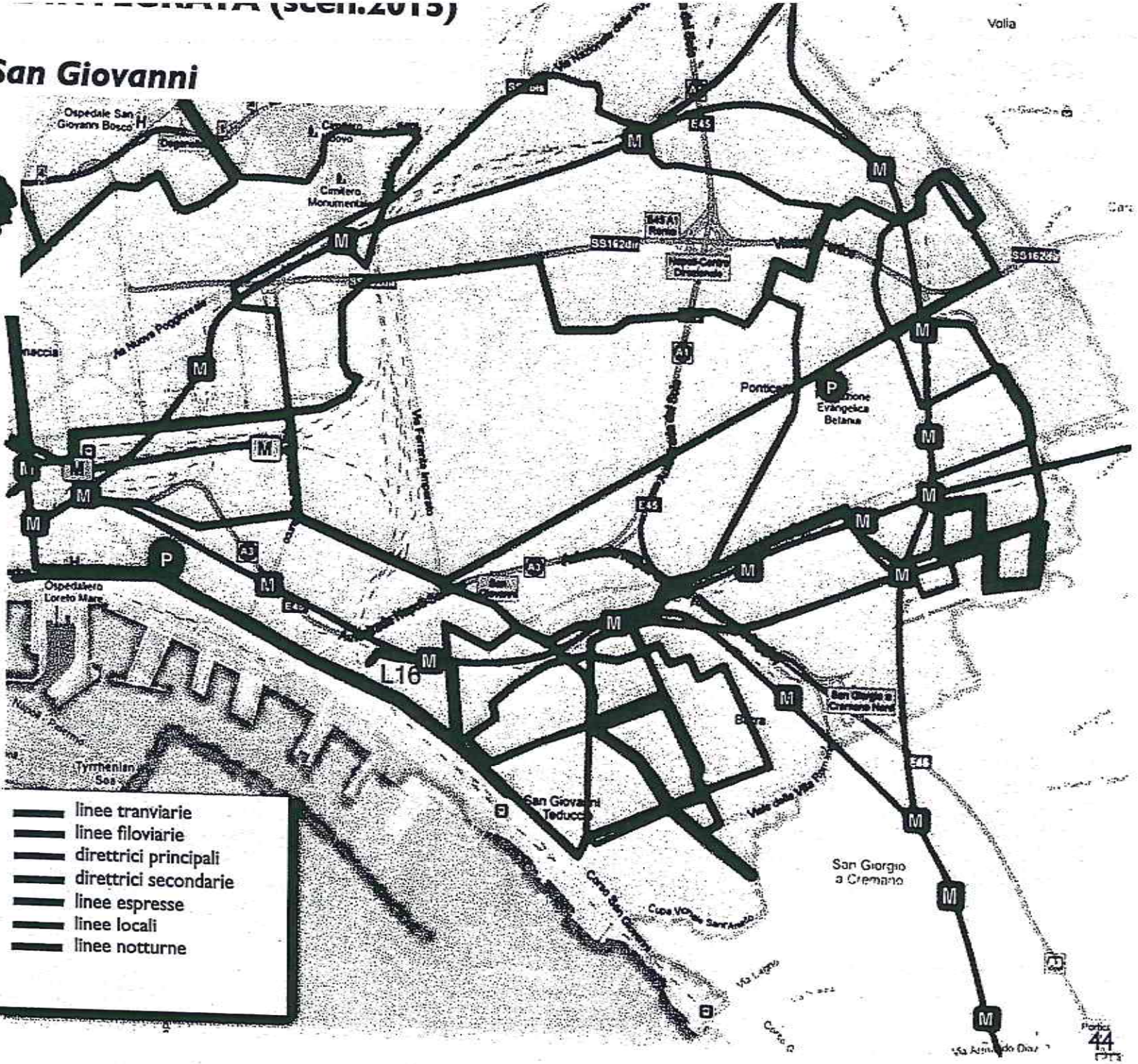

- Metro linea 1-6
- Metro linea 2
- Cumana-Circumflegrea
- Funicolari
- Circumvesuviana
- MCNE (Piscinola-Aversa)

- linee tranviarie
- linee filoviarie
- direttrici principali
- direttrici secondarie
- linee espresse
- linee locali
- linee notturne

PROGETTO RETE INTEGRATA (scen.2015)

Linee locali

Poggioreale San Lorenzo Vicaria

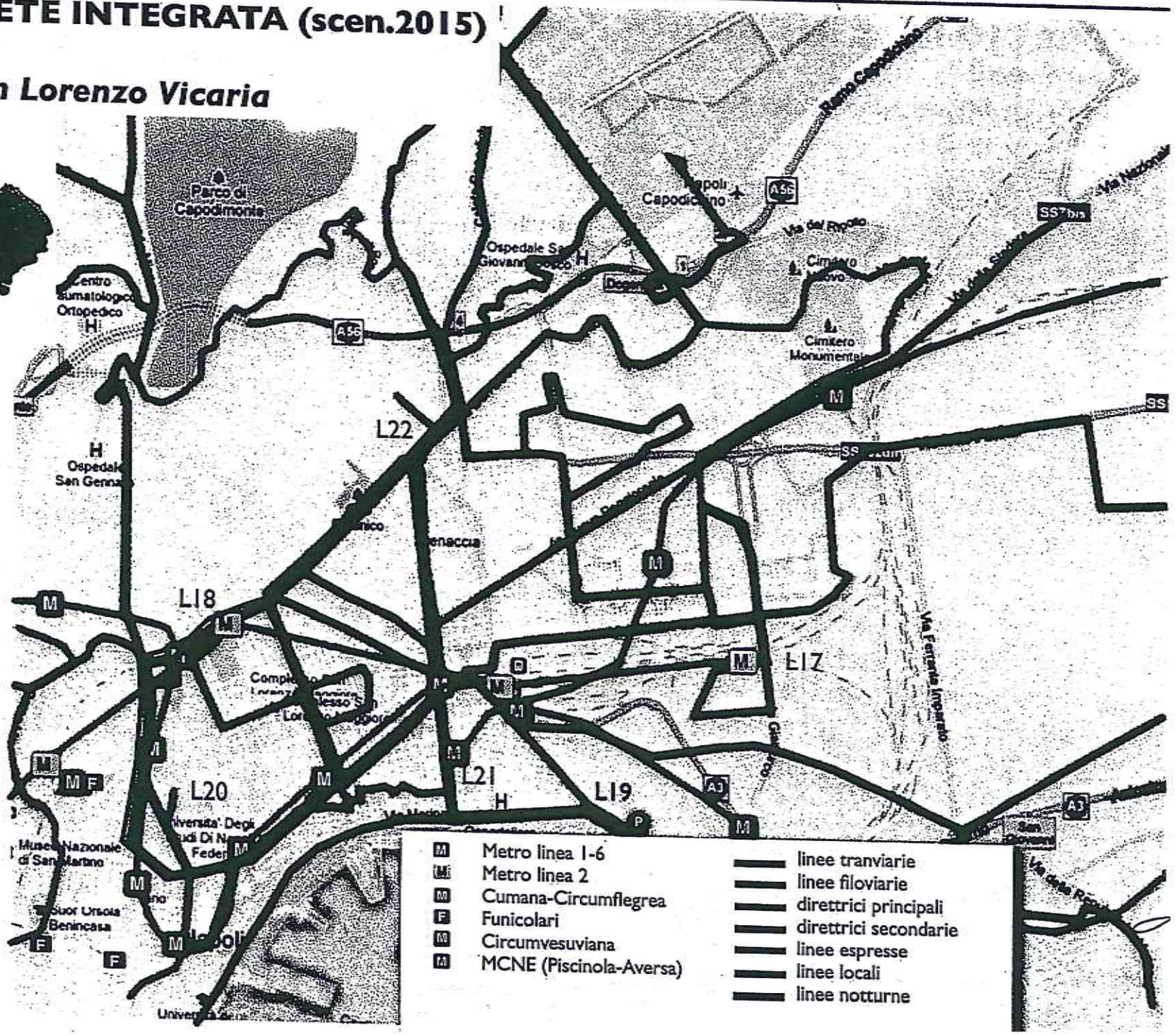

Linee locali

Avvocata Montecalvario San Giuseppe Porto

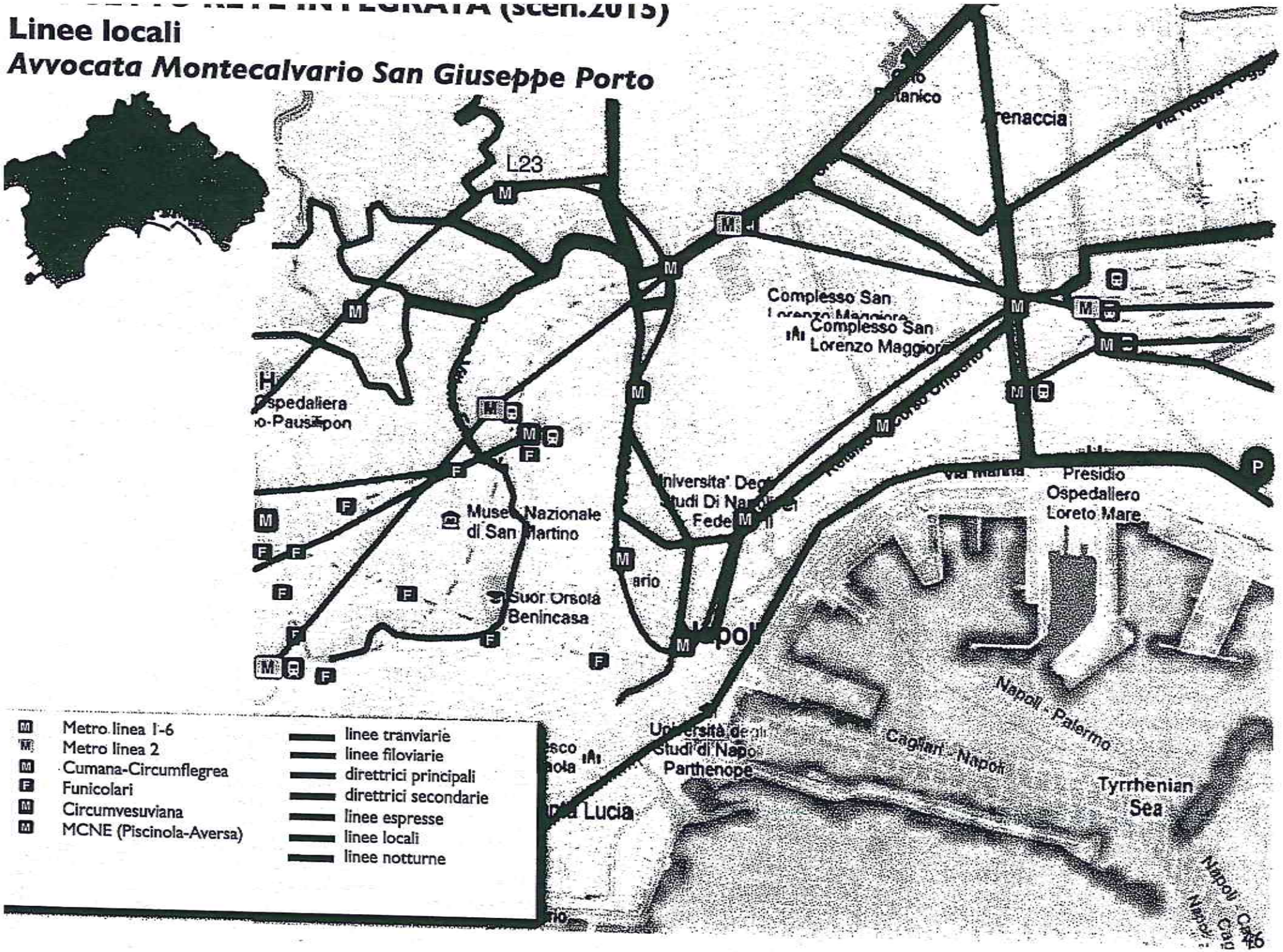

PROGETTO RETE INTEGRATA (scen.2015)

Linee locali

Vomero Arenella

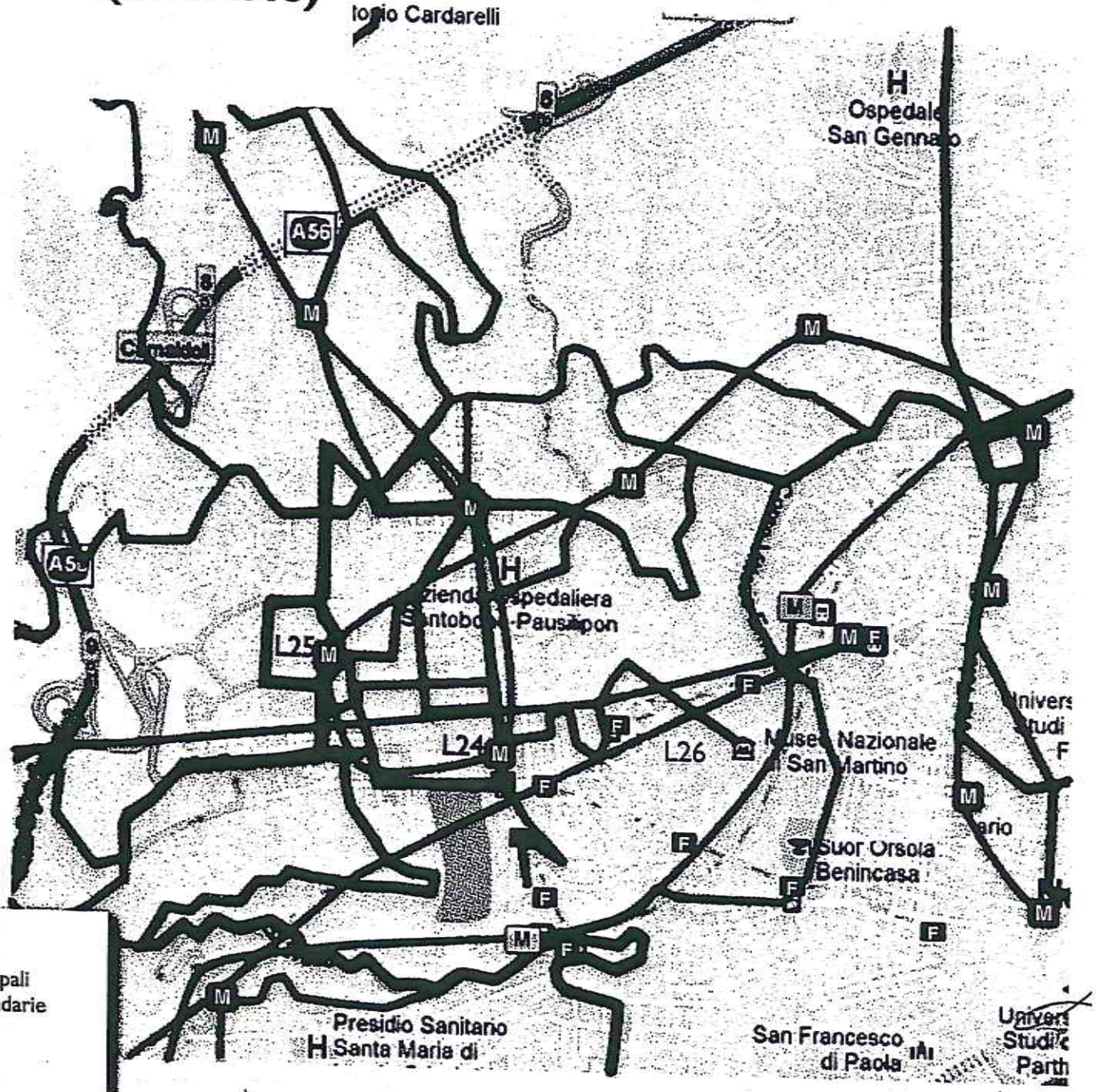

- Metro linea 1-6
- Metro linea 2
- Cumana-Circumflegrea
- Funicolari
- Circumvesuviana
- MCNE (Piscinola-Aversa)

- linee tranviarie
- linee filoviarie
- direttrici principali
- direttrici secondarie
- linee espresse
- linee locali
- linee notturne

PROGETTO RETE INTEGRATA (scen.2015)

Linee locali

Stella San Carlo

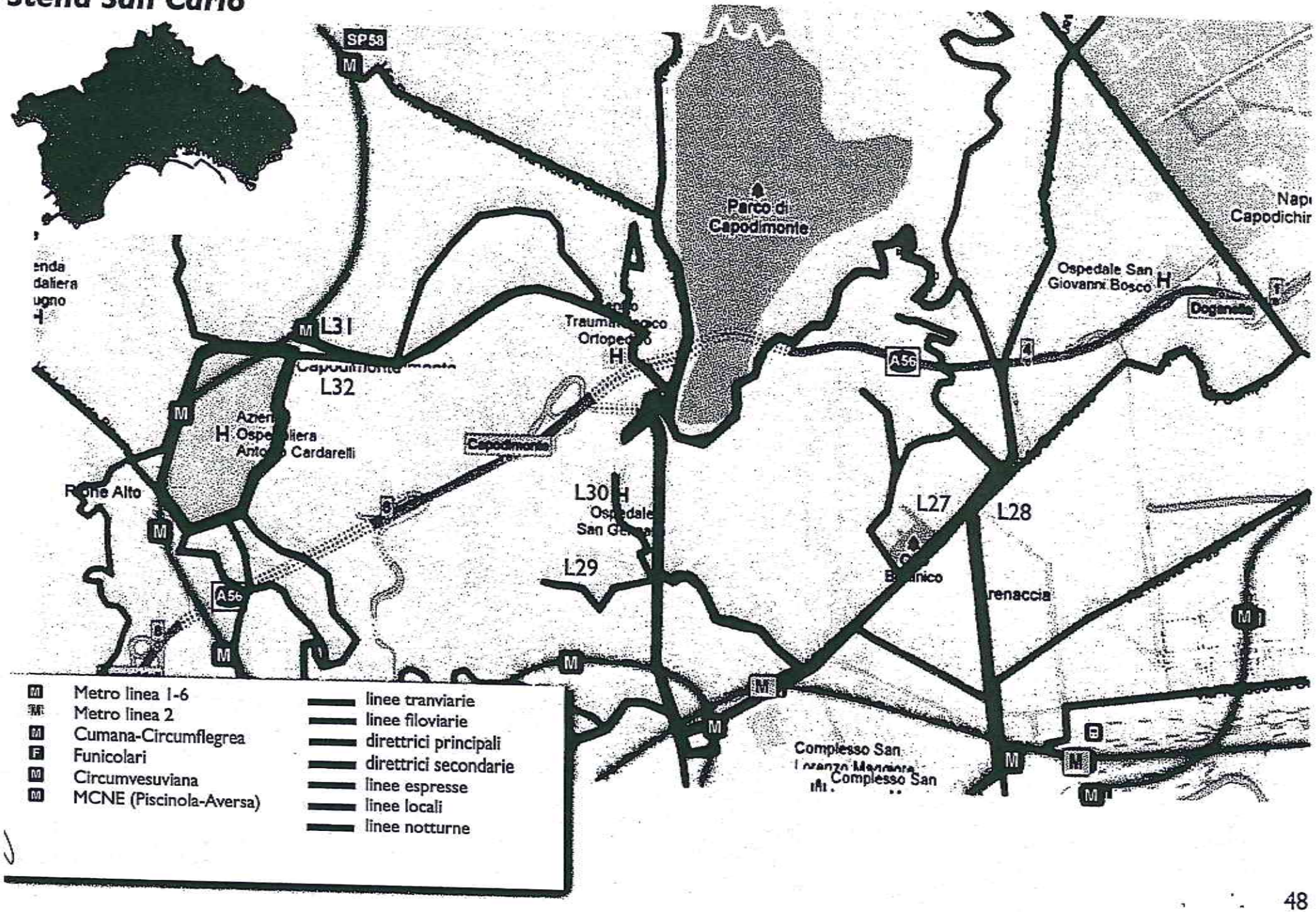

Pianificazione livelli di servizio
Intertempi offerti: servizio di superficie

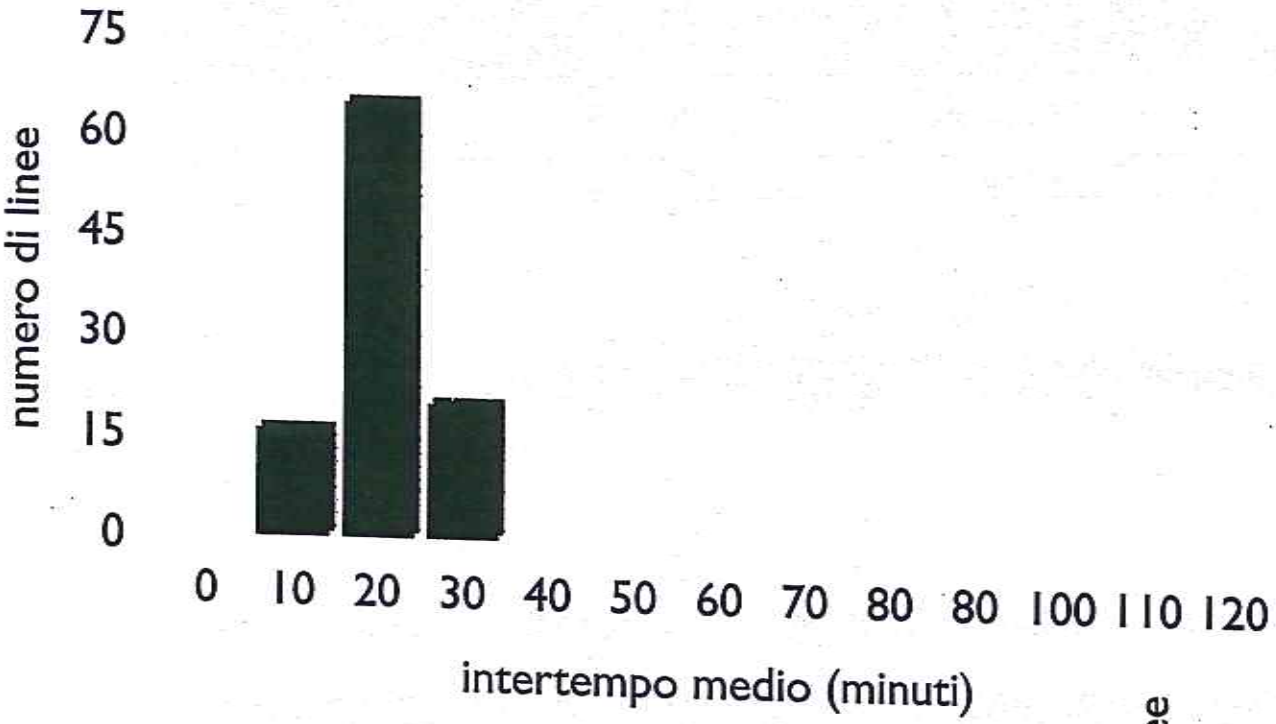

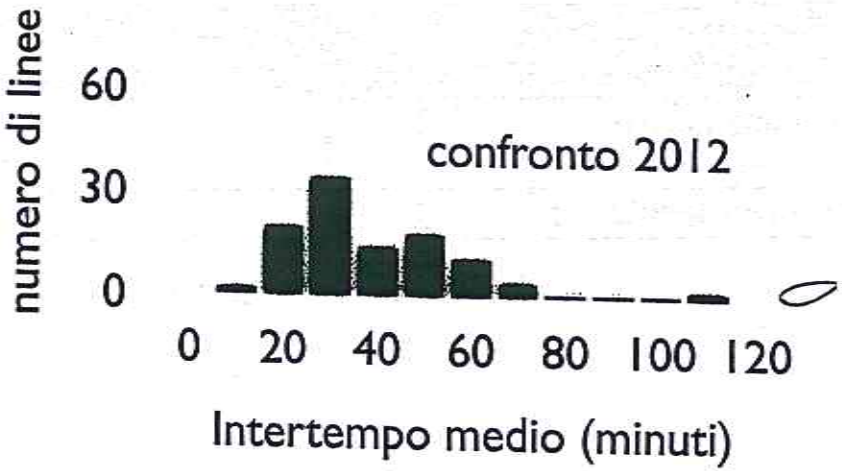

POTENZIAMENTO SERVIZIO LINEA 1

programma di esercizio linea M1 - attuale

FASCIA ORARIA	6,00 alle 7,00	7,00 alle 9,00	9,00 alle 14,00	14,00 alle 16,30	16,30 alle 20,30	20,30 alle 23,30
Distanziamento (min)	15	7	10 minuti	12	7	15
Treni circolanti	4	9	7 treni	6	9	4

programma di esercizio linea M1 - proposta 2015

ASCIA ORARIA	6,00 alle 7,00	7,00 alle 20,30	20,30 alle 23,30	23,30 alle 00,30
Distanziamento min)	8	5 minuti	8	12
Treni circolanti	12	19 treni	12	9

PIANO DELLE STRUTTURE LOGISTICHE

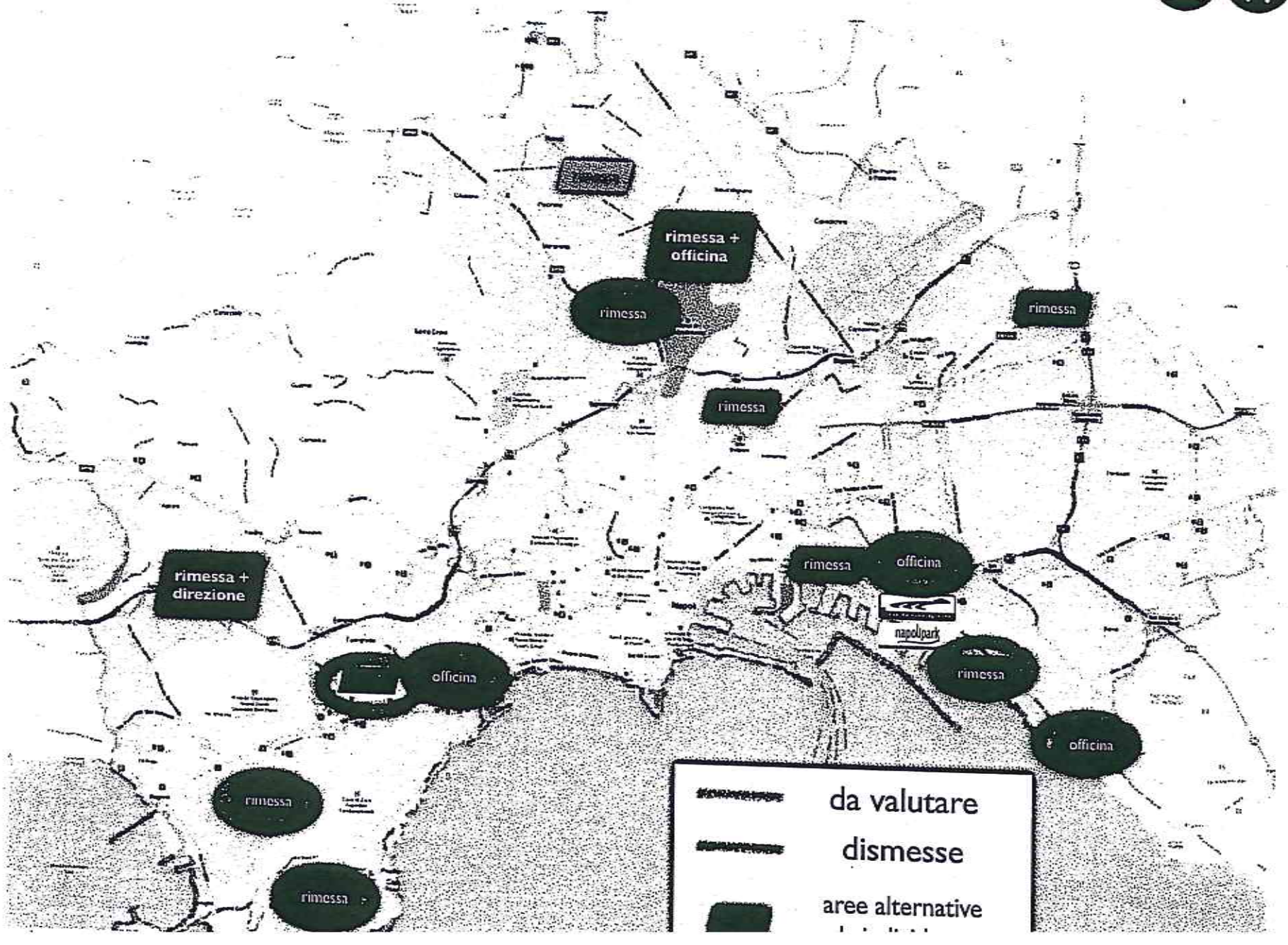

Allegato n. 4

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

NAPOLIPARK SRL

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO UNO

Denominazione sociale

E' costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi degli art. 2462 e segg. c.c. e dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, sotto la denominazione sociale "NAPOLIPARK S.r.l.".

ARTICOLO DUE

Sede

La Società ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo della sede nel medesimo comune nonché di istituire uffici agenzie succursali, filiali, stabilimenti, depositi, e rappresentanze in genere, che non siano sedi secondarie in Italia .

Con delibere assunte ai sensi di legge possono essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie.

Le facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai

soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi.

Il domicilio dei Soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei Soci.

E' onere del socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.

ARTICOLO TRE

Oggetto Sociale

La società attua le politiche indicate dal Comune di Napoli, anche attraverso il coordinamento operativo delle società controllate.

La società coordina, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico e organizzativo, le società partecipate costituenti il gruppo societario.

La società, operando secondo il modello del c.d. in house providing, ha per oggetto:

a) lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività funzionale e/o complementare per la gestione unitaria e coordinata della mobilità, con esclusione del servizio di trasporto;

b) la predisposizione di indagini e studi progettuali nel campo della mobilità anche su incarico di terzi;

c) la gestione della sosta di aree pubbliche e private, con o senza custodia, a mezzo parcometri o altri strumenti di esazione, inclusi studi progettuali ed interventi realizzativi per ottimizzare il servizio sosta;

d) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, anche nelle forme

previste dall'art. 17, comma 132, della L. 127 del 15 maggio 1997;

e) la gestione dei servizi di: rilascio e controllo di permessi (sosta per residenti, portatori di Handicap e per accesso a zone di traffico limitato, altro); elaborazione accertamenti violazione al Codice della Strada; informazione a mezzo volantini e distribuzione titoli prepagati;

f) la realizzazione e la manutenzione della segnaletica stradale;

g) la realizzazione, la regolazione e manutenzione degli impianti di controllo e gestione del traffico, nonché degli impianti di videosorveglianza e telecontrollo, anche con strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada;

h) la gestione e manutenzione di pannelli informativi e di strutture, mobili o meno, atte a regolare la sosta e/o il traffico, o comunque a delimitare zone riservate al transito o all'accesso al pubblico;

i) la raccolta, la produzione e il servizio di comunicazione delle informazioni sul traffico urbano ed extraurbano tramite notiziario radio ed altri media e nuove tecnologie;

j) la gestione delle rimozioni e la custodia di veicoli in sosta vietata e di intralcio alla circolazione;

k) la gestione servizio applicazione ganasce (bloccaggio ruote auto in sosta vietata);

l) la movimentazione delle transenne e la gestione degli altri strumenti di

regolamentazione o inibizione temporanea della sosta e/o del traffico cittadino;

m) la promozione e la realizzazione di attività per l'educazione al rispetto del codice della strada nonché di valorizzazione del trasporto pubblico;

n) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative volte al perseguimento dell'oggetto sociale;

o) lo svolgimento di attività e funzioni per il rispetto del Codice della Strada con personale specificamente autorizzato (ausiliari del traffico);

p) la realizzazione di parcheggi, degli impianti e di tutte le attività ad essi connesse;

q) la promozione, la costruzione, l'esercizio e tutte le attività di coordinamento tecnico e finanziario delle opere e dei servizi rientranti nell'oggetto sociale;

r) l'attività logistica anche ai fini della distribuzione urbana delle merci e dei servizi connessi.

La società, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, bancarie, commerciali ed industriali necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale per il cui raggiungimento la società potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, nel rispetto della vigente normativa, con Istituti di Credito, con Banche, con Società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie, mobiliari ed immobiliari, reali e personali. La Società potrà

quindi prestare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni e annotamenti. Tanto, comunque, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del presente statuto e senza che tali attività possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari o altre operazioni previste al presente articolo e risultante in contrasto con il richiamato articolo 5, comma 1, sarà del tutto privo di effetti.

Al solo fine del conseguimento degli scopi sociali, e sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, potrà infine, nel rispetto della normativa pertinente in materia e dei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di in house providing, partecipare a consorzi e/o raggruppamenti di imprese, assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo eguale, analogo o comunque connesso al proprio e svolgere attività in settori eguali, analoghi e similari al proprio.

La società ha l'obbligo di svolgere la parte più importante e prevalente della propria attività a favore dei soci.

ARTICOLO QUATTRO

Durata

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquantadue. Tale termine si intende tacitamente prorogato di quinquennio in quinquennio qualora nessun socio dia disdetta tramite comunicazione agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata inviata almeno sei mesi prima della scadenza.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ARTICOLO CINQUE

Capitale sociale

La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici e qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale effettuata in violazione di detta previsione sarà da considerarsi come nulla e come mai intervenuta.

Il capitale sociale è fissato in euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila virgola zero) ed è suddiviso in quote.

Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle mutate esigenze della società ogni qualvolta l'assemblea lo ritenga opportuno, con le maggioranze previste dal presente statuto, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.

I versamenti delle quote di aumento del capitale sociale saranno richiesti

dall'organo amministrativo nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'assemblea li determini direttamente.

ARTICOLO SEI

Quote

Le quote di partecipazione sono nominative e divisibili.

ARTICOLO SETTE

Trasferimento delle quote

L'assunzione della qualità di socio è subordinata alla natura totalmente pubblica dell'acquirente, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 5.

I soci hanno diritto di prelazione sulle quote degli altri soci.

Il socio cedente, fermo restando le previsioni di cui all'articolo 5, comma 1 dello statuto e nel rispetto delle stesse, nonché di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, deve dare preventiva comunicazione della volontà di dismissione mediante invio di lettera raccomandata A.R. all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, specificando il numero di quote oggetto di dismissione, il prezzo unitario e complessivo di trasferimento, qualora trattasi di trasferimento a titolo di liberalità o comunque gratuito, il nominativo del cessionario/donatario ed i principali termini e condizioni del prospettato trasferimento.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione provvedono

a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della succitata documentazione. Qualora il prospettato trasferimento fosse a titolo gratuito o di liberalità, la comunicazione di cui sopra avverrà nel termine di 20 (venti) giorni.

Nel caso in cui uno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente, dovrà manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le quote offerte in vendita, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro i successivi 10 (dieci) giorni, provvederanno a dare comunicazione agli altri soci delle proposte di acquisto pervenute a mezzo lettera raccomandata A.R..

Il socio, esercitando il diritto di prelazione, dovrà pagare il prezzo stabilito entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione, salvo diversa convenzione.

La procedura di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione di presa d'atto e benestare da parte di tutti i soci.

Ove la prelazione non venga esercitata in tutto o in parte nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio sarà libero di cedere ad un acquirente terzo, purché avente natura totalmente pubblica, le quote non optate.

Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi

di aumento di capitale, effettuato dai soci in violazione del presente articolo e/o che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 5, comma 1, sarà privo di ogni e qualsivoglia effetto e si intenderà come mai intervenuto, senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie.

ARTICOLO OTTO

Versamenti da parte dei soci

Le somme versate dai soci alla Società in conto capitale, proporzionalmente alle quote di partecipazione, sono improduttive di interessi.

ARTICOLO NOVE

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli che viene effettuata attraverso la composizione e nomina degli organi sociali e segnatamente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, cui, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sono riservati i principali compiti di conduzione della Società, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo".

La società, inoltre, esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di capitali controllate, pertanto, a cura dell'Organo di Amministrazione, è iscritta presso la sezione del registro delle imprese di cui al secondo comma dell'art. 2497 bis del codice civile, sia quale società soggetta, sia

quale società che esercita tale attività.

La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:

a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali

b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere

c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali

d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità

e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate

f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società

g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale deliberate dall'Organo di Amministrazione

h) intervengono nella scelta dei dirigenti apicali

Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo di Amministrazione, trasmette al Comune di Napoli ed agli altri eventuali soci:

a) relazione gestionale ed economico-finanziaria periodica, con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione

b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato Nell'ipotesi in cui i soci che esercitano il controllo analogo, avuta conoscenza dei predetti elementi, riscontrino, anche attraverso i soggetti all'uopo individuati, irregolarità ovvero ritengano necessario intervenire nella gestione della società, potranno richiedere all'Organo di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti necessari.

E' costituito, inoltre, un Comitato di Controllo sulle attività dell'intero gruppo societario composto da 3 (tre) membri designati dal Sindaco di Napoli, all'interno dell'Amministrazione Comunale. Il Comitato fornisce pareri preventivi su delibere dell'Assemblea e/o dell'Organo di Amministrazione delle Società aventi ad oggetto gli atti strategici, economici, finanziari, amministrativi, organizzativi, gestionali ed operativi che in maniera diretta o indiretta possano comportare conseguenze per l'Ente controllante Comune di Napoli. Il Comitato è dotato di

poteri ispettivi, ed assume l'iniziativa autonomamente o su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Potrà avvalersi di specifiche professionalità presenti negli Uffici comunali. La partecipazione al Comitato di Controllo è a titolo gratuito.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO DIECI

Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alle leggi ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione con raccomandata o telefax spedite ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio o al numero di utenza fax risultanti dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione dovrà contenere anche le indicazioni per l'eventuale riunione in seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima e comunque non prima di 24 ore dalla prima convocazione.

La possibilità di convocare l'assemblea anche in seconda convocazione deve ritenersi valida anche per l'Assemblea che deve approvare il bilancio.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo di Amministrazione potrà convocare l'assemblea annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi l'Organo di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

In mancanza delle formalità di cui ai commi 2 e 3 che precedono, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Gli amministratori o sindaci che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta diretta al Presidente dell'Assemblea, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in ambito cittadino o in Campania.

I soci esercitanti il controllo analogo possono richiedere, secondo le modalità stabilite dagli stessi, d'intesa tra loro in caso di pluralità di soci, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio.

L'Assemblea:

- approva il bilancio;
- delibera in merito all'Organo di Amministrazione e, in caso di Organismo collegiale, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli altri Amministratori, ai Sindaci, ed al revisore, se previsto, tenendo conto e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 14 e 19 del presente statuto, e ne determina i compensi, nei limiti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari pertinenti in materia;
- delibera sulle operazioni sottoposte al suo esame dall'Organo di Amministrazione allorquando questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, dall'articolo 18, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto;
- delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle modificazioni del presente statuto e su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

l'Assemblea può essere rinviata quando lo richiedano i soci intervenuti che riuniscano un terzo del capitale sociale rappresentato nell'adunanza e che si dichiarino non sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione. La data del rinvio deve essere stabilita nel corso della seduta assembleare da rinviare e il diritto di rinvio non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. Nel caso in cui non sia esaurita la discussione sopra a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, può essere fissata una nuova data per la prosecuzione dell'assemblea.

In entrambi i casi suddetti gli amministratori sono esonerati dal compiere nuove formalità di convocazione.

ARTICOLO UNDICI

Partecipazione all'Assemblea

Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, ultimo comma, del presente Statuto, ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, oltre che dal proprio rappresentante legale, anche dal procuratore di questi, che non sia amministratore o dipendente della Società.

ARTICOLO DODICI

Maggioranze assembleari

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 91% del capitale sociale per le decisioni relative alle modifiche del presente statuto.

ARTICOLO TREDICI

La Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

In assenza di questi, l'Assemblea medesima eleggerà il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, che potrà anche non essere socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare mediante processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale verrà redatto da Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO QUATTORDICI

L'Organo di Amministrazione

La società, nel rispetto della normativa vigente in materia, è amministrata, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri o da un Amministratore Unico (ciascuno, l'Organo di Amministrazione). I componenti

dell'Organo di Amministrazione possono essere non soci.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2449 del Codice Civile e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il Sindaco di Napoli nomina e revoca un numero di componenti l'Organo di Amministrazione proporzionale all'entità della propria partecipazione, ovvero, nel caso di Amministratore Unico, nomina e revoca detto Amministratore Unico.

I predetti componenti dell'Organo di Amministrazione hanno i medesimi diritti ed obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.

Per gli altri componenti dell'Organo di Amministrazione provvederà l'Assemblea dei soci ai sensi del 3° comma dell'art. 2383 del Codice Civile.

E' comunque riservata al Comune di Napoli, in caso di Organo di Amministrazione collegiale, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei Soci provvede a prendere atto delle nomine e delle revoche disposte ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Le nomine dell'Organo di Amministrazione avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il socio pubblico, rapporto che rappresenta una condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente statuto, con la logica conseguenza che il venir meno del *pactum fiduciae*, pregiudicando di fatto l'esercizio di tale forma di controllo e, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio dell'*in house providing*, integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383 comma 3 del codice civile.

Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto al presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, nonché il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, può, in caso di cessazione del *pactum fiduciae*, revocare, anche disgiuntamente, uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento del danno di cui al citato art. 2383 comma 3 del codice civile e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.

E' inoltre riservato al Sindaco del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la facoltà di revocare i rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni tornata amministrativa. Tale facoltà non configura l'ipotesi di revoca senza giusta causa.

L'Organo di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Fermo restando il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile, non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro i quali abbiano ottenuto una pena su richiesta o abbiano riportato condanna penale, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi.

L'Organo di Amministrazione è tenuto a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro nel caso di una pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo", quale definito dalla normativa comunitaria e nazionale.

ARTICOLO QUINDICI

Poteri di amministrazione

L'Organo di Amministrazione, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire gli scopi sociali.

L'Organo di Amministrazione delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e di revocazione, sui compromessi e transazioni.

Ove la Società, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 14, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio, con propria delibera, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o al Vice Presidente, qualora sia nominato. Ogni altra facoltà e potere non delegati espressamente dal Consiglio al Presidente, al Vice Presidente, al consigliere delegato ed al Direttore Generale sarà esercitata collegialmente dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione, qualora collegiale, può affidare incarichi speciali ai propri membri e/o comunque a terzi determinandone anche gli emolumenti relativi, fatto salvo il rispetto dei limiti disposti dalla normativa pertinente in materia.

ARTICOLO SEDICI

La rappresentanza della Società

La firma sociale e la rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in

giudizio, spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente qualora sia stato nominato, o all'Amministratore Delegato nei limiti previsti dalla delega, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti in ogni sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Ove la Società, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 14, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento del Presidente o del Vice Presidente la firma sociale spetta all'Amministratore Delegato in loro sostituzione.

La firma del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato fanno piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO DICIASSETTE

Il compenso dell'Organo di Amministrazione

All'Organo di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dall'assemblea dei soci all'atto della nomina o successivamente, nei limiti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO DICIOTTO

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

In caso di amministrazione collegiale, il Consiglio si riunisce, su convocazione

del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, o almeno due sindaci effettivi, o un amministratore delegato.

La convocazione del Consiglio può essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la seduta.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove purché in Campania. E' altresì ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la seduta e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento di questo dal Vice Presidente ovvero, in caso di impedimento di entrambi, dal Consigliere presente più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

componenti presenti.

E' necessaria la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione per le deliberazioni di proposta concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci :

-vendite o permute di immobili;

-conferimento di beni immobili in altre società;

-assunzioni di mutui e finanziamenti per un valore superiore al 33% del capitale sociale;

-consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche per un valore superiore al 33% del capitale sociale;

-emissione ed avallo di effetti;

-prestazioni di garanzie a favore dei terzi per un valore superiore al 33% del capitale sociale.

E' necessaria la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione e l'unanimità dei voti per le deliberazioni concernenti le seguenti operazioni:

-assunzioni di mutui e finanziamenti per un valore inferiore o uguale al 33% del capitale sociale ;

-consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche per un valore inferiore o uguale al 33% del capitale sociale;

-prestazioni di garanzie a favore dei terzi per un valore inferiore o uguale al 33%

del capitale sociale.

Nell'ipotesi in cui l'unanimità non venga raggiunta, la decisione sulla opportunità o meno dell'operazione spetterà all'assemblea dei soci, giusta quanto previsto al precedente articolo 10.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare su apposito libro verbali e sono autenticate con firma di chi presiede la seduta e del Segretario.

Nel caso in cui non sia esaurita la discussione sopra a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, può essere fissata una nuova data per la prosecuzione del Consiglio di amministrazione senza il compimento delle formalità di convocazione.

Ove la Società, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 14, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO DICIANNOVE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2449 del Codice Civile e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il Sindaco di Napoli nomina e

revoca un numero di componenti del Collegio Sindacale proporzionale all'entità della propria partecipazione. I rimanenti membri sono nominati dall'assemblea. E' riservata al Comune di Napoli la nomina del Presidente.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e potranno essere rieletti. L'assemblea determina i compensi dei Sindaci. Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

L'assemblea dei soci potrà demandare il controllo contabile ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTIZIONE UTILI

ARTICOLO VENTI

L'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro i limiti e con le forme di legge sarà predisposto il bilancio d'esercizio, unitamente ai suoi allegati, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO VENTUNO

L'utile di esercizio

Gli utili netti, dopo l'accantonamento del 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, saranno destinati sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO VENTIDUE

Lo scioglimento e la liquidazione

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri ai sensi dell'art.2487 c.c.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO VENTITRE

Il rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato

FRANCESCO SAVERIO LAURO

PAOLO GUIDA Notaio Sigillo

98

99

STATUTO

DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"Azienda Napoletana Mobilità S.p.A."

in sigla

"A.N.M. S.p.A."

TITOLO I

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società si denomina "Azienda Napoletana Mobilità S.p.A." in sigla "A.N.M. S.p.A.".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

E' facoltà dell'organo amministrativo istituire sedi.

Le facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi.

100

ARTICOLO 3 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 4 - DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

La società, svolgendo la propria attività sotto la direzione strategica esercitata dalla capogruppo e nel rispetto dell'indirizzo e coordinamento del Comune di Napoli, ha per oggetto:

A) La gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose in ogni forma e con ogni mezzo;

B) lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività funzionale o comunque operata complementare o affine al servizio di trasporto ed alla mobilità in genere;

C) La manutenzione in proprio o per conto terzi, qualunque mezzo utilizzato per trasporto pubblico di persone e/o cose

D) l'esecuzione, in proprio o per conto terzi di lavori edili di qualsiasi tipo specie relativi e beni utilizzati o comunque connessi alle attività di cui alla precedente lettera A) e B)

E) la ideazione e realizzazione e gestione di sistemi informatici di qualunque tipo e specie connessi al trasporto delle persone e/o delle cose, sia per le proprie attività e strutture e sia Enti o società che svolgono attività analoghe;

F) La realizzazione, la promozione e l'erogazione di corsi di formazione ed aggiornamento tecnologico e funzionale e di processo nel settore dei trasporti del proprio personale e terzi, organizzando anche convegni congressi ed ogni altra analoga attività.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta " per conto", in occasione, in appalto, attraverso società controllate collegate o partecipate, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente statuto e dai soci, intesa tra loro, in caso di pluralità degli stessi.

La società, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente statuto e dai soci d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi,potrà nel rispetto della normativa pertinenti in materia e nei limiti disposti per la società esercenti servizi in regime di in house providing, assumere e cedere partecipazioni ed

interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni ed in enti giuridici dotati di soggettività aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari ed affini ai propri, sia direttamente che indirettamente, potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico finanziario amministrativo, tanto in ipotesi di limitata che di illimitata responsabilità dei predetti enti per le obbligazioni assunte.

La società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, concede garanzie reali e personali ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito ed,in generale, qualsiasi necessaria e funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La società ha l'obbligo di svolgere la parte più importante e prevalente della propria attività a favore dei soci.

TITOLO II

ARTICOLO 6 - CAPITALE

La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero da enti pubblici o da soggetti sottoposti al controllo analogo da parte di questi ultimi e qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della

proprietà del capitale sociale effettuata in violazione di detta previsione sarà da considerarsi come nulla e come mai intervenuta.

Il capitale è di EURO 90.000.000,00 (novantamilioni), diviso in 900.000 (novecentomila) azioni.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari

ARTICOLO 7 - AZIONI

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applica il disposto dell'art. 2347 c.c..

Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.

L'assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione delle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'art. 2348 c.c..

Previa apposita delibera dell'assemblea dei soci, la società potrà emettere azioni prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti purché, complessivamente, tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale.

Sempre previa apposita delibera dell'assemblea dei soci, la

società potrà altresì emettere, ai sensi dell'art. 2350 c.c., azioni correlate aventi diritto agli utili risultanti dall'esito dell'attività sociale in uno specifico settore, previa determinazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore, delle modalità di rendicontazione, dei diritti sociali attribuiti a tali azioni, nonché delle eventuali condizioni e modalità di conversione di tali azioni in azioni di altra categoria.

ARTICOLO 8 - STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera dell'assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti, e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente statuto e senza che tali strumenti possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di detti strumenti finanziari e risultante in contrasto con il richiamato articolo 6, comma 1, sarà del tutto privo di effetti.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo

oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative.

La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 1, potrà decidere l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante emissione, per ammontare corrispondente agli utili distribuibili di strumenti finanziari diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, da attribuire individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari con riguardo alla forma, alle modalità di trasferimento, ai diritti ed alle condizioni di esercizio spettanti ai loro titolari, in virtù del disposto dell'art. 2349 c.c.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'Assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili in virtù del disposto dell'art. 2410 c.c., determinando le modalità di emissione, collocamento ed estinzione delle obbligazioni mediante verbale redatto da notaio e pubblicizzato secondo legge.

In ogni caso le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Tale ammontare potrà eccezionalmente essere superato se:

a) le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;

b) le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà della società, per un valore complessivo non eccedente i due terzi del valore degli immobili medesimi;

c) ricorrano particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, previa autorizzazione governativa che fisserà limiti e condizioni dell'emissione obbligazionaria.

I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune, per ciascuna categoria di obbligazioni. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente statuto in materia di assemblea straordinaria.

ARTICOLO 10 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire uno o più patrimoni destinati alla

realizzazione di singoli affari, ai sensi del disposto degli artt. 2447 bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal consiglio di amministrazione all'unanimità ed è soggetta a ratifica dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre 60 giorni dalla sua adozione, in assenza della quale detta deliberazione perde ogni efficacia e si intende come mai assunta.

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo, al fine di tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine societaria, alla coesione dei soci, all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Qualora un socio, fermo restando le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1 dello statuto e nel rispetto delle stesse, intenda trasferire ad altro soggetto pubblico - in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, le proprie azioni, o i diritti di opzione su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, dovrà previamente offrile in acquisto agli altri soci, a mezzo comunicazione scritta avente data di ricezione certa, al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, che ne darà

comunicazione scritta agli altri soci; la comunicazione del socio che intende trasferire i propri titoli dovrà indicare le generalità dell'acquirente, le condizioni ed i termini della cessione, tra i quali il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al medesimo Presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico nella quale dovrà essere manifestata la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita ed il gradimento, ovvero la contestazione, del prezzo di vendita proposto dal socio alienante.

Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formalizzata con contestazione del prezzo proposto dal socio alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione, in assenza di accordo, sarà determinato con le modalità che l'art. 2437 ter c.c. prevede in ipotesi di recesso del socio, su istanza di una delle parti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Qualora nella comunicazione del socio alienante sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è comunque riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio di compravendita in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo, come indicato nella denuntiatio.

Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, effettuato dai soci in violazione del presente articolo e/o

che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 6, comma 1, sarà privo di ogni e qualsivoglia effetto e si intenderà come mai intervenuto, senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie.

La cessione, a qualsiasi titolo, delle azioni della società o del diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale sociale o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni, è subordinata altresì alla prestazione, da parte dell'assemblea dei soci, del gradimento nei confronti del soggetto acquirente o del soggetto in cui favore è costituito il diritto reale o di garanzia.

Il diniego del gradimento dovrà essere motivato.

Il diniego del gradimento, ove non derivante dalla violazione del comma 1 dell'articolo 6 del presente statuto, comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare le azioni o i diritti di opzione ovvero di reperire un terzo acquirente per l'acquisto degli stessi, al prezzo offerto o, in caso di contestazione, al prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 2437 ter c.c..

ARTICOLO 12 - RECESSO

Hanno diritto a recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

-a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

-b) la trasformazione della società;

-c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

-d) la revoca dello stato di liquidazione;

-e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

-f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

-g) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni

dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso non è costituito dal contenuto di una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tale ipotesi il Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sette giorni dalla data in cui egli stesso ne è venuto a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico.

Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è

privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera o dalla conoscenza, da parte della società del fatto o dell'atto che ha legittimato il recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, valutate secondo quanto previsto dall'art. 2437 ter c.c. e collocate secondo le prescrizioni dell'art. 2437 quater c.c..

ARTICOLO 13 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

La società, inoltre, esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società di capitali.

Pertanto, a cura degli amministratori, sarà iscritta presso la sezione del registro delle imprese di cui al secondo comma dell'art. 2497 bis del codice civile sia quale società soggetta, sia quale società che esercita tale attività.

La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e

nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:

a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali;

b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;

c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;

d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;

f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società;

g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di

modifica dello statuto sociale deliberate dal Consiglio di Amministrazione anche ai sensi del successivo articolo 30.

Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso il Consiglio di Amministrazione, trasmette al Comune di Napoli ed agli altri eventuali soci:

a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;

b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

TITOLO III

ARTICOLO 14 CONVOCAZIONE - LUOGO E MODALITA'

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del

bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori del comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio nazionale.

In caso di impossibilità o di inattività di tutti gli amministratori, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea è convocata alternativamente:

A) mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

B) mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto

giorni prima dell'assemblea.

Nel caso di cui alla precedente lettera B) si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

-lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

-lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilita per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

-messaggio telefax o di posta elettronica ricevuta da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Sono valide le assemblee, prive delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2366 c.c, quarto comma.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea dei Soci si tenga per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito

loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui all'adunanza precedente l'assemblea non risulti validamente costituita: le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono tenersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza.

I soci esercitanti il controllo analogo possono richiedere, secondo le modalità stabilite dagli stessi, d'intesa tra loro in caso di pluralità di soci, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio.

ARTICOLO 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

-a) l'approvazione del bilancio;

-b) la nomina e la revoca degli amministratori;

-c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile;

-d) la determinazione del compenso degli amministratori e sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

-e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

-f) le delibere ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione allorquando questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) l'emissione delle azioni di cui al terzo, quarto e quinto

comma del precedente articolo 7;

d) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 8 e all'art. 9 del presente statuto;

f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 17 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Non si intende approvata la delibera che rinunzia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

ARTICOLO 18 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di

tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti rispetto alle deliberazioni aventi ad oggetto l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie, possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

ARTICOLO 19 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno un'azione.

Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salva diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio

di astenersi per conflitto d'interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea priva di convocazione.

ARTICOLO 20 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere

sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 21 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i soci che esibiscono i propri titoli, al fine di dimostrare la propria legittimazione.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, c.c., gli amministratori, a seguito della consegna, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non vi risultino ancora iscritti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, del presente statuto.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata per una sola assemblea; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è

sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad una persona giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa la persona giuridica può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

Il soggetto delegato non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da questa controllate.

ARTICOLO 23 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA: VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'Amministratore Unico, o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza di un segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto attiene alla disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono, però, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

-a) la data dell'assemblea;

-b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

-c) le modalità ed i risultati delle votazioni;

-d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato)

-e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 24 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

ARTICOLO 25 - MODALITA' DI VOTO

Il voto segreto non è ammesso.

Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ARTICOLO 26 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti.

L'assemblea speciale:

-a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;

-b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

-c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

-d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e ne approva il rendiconto;

-e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni o rinunce;

-f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che rappresentino un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla

assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c..

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c..

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

ARTICOLO 27 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ARTICOLO 28 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

La società è amministrata, in alternativa, da un Amministratore Unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri compreso il Presidente (ciascuna delle due alternative, l'Organo di Amministrazione). All'Organo di Amministrazione compete la gestione della società per il perseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e dell'art. 2449 del codice civile, propone la nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno) all'Assemblea dei Soci, che provvede ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

Le nomine di cui al precedente comma 2 (due) avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il socio pubblico, e detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per

l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente Statuto e dai soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi -, di modo che il venir meno di detto pactum fiduciae, pregiudicando l'effettività del controllo analogo ed, in conseguenza, la sussistenza dei requisiti del c.d. "in house providing" , integra gli estremi della giusta causa di cui all'art.2383, terzo comma, del codice civile.

Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 2 (due) e 3 (tre) del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del pactum fiduciae propone la revoca, anche disgiuntamente, di uno o più componenti dell'organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.

I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e decadono al momento dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili.

Ove la società ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del presente articolo sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri, ove non sia stata designato dall'Assemblea, in entrambi i casi su indicazione del Sindaco.

Il Consiglio può eleggere un vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio può eleggere altresì un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

In caso di contestuale cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si determina la decadenza dell'intero consiglio; conseguentemente, verificatasi tale ipotesi, i consiglieri rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci, alla quale si presenteranno dimissionari, che provvederà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente statuto.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad

esercitare i poteri relativamente agli atti di ordinaria amministrazione.

L'Organo di Amministrazione ed ognuno dei suoi componenti sono tenuti a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci d'intesa fra loro in caso di una pluralità degli stessi, circa la modalità di esercizio del controllo analogo, quale definito dalla normativa comunitaria e nazionale

ARTICOLO 29 - COMPENSO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Ai componenti dell'Organo di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, nel limite delle vigenti leggi, nonché un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina nel rispetto delle disposizioni pertinenti in materia.

Ove la Società, ai sensi di commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o di amministratore/i delegato/i, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'assemblea e delle disposizioni

normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 30 - POTERI E COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'impresa, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, spetta all'amministratore unico, ovvero al consiglio di amministrazione, cui competono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Ove la Società, ai sensi di commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' necessario, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del controllo analogo, la presenza dell'intero consiglio di amministrazione per le deliberazioni di proposta concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci:

-cessione dell'azienda sociale;

-cessione di rami di essa;

-emissioni di obbligazioni non convertibili di cui all'articolo 9 che precede;

-costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 che precede;

-assunzione di partecipazioni in altre società.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c..

Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

-a) delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c., fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del controllo analogo;

-b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 4, del presente statuto, e la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

-c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

-d) la proposta di costituzione di patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del

Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Spetta, altresì, ai Consiglieri Delegati, se nominati, nei limiti della delega.

Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

ARTICOLO 31 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il presidente di detto consiglio di amministrazione convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione relativa alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite, con congruo anticipo, a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 32 - ORGANI DELEGATI - DIRETTORE - PROCURATORI

Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e quanto previsto al precedente articolo 29.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre i consiglieri designati a farne parte, il presidente.

Il consiglio, con propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obbiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe in qualsiasi momento.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4, c.c..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire, con relazione

scritta, al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza bimestrale, fornendo tutte le spiegazioni, la documentazione necessaria, i resoconti contabili che il consiglio riterrà opportuno richiedere.

In qualsiasi occasione il consiglio di amministrazione può chiedere agli amministratori delegati che essi forniscano personalmente delucidazioni sulle attività oggetto di delega.

Possono essere altresì nominati dal consiglio di amministrazione, direttori generali e procuratori, con attribuzione agli stessi dei relativi poteri.

Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

ARTICOLO 33 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 28, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che ciò sia

ritenuto necessario su richiesta del presidente, dal collegio sindacale, o di un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve pervenire almeno sette giorni prima della riunione con comunicazione da spedire mediante fax, telegramma, raccomandata o posta elettronica che attestino l'avvenuta ricezione.

Nei casi di urgenza la convocazione necessita di un preavviso, dalla riunione, di un solo giorno.

Le modalità di convocazione non devono rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alle riunioni sia per i consiglieri che per i sindaci.

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salve le ipotesi di unanimità.

I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto d'interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la

discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questa condizione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

In assenza o impedimento del presidente le sedute del consiglio sono presiedute dal consigliere più anziano per età .

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 34 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato e revocato dall'Assemblea, su proposta del Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e dell'art. 2449 del codice civile, ed è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui 1 (uno) nominato Presidente, e due (2) supplenti, tutti revisori contabili.

La durata in carica, le attribuzioni ed i doveri del Collegio

Sindacale sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

Il compenso è fissato dall'Assemblea, nei limiti di legge, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell' incarico.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto preposto a redigere il verbale sottoscritto da entrambi.

Il controllo contabile è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 2409 bis cc.

Esso è esercitato dal Collegio Sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa vigente, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il compimento dell'incarico e la attività del revisore contabile o della società di revisione

sono regolati dalla legge.

TITOLO IV

ARTICOLO 35 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

ARTICOLO 36 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto:

-a) per il decorso del termine;

-b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

-c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

-d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il disposto dell'art. 2447 c.c.;

-e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;

-f) per deliberazione dell'assemblea;

-g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:

-a) il numero degli stessi liquidatori;

-b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

-c) a chi spetti la rappresentanza della società;

-d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

-e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 37 - RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto o ad integrazione dello stesso, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle norme speciali che regolano la materia.

STATUTO

DELLA SOCIETA' PER AZIONI

METRONAPOLI SPA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita una Società per azioni denominata "METRONAPOLI S.p.A.".

ARTICOLO 2 - Sede

La società ha la sede legale in Napoli, e, nei modi di legge potrà istituire, trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, direzioni, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale.

Le facoltà di cui ai precedente comma sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi.

ARTICOLO 3 - Durata

La durata della Società è fissata dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4 - Oggetto

La società, svolgendo la propria attività sotto la direzione strategica esercitata dalla capogruppo e nel rispetto

dell'indirizzo e coordinamento del Comune di Napoli, ha per oggetto, direttamente o indirettamente mediante l'affidamento a terzi - in esecuzione delle previsioni della legge 8 giugno 1990 n. 142 e della legge 23 dicembre 1992 n. 498 - la gestione e l'esercizio delle linee metropolitane e delle funicolari esistenti in Napoli, nonchè lo studio per l'organizzazione e la gestione di nuove linee metropolitane e dei relativi impianti tecnologici, attrezzature e servizi in genere per il trasporto ferroviario metropolitano.

La Società fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, potrà inoltre compiere attività accessorie a quelle suddette e, nell'ambito del mandato avuto dal Comune di Napoli a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- acquistare, noleggiare, ipotecare, vendere materiale rotabile, armamento, apparati, sottostazioni elettriche, attrezzature ed installazioni in genere per la realizzazione, manutenzione ed esercizio di ferrovie metropolitane;
- effettuare la prestazione di servizi connessi, o accessori al trasporto metropolitano e quindi acquistare, noleggiare, costruire, gestire stazioni, magazzini, parcheggi, fabbriche, officine, edifici, uffici terminali, bar, negozi, ristoranti, strutture ed edifici di servizio e pertinenziali,

veicoli;

- concludere accordi, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, nonché delle prescrizioni normative e regolamentari relative alle società esercenti servizi in regime di in house providing, con aziende di servizio, compagnie ferroviarie e con ogni altra amministrazione, società, organo ed autorità che la società riterrà utile per gli scopi sociali;
- promuovere servizi nel settore del trasporto urbano anche al fine della formazione e dell'addestramento del personale preposto all'esercizio delle linee, nonchè l'assistenza complementare e la manutenzione del materiale rotabile e delle strutture immobili, fisse e mobili.

La società può compiere in forma diretta e/o indiretta, fermo restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, compresi le emissioni di obbligazioni,in Italia ed all'estero, l'accensione di mutui anche ipotecari e fondiari ed il rilascio di fideiussioni, avalli garanzie, in genere, nonché ogni operazione di leasing che abbia per oggetto beni mobili ed immobili, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

Per il conseguimento del oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, la Società può, nel rispetto della normativa pertinente in materia e nei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di in house providing, assumere partecipazioni in Società, Enti e/o Imprese di qualsiasi specie e natura , costituiti e costituenti che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri, nonchè stipulare accordi.

E' consentito alla società di raccogliere presso i propri soci, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, fondi attraverso finanziamenti onerosi o gratuiti necessari e per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo della società alla restituzione dei medesimi.

Il tutto in osservanza delle norme di legge vigenti e in particolare del D.L. n. 58/1998 e della legge 5.7.1991 n 197.

La società ha l'obbligo di svolgere la parte più importante e prevalente della propria attività a favore dei soci.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO SOCI

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

147

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero da Enti pubblici o da soggetti sottoposto al "controllo analogo" di questi ultimi, e qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale effettuata in violazione di detta previsione sarà da considerarsi come nulla e come mai intervenuta.

Il capitale sociale è di Euro 31,032,748,16 (trentunomilionitrentaduemilasettecentoquarantotto/16) diviso in 600,944 (seicentomilanovecentoquarantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna.

Le azioni sono nominative, indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 1 dell'articolo 6 dello Statuto.

Nell'ipotesi in cui siano previste azioni con diritti diversi, il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante l'emissione di una sola categoria di azioni.

In presenza di più categorie di azioni, la competenza ed il funzionamento delle Assemblee speciali di categoria sono disciplinati dall'articolo 2376 c.c.

148

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DI AZIONI

Spetta ai soci la prelazione in ipotesi di trasferimento delle azioni.

Il socio che, fermo restando le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1 bis dello statuto e nel rispetto delle stesse, intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ad altro soggetto pubblico deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal Libro Soci, e per conoscenza al Presidente della Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente, prezzo convenuto e condizioni di pagamento e/o l'intendimento di cedere il proprio pacchetto azionario e le relative condizioni.

II/1 socio/i interessato/i dovrà/nno comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione la volontà di esercitare, in proporzione alla propria quota sociale, la prelazione alle condizioni offerte, indicando altresì l'intenzione di acquistare le azioni offerte per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci. Sarà inefficace ogni comunicazione che non contenga tutti i dati suindicati.

Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di azioni offerte, l'accettazione sarà considerata inefficace.

In caso di esercizio del diritto di prelazione, la

comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'accordo o disaccordo sul prezzo richiesto; in caso di disaccordo, il socio che intende trasferire e quello che intende acquistare potranno concordare un prezzo diverso; in mancanza di accordo il prezzo sarà quello risultante dalla valutazione effettuata da un perito nominato concordemente dal socio venditore e dal socio acquirente o, in caso di disaccordo, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

La valutazione peritale sarà comunicata dal valutatore ad entrambi i soci interessati. La cessione verrà perfezionata entro i trenta giorni successivi al ricevimento, sempre che in entrambi i soci permanga la volontà di perfezionare il contratto, al prezzo stabilito dal perito di cui sopra.

Ai fini di cui ai precedenti commi per trasferimento si intende sia il conferimento in Società sia il trasferimento della piena proprietà delle azioni o della nuda proprietà delle azioni o di altro diritto

reale sulle azioni.

Scaduto il termine senza che sia pervenuta efficace accettazione, il socio è libero di trasferire, sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 del presente Statuto, le proprie azioni al terzo offerente al prezzo ed alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione entro tre mesi dalla scadenza del

termine per la comunicazione dell'accettazione.

Ove tale cessione non intervenga nel termine suindicato, la parte che intendesse comunque alienare la propria partecipazione, anche in favore del medesimo soggetto e agli stessi termini e condizioni già rappresentate all'avente diritto, dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

Il diritto di prelazione sarà esercitabile, con le medesime modalità sopra descritte, anche nel caso di cessione dei diritti di opzione rivenienti da operazioni di aumento del capitale sociale.

Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, effettuato dai soci in violazione del presente articolo e/o che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 6, comma 1, sarà privo di ogni e qualsivoglia effetto e si intenderà come mai intervenuto, senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie.

Articolo 9 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere, a norma di legge e con delibera

dell'Assemblea, obbligazioni non convertibili nominative ed al portatore.

ARTICOLO 10 - STRUMENTI FINANZIARI

La Società con delibera dell'Assemblea Straordinaria potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e amministrativi escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente statuto e senza che tali strumenti possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di detti strumenti finanziari e risultante in contrasto con il richiamato articolo 6, comma 1, sarà del tutto privo di effetti.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative.

ARTICOLO 11 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire uno o più patrimoni destinati alla realizzazioni di singoli affari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal Consiglio di Amministrazione ed è soggetta a

ratifica dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre 60 giorni dalla sua adozione, in assenza della quale detta deliberazione perde ogni efficacia e si intende come mai assunta.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE AZIONI

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua del tasso legale fermo il disposto dell'articolo 2344 cod. civ.

ARTICOLO 13 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società non connesso ad obblighi di legge;

b) La trasformazione della Società;

c) Il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) La revoca dello stato di liquidazione;

e) La modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) Le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) L'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso non è costituito dal contenuto di una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tale ipotesi il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sette giorni dalla data in cui egli stesso ne è venuto a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la

sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera o dalla conoscenza, da parte della Società del fatto o dell'atto che ha legittimato il recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, valutate secondo quanto previsto dall'art. 2437 ter cod. civ. e collocate secondo le prescrizioni dell'art. 2437 quater cod. civ.

ARTICOLO 14 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA'

DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.

La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di

pluralità degli stessi.

Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:

a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali

b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere

c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali

d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità

e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate

f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società

g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale deliberate dal Consiglio di Amministrazione anche ai sensi del successivo articolo 23

Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso il Consiglio di

Amministrazione, trasmette al Comune di Napoli ed agli altri eventuali soci:

a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione

b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Capo I: Assemblea dei Soci

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata disgiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Delegato, o in caso di loro assenza, dalla maggioranza dei Consiglieri, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, che dovrà essere ricevuto dai Soci, dagli Amministratori e dai Sindaci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax munito di rapporto di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione qualora la prima andasse deserta, indicandone il luogo, il

giorno e l'ora e l'elenco delle materie da trattare.

Qualora il giorno della seconda convocazione non sia indicato nell'avviso e nel caso in cui andasse deserta la prima convocazione, l'Assemblea deve essere riconvocata a norma dell'art. 2369 secondo comma del codice civile.

Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato dalla prima.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro il maggior termine di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano, in conformità al disposto dell'art. 2364 ultimo comma c.c..

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere convocate presso la sede sociale od altrove in Italia.

Sono valide e regolarmente costituite anche le assemblee che si svolgono con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al verbalizzante di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di scambiarsi i documenti oggetto della discussione, anche mediante fax ovvero sistemi di posta elettronica, dandosi atto di tutto ciò nel verbale della riunione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Qualora le prescrizioni così specificate siano state rispettate, l'Assemblea si considererà come tenuta nel luogo ove si siano riuniti il Presidente e il Segretario per redigere, firmare e annotare il relativo verbale sui libri sociali.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Nel caso in cui l'intero Consiglio di Amministrazione è cessato, come previsto dall'art. 22, l'Assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio, deve essere convocata senza indugio dai

soggetti legittimati di cui al presente articolo 15, o dal Collegio Sindacale, o mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che esercitano il controllo analogo possono richiedere, secondo le modalità stabilite dagli stessi, d'intesa tra loro in caso di pluralità di soci, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio.

ARTICOLO 16 - PARTECIPAZIONI ALLE ASSEMBLEE

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e quelli che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6, nonché dall'ultimo comma dell'articolo 8 del presente Statuto, hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o negli altri luoghi eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata da delega scritta.

Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ARTICOLO 17 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Delegato, o in loro assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, da un Notaio, in funzione di segretario, nelle assemblee straordinarie. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

ARTICOLO 18 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e le relative deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del Capitale Sociale.

L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di qualsiasi parte del Capitale rappresentata dai soci e le relative deliberazioni sono valide se prese con un voto favorevole che rappresentino almeno il 51% del Capitale sociale rappresentato in Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e le relative deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del Capitale Sociale.

L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno un terzo del Capitale sociale e le relative deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del Capitale sociale rappresentato in Assemblea, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile.

Le modalità di votazione per le deliberazioni assembleari, nell'ambito di quelle consentite dalla legge, saranno determinate, di volta in volta, dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 19 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea Ordinaria:

a) L'approvazione del Bilancio;

b) La determinazione del numero degli Amministratori, la nomina degli Amministratori e Sindaci, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale. L'Assemblea Ordinaria può inoltre nominare

il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) La determinazione del compenso di Amministratori e Sindaci, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari pertinenti in materia;

d) La deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e) La nomina della società di revisione e certificazione del bilancio e relativo compenso;

f) L'assunzione di partecipazioni in altre Società, nel rispetto della normativa pertinente in materia e dei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di *in house providing;*

g) Le autorizzazioni in ordine alle materie ad esse sottoposte dal Consiglio di Amministrazione allorquando, per le decisioni di sua competenza, per le quali è necessaria l'unanimità dei voti dei componenti l'Organo Amministrativo e tale quorum non si sia realizzato, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 20 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

a) Le modifiche dello Statuto;

b) L'aumento del capitale sociale;

c) La nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

d) L'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 9 e all'art. 10 del presente Statuto;

f) Le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto;

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale comunicazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (e alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

CAPO II - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 22 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata, in alternativa, da un Amministratore Unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri compreso il Presidente (ciascuna delle due alternative, l'Organo di Amministrazione). All'organo di Amministrazione compete la gestione della società per il perseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e dell'art. 2449 del codice civile, propone la nomina dell'Organo di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno) all'Assemblea dei Soci, che provvede ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

Le nomine di cui al precedente comma 2 (due) avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra Organo di Amministrazione ed il socio pubblico, e detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente Statuto e dai soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi -, di modo che il venir meno di detto pactum fiduciae, pregiudicando l'effettività del controllo analogo ed, in conseguenza, la sussistenza dei requisiti del c.d. " in house providing" , integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile.

Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 2 (due) e 3 (tre) del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del pactum fiduciae propone la revoca, anche disgiuntamente, di uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza

che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.

Ove la società ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del presente articolo sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri, ove non sia stata designato dall'Assemblea, in entrambi i casi su indicazione del Sindaco.

Il Consiglio può eleggere un vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio può eleggere altresì un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

In caso di contestuale cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si determina la decadenza dell'intero consiglio; conseguentemente, verificatasi tale ipotesi, i consiglieri rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci, alla quale si presenteranno dimissionari, che provvederà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente statuto.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare i

poteri relativamente agli atti di ordinaria amministrazione.

L'Organo di Amministrazione ed ognuno dei suoi componenti, sono tenuti a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci d'intesa fra loro in caso di una pluralità degli stessi, circa la modalità di esercizio del controllo analogo, quale definito dalla normativa comunitaria e nazionale.

ARTICOLO 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ove la Società, ai sensi dei commi 1(uno) e 2 (due) del precedente articolo 22, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, a detto Consiglio di Amministrazione, fermo restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, vengono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione sono riservate le attribuzioni non delegabili per legge, nonchè le seguenti:

- Approvazione -nell'ambito degli obiettivi strategici fissati dai soci e delle linee guida stabilite dagli stessi ai sensi e con le modalità di esercizio del controllo analogo individuate dal presente statuto e dai soci medesimi, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi- del budget annuale piani e business plan di lungo periodo;

- Eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del controllo analogo;
- Alienazione, compravendita e permute di brevetti, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del controllo analogo;
- Prestazione di garanzia, fideiussioni e concessione di prestiti di importo superiori ad EURO 1.000.000 (unmilione);
- Accensione di mutui di medio e lungo termine, di durata superiore a diciotto mesi;
- Redazione di progetti di fusione e scissione;
- Delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505bis, 2506ter ultimo comma cod. civ., fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del controllo analogo;
- L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente Statuto, e la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- Transazioni non connesse con il conseguimento dell'oggetto sociale;
- Proposta di distribuzione dei dividendi;
- Adeguamento dello Statuto sociale a disposizione normative, se ammesso dalla relativa disposizione legislativa.

E' necessaria la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di proposta concernenti

le seguenti operazioni, rimanedo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci:

- Cessione dell'Azienda sociale;
- Cessione di rami di essa;
- Emissione di obbligazioni non convertibili;
- Costituzione di patrimoni destinati;
- Assunzione di partecipazioni in altre Società.
- Alienazione, o acquisto, o permuta di treni completi e di flotte di treni;
- Alienazione, o acquisto, o permuta di linee, o tratti di linee, ferroviarie complete.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle Società e dalle sue controllate.

Nel caso in cui la Società, Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 22, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente

Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

ARTICOLO 24 - POTERI DEL PRESIDENTE

Ove la Società, ai sensi dei commi 1(uno) e 2 (due) del precedente articolo 22, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente, fermi i poteri di legge e di Statuto e fatti salvi quelli non delegabili a norma dell'art. 2381 cod civ., sono conferiti, dal Consiglio di Amministrazione, i seguenti poteri:

- convocare l'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria e il Consiglio di Amministrazione e fissare i relativi Ordini del Giorno, salvo quanto previsto dagli art. 15 e 22.
- rappresentare la Società in ambito nazionale e internazionale in congressi, manifestazioni, studi;
- congiuntamente all'Amministratore Delegato, proporre al Consiglio di Amministrazione -nell'ambito degli obiettivi strategici fissati dai soci e delle linee guida stabilite dagli stessi ai sensi e con le modalità di esercizio del controllo analogo individuate dal presente statuto e dai soci medesimi, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi- le strategie societarie, le politiche per le alleanze e relative operazioni societarie.

Nel caso in cui la Società, Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 22, sia amministrata

da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

ARTICOLO 25 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Ove la Società, ai sensi dei commi 1(uno) e 2 (due) del precedente articolo 22, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato, ad eccezione di quelle non delegabili a norma dell'articolo 2381 cod. civ., quelle di cui all'art. 23 e quelle di cui all'art. 24 salvo quanto previsto agli artt. 15 e 22.

ARTICOLO 26 - DURATA

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 27 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Ove la Società, ai sensi dei commi 1(uno) e 2 (due) del precedente articolo 22, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio elegge, ove non lo abbia fatto l'Assemblea ai sensi dell'articolo 2380 bis, quinto comma, del Codice Civile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato, o in caso di loro assenza, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 28 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Ove la Società, ai sensi dei commi 1(uno) e 2 (due) del precedente articolo 22, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che le giudichi necessario il Presidente o l'Amministratore Delegato o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, con lettera raccomandata A.R., o telex o telegramma o fax, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, e, nei casi di urgenza, con telex telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica e si considereranno validamente costituite qualora tutti i partecipanti, che dovranno poter essere identificati da colui che presiede il Consiglio di Amministrazione e da qualunque

altro partecipante, siano in grado di seguire ed intervenire alla discussione in tempo reale.

Qualora le prescrizioni così specificate siano state rispettate, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo ove siano riuniti colui che presiede il Consiglio di Amministrazione e il Segretario per redigere, firmare ed annotare il relativo verbale sui libri sociali.

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri e la maggioranza dei Sindaci effettivi in carica. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e la presenza di un Sindaco.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 23 secondo comma. In caso di parità prevale la maggioranza con il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da colui che presiede il Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

Le copie dei verbali sono sottoscritte da colui che presiede il

Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

ARTICOLO 29 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa e nei confronti di terzi, e la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato nei limiti della delega conferita.

Ove la Società, ai sensi dei commi 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 22, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

ARTICOLO 30 - REMUNERAZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Ai membri dell'Organo di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, il tutto nel limite delle vigenti leggi.

Ove la Società, ai sensi dei commi 1(uno) e 2 (due) del precedente articolo 22, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio di Amministrazione, nel caso

in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea, determinerà nell'ambito dell'ammontare complessivo fissato dalla medesima Assemblea e sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche, fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti in materia. Tali deliberazioni, una volta prese, saranno valide anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Capo III: Organo di Controllo

ARTICOLO 31 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato e revocato dall'Assemblea, su proposta del Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e dell'art. 2449 del codice civile, ed è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui 1 (uno) nominato Presidente, e due (2) supplenti, tutti revisori contabili.

La durata in carica, le attribuzioni ed i doveri del Collegio Sindacale sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

Il compenso è fissato dall'Assemblea, nei limiti di legge, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell' incarico.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto preposto a redigere il verbale sottoscritto da entrambi.

Il controllo contabile è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 2409 bis cc.

Esso è esercitato dal Collegio Sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa vigente,da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il compimento dell'incarico e la attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 32 - REVISORE CONTABILE

Il Revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle

scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'Assemblea nel nominare il Revisore, deve anche determinare il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Il Revisore Contabile o la Società di Revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies del Codice Civile. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

I Revisori sono rieleggibili.

TITOLO IV

ARTICOLO 33 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

ARTICOLO 34 - UTILI

L'utile netto di esercizio verrà ripartito nel seguente modo:

a) alla riserva ordinaria il 5% (cinque per cento), fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure se la riserva è scesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) la rimanente parte a disposizione dell'Assemblea degli Azionisti per l'assegnazione del dividendo agli Azionisti o per altro.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno che si sono resi esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 35 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri. Le attività rimanenti al termine della liquidazione dei debiti della Società saranno distribuite tra gli Azionisti in proporzione alla loro partecipazione azionaria nella Società.

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali che regolano la materia.

FIRMATO:

Roberto SANNINO

Notaio Francesco FASANO. Segue tabellionato

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 854 ....del... 27/11/12 composta da n. 32 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il. 28/11/12 .... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

_____

_____

_____

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data _____ n° _____.

☐ Deliberazione decaduta _____.

_____

☐ Altro _____

_____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n 32 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 854 .... del .27/11/12

Gli allegati descritti nell'atto:

☒ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1):Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.